SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

711ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 61-112

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . 113-145

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4236) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

GIARETTA *(PPI), relatore* 2
GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* 2
MANTICA *(AN)* 3, 4
MORO *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 3
PREIONI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 4
CÒ *(Misto-RCP)* 5
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 5
D'ALÌ *(Forza Italia)* 6
BONATESTA *(AN)* 6, 9
NAPOLI Roberto *(UDeuR)* 8, 9

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 9

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236:

PRESIDENTE 10
MONTELEONE *(AN)* 10, 12
GIARETTA *(PPI), relatore* . 10, 16, 17 e *passim*
GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* . . . . . 10, 16, 19 e *passim*
PERUZZOTTI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 11, 44
D'ALÌ *(Forza Italia)* 12, 29
BONATESTA *(AN)* 13, 38
* FORCIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . . . . *Pag.* 15, 16
CÒ *(Misto-RCP)* . . . . . 16, 20, 21 e *passim*
SMURAGLIA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 16, 17
VEGAS *(Forza Italia)* . . . . 17, 22, 24 e *passim*
NAPOLI Roberto *(UDeuR)* 14, 18, 32 e *passim*
TAPPARO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 18
AZZOLLINI *(Forza Italia)* . 20, 38, 48 e *passim*
MANTICA *(AN)* 18, 21, 31
RECCIA *(AN)* 22, 23
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 24, 35, 36 e *passim*
MORANDO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 25
CIMMINO *(UDeuR)* 27
TONIOLLI *(Forza Italia)* 27
VERALDI *(PPI)* 29
* TAROLLI *(CCD)* 34, 42, 48
ALBERTINI *(Misto-Com.)* 50
PASQUINI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . . . . 37, 50, 58 e *passim*
TIRELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 37, 51
MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* . . . . . 40, 42, 44 e *passim*
BOSI *(CCD)* 46, 47
D'ONOFRIO *(CCD)* 49
LAURO *(Forza Italia)* 38, 52, 57

Verifica del numero legale 11
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . . 44, 46, 52 e *passim*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-*BIS*, DEL REGOLAMENTO, IN MATERIA DI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA:

PRESIDENTE 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4236:

Articolo 29, emendamenti e ordine del giorno n. 6 . . . . . 61, 62

Articolo 30 ed emendamenti 63

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30 65

Articolo 31 ed emendamento 66

Articolo 32 ed emendamento 67

Articolo 33 . . . . . *Pag.* 68
Articolo 34 ed emendamenti 68
Articolo 35 ed emendamento 71
Articolo 36 ed emendamenti 72
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 36 74
Articolo 37 ed emendamenti 81
Articolo 38 ed emendamento 83
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 38 84
Articolo 39, emendamenti e ordini del giorno nn. 901 e 904 84
Articolo 40, emendamenti e ordini del giorno nn. 905, 906 e 907 88
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40 e ordini del giorno nn. 908, 909 e 910 98

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . *Pag.* 113

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 122

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 60
Interpellanze 122
Interrogazioni 124

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9.42 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4236) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 28 e che precedentemente erano stati accantonati

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

l'emendamento 3.0.1 e gli articoli 2, 7, 10 e 24. Ricorda altresì la residua ripartizione dei tempi a disposizione dei Gruppi. *(v. Resoconto stenografico)*. Rammenta infine che, con l'approvazione degli articoli, si intenderanno approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi in essi espressamente richiamati. Passa quindi all'esame dell'articolo 29, dei relativi emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti e all'ordine del giorno.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 29.1000 e 29.1001.

MANTICA *(AN)*. Dichiara il voto favorevole al 29.1002.

Il Senato respinge il 29.1002.

MORO *(LFPIN)*. Voterà a favore dell'ordine del giorno n. 6, convinto della necessità di liberalizzare il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 6.

PREIONI *(LFPIN)*. Lamenta che la 2ª Commissione sta tenendo seduta contemporaneamente ai lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Ha già dato disposizioni affinché ciò non avvenga.

Il Senato approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sul 30.0.101.

MANTICA *(AN)*. Illustra il 30.1001, tendente a sopprimere una norma ingiusta e ininfluente sulla manovra economica.

CÒ *(Misto-RCP)*. Il principio introdotto con l'articolo 30 è condivisibile, ma va applicato in forma più estesa, in proporzione all'entità dei guadagni e con la prospettiva di fissare un tetto massimo che escluda trattamenti pensionistici più di dieci volte superiori a quello minimo. A questo mira l'emendamento 30.1003.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Illustra il 30.1004, sottolineando come la norma introduca una vera e propria imposta addizionale, anche perché

la solidarietà istituzionalizzata non può passare attraverso la forma del contributo, cui deve corrispondere un servizio.

D'ALÌ *(FI)*. Aggiunge la firma al 30.1005, che tende quanto meno a conformare la norma al criterio della progressività contributiva.

BONATESTA *(AN)*. L'emendamento 30.0.101 intende estendere ai lavoratori sordomuti il riconoscimento di quattro mesi figurativi di contributi all'anno a fini pensionistici, in corrispondenza di un diritto già riconosciuto ai ciechi e che andrebbe applicato a tutti i disabili e ai familiari di gravi portatori di *handicap*. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

NAPOLI Roberto *(UDeuR)*. Piuttosto che intervenire per categorie di *handicap*, come suggerito con l'emendamento 30.0.101, sul quale voterà contro, occorrerebbe procedere ad una regolamentazione generale che, partendo dalla valutazione dell'attività lavorativa al fine di attestarne il carattere usurante, tenga conto anche di particolari limitazioni fisiche.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione giustizia ha rappresentato l'esigenza di concludere l'esame dei disegni di legge n. 1502 e congiunti in quanto collegati al disegno di legge costituzionale sul giusto processo, la cui votazione finale è prevista per la tarda mattinata alla Camera dei deputati. Sospende pertanto la seduta fino alle ore 10,30 e autorizza la 2ª Commissione a convocarsi.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,32.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

MONTELEONE *(AN)*. Sottoscrive il 30.0.101.

PRESIDENTE. L'emendamento è inammissibile.

GIARETTA, *relatore*. Pur considerando fondate alcune delle osservazioni di principio formulate dai senatori intervenuti, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 30.0.100 e 30.0.101 (anche se già dichiarato inammissibile).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Si associa al parere del relatore. Sottolinea come i risultati richiesti dal senatore Cò sarebbero conseguibili attraverso la piena applicazione del metodo contributivo.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), il Senato respinge l'emendamento 30.1000. Risultano altresì respinti gli emendamenti 30.1001, 30.1002, 30.1003 e 30.1004.

D'ALÌ *(FI)*. L'emendamento 30.1005 è meritevole di approvazione poiché, nell'anomala previsione del Governo, introduce quanto meno il principio di progressività.

Il Senato respinge l'emendamento 30.1005 ed approva l'articolo 30. Successivamente viene respinto l'emendamento 30.0.100.

PRESIDENTE. Il relatore ha invitato i presentatori a ritirare il 30.0.101, che tuttavia non potrà essere messo ai voti in quanto inammissibile.

MONTELEONE *(AN)*. Sottoscrive comunque l'emendamento. Il Governo dovrebbe mostrarsi più sensibile ai problemi dell'*handicap*, procedendo innanzi tutto ad una rivisitazione della legge n. 104 del 1992. *(Applausi del senatore Sella di Monteluce)*.

PRESIDENTE. Il problema è all'attenzione della Commissione sanità.

BONATESTA *(AN)*. Il carattere usurante dell'*handicap* va riconosciuto a tutte le categorie di invalidi ed alle loro famiglie. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e dell'emendamento ad esso riferito.

FORCIERI *(DS)*. L'emendamento tende a finalizzare le somme derivanti dai contributi pensionistici versati dai lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina, al fondo a favore dei lavoratori atipici. Poiché la Commissione è giunta ad una conclusione diversa, si dichiara comunque disponibile al ritiro.

GIARETTA, *relatore*. In effetti, chiede di ritirare l'emendamento, in quanto la Commissione ha unanimemente deciso di destinare le somme ottenute ai fondi che alimentano il trattamento pensionistico dei soggetti interessati al versamento.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Si associa alle considerazioni del relatore.

FORCIERI *(DS)*. Come preannunciato, ritira l'emendamento 31.500 in quanto l'articolo mantiene ugualmente un alto valore di equità sociale.

CÒ *(Misto-RCP)*. Ricorda che in Commissione bilancio non c'è stata unanimità di vedute sull'argomento. In realtà, l'emendamento del senatore Forcieri sarebbe stato opportuno poiché destinare queste risorse ad incrementare l'esigua dotazione del fondo per i lavoratori atipici avrebbe costituito un segnale importante per il Paese.

SMURAGLIA *(DS)*. Dichiara voto favorevole all'articolo in esame, chiedendo però una precisazione per quanto riguarda la decorrenza. La norma infatti non deve valere per le pensioni in atto, ma per i contributi a partire dal 1° gennaio del 2000.

GIARETTA, *relatore*. Conferma questa interpretazione.

Il Senato approva l'articolo 31.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32, su cui è stato presentato il solo emendamento 32.1000, inammissibile a seguito del parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Il Senato approva l'articolo 32 e, successivamente, l'articolo 33.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS *(FI)*. Illustra gli emendamenti 34.1000 e 34.1005.

NAPOLI Roberto *(UDeuR)*. Illustra l'emendamento 34.1001.

TAPPARO *(DS)*. Illustra il 34.1003 e il 34.1004, concernenti i fondi speciali per i settori della telefonia e dell'elettricità.

PRESIDENTE. L'emendamento 34.1002 si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare il 34.1005 e si rimette al Governo per gli altri emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ritiene che il 34.1000, il 34.1001, il 34.1002 e il 34.1005 possano essere ritirati, mentre è contrario al 34.1003 e al 34.1004.

Il Senato respinge il 34.1000, il 34.1001 e la prima parte del 34.1002, identici tra loro, risultando conseguentemente preclusa la seconda parte dello stesso. Sono quindi respinti il 34.1003 e il 34.1004.

AZZOLLINI *(FI)*. Mantiene il 34.1005 e dichiara il voto favorevole, in quanto è da ritenere preferibile una previsione esplicita e chiarificatrice del testo.

Il Senato respinge il 34.1005 e approva l'articolo 34.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. È contrario all'emendamento.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 35.1000 e approva l'articolo 35.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 36.0.1007, 36.0.1008, 36.0.1009, 36.0.1010, 36.0.8002, 36.0.8003, 36.0.8004 e 36.0.8005 sono inammissibili, per il parere contrario della Commissione bilancio.

MANTICA *(AN)*. Illustra il 36.1002, che riguarda il patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

VEGAS *(FI)*. Motiva la presentazione del 36.0.1000 e del 36.0.1001 e dà per illustrati gli altri suoi emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 36.1002, il 36.1000 e il 36.1001 e approva l'articolo 36.

RECCIA *(AN)*. Sottoscrive il 36.0.8001 e il 36.0.8002.

Il Senato respinge il comma 1 del 36.0.1000; risultano pertanto preclusi il comma 2 dello stesso e il 36.0.1001. Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti da 36.0.1002 a 36.0.1006, nonché gli identici 36.0.8000 e 36.0.8001.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 37.1000/1 è inammissibile per il parere contrario della Commissione bilancio.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Chiede al Presidente quale sia la sede per un giudizio sull'equa applicazione dei criteri relativi all'inammissibilità degli emendamenti.

PRESIDENTE. A parte gli emendamenti dichiarati inammissibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio per estraneità rispetto al contenuto del disegno di legge finanziaria, in questa fase la Presidenza non può che applicare la legislazione ed il Regolamento del Senato vigenti per quanto attiene alla propria responsabilità. Comunque, all'inizio dell'esame dei documenti di bilancio, è stata sottolineata l'esigenza di fare una riflessione per superare le attuali disarmonie regolamentari.

MORANDO *(DS)*. L'emendamento 37.1000/1 è palesemente inammissibile perché privo di copertura finanziaria, laddove il 37.1000 indica una compensazione.

GIARETTA, *relatore*. Chiede che tutti gli emendamenti siano riferiti all'articolo 24, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno obiezioni, dispone che gli emendamenti presentati all'articolo 37 siano riferiti all'articolo 24.

Il Senato approva l'articolo 37.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 38 e dei relativi emendamenti.

VEGAS *(FI)*. Illustra il 38.0.1000.

PRESIDENTE. Il 38.1000 si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. È contrario al 38.1000 e invita i presentatori a ritirare il 38.0.1000.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge il 38.1000 e approva l'articolo 38.

VEGAS *(FI)*. Ritira il 38.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CIMMINO *(UDeuR)*. Ritira il 39.1005 e presenta l'ordine del giorno n. 901. *(v. Allegato A)*.

TONIOLLI *(FI)*. Ritira il 39.1007.

VERALDI *(PPI)*. Ritira il 39.1004 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 904. *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, dichiarandosi favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno nn. 901 e 904.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie i due ordini del giorno come raccomandazione ed esprime parere conforme al relatore per gli emendamenti.

PRESIDENTE. I due ordini del giorno pertanto non verranno posti in votazione.

Con successive votazioni, il Senato respinge il 39.1000, gli identici 39.1001 e 39.1002, il 39.1003 e il 39.1006.

D'ALÌ *(FI)*. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'articolo 39, che sancisce l'irresponsabilità, in sede di rendiconto della gestione dell'attività finanziaria, per alcuni *manager* pubblici. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Il Senato approva l'articolo 39.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 40.1016, 40.0.1016 e 40.0.1021 sono inammissibili per il parere contrario della Commissione bilancio.

VEGAS *(FI)*. Illustra il complesso degli emendamenti all'articolo 40 presentati dal suo Gruppo, che si riferiscono ad una diversa impostazione della riduzione degli oneri sociali e dell'elargizione dei contributi sociali.

MANTICA *(AN)*. Il Polo per la libertà tenta di articolare una serie di misure per rimettere in moto lo sviluppo, anche al fine di far emergere il lavoro nero, cui la maggioranza oppone un diniego indiscriminato, perdendo così un'importante occasione.

NAPOLI Roberto *(UDeuR)*. Sull'articolo in esame il suo Gruppo ha presentato talune proposte, soprattutto per contrastare il calo demo-

grafico ed incentivare la natalità. *(Applausi dal Gruppo UDeuR. Congratulazioni)*.

TAROLLI *(CCD)*. Illustra gli emendamenti recanti la sua firma, soffermandosi in particolare sulle misure a sostegno della famiglia. Si intende ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione dell'assistenza degli anziani, incentivando economicamente la loro permanenza nell'ambito familiare, consentire il pieno esercizio, attraverso un assegno fino a due milioni, della libera scelta nell'istruzione dei figli ed infine estendere le riduzioni fiscali previste per i primi due scaglioni di reddito anche al successivo scaglione tra i 30 e i 60 milioni. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI)*.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Gli emendamenti presentati tendono ad estendere la tutela della maternità anche alle titolari di borse di studio e ad intervenire a sostegno delle madri in particolari condizioni di difficoltà.

PASQUINI *(DS)*. Illustra il 40.0.1000, con cui si chiede di estendere la deducibilità delle spese per la permanenza di anziani negli istituti di ricovero, e il 40.0.1026, che riconosce ai portatori di *handicap* alcune agevolazioni relative al possesso di autoveicoli.

TIRELLI *(LFPIN)*. L'emendamento 40.0.1005 tende ad impedire la perdita del patrimonio storico rappresentato dalle automobili d'epoca. *(Applausi dal Gruppo LFPIN)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti 40.1013, 40.1014, 40.1015, 40.1019, 40.0.1000, 40.0.1004, 40.0.1019 e 40.0.1020 a ritirarli e trasformarli in ordini del giorno, vertendo su materie più correttamente riferibili al disegno di legge sull'assistenza, già all'esame del Parlamento. Invita altresì a ritirare gli emendamenti 40.1007, 40.1010 – che il presentatore potrebbe trasformare in ordine del giorno – e 40.0.1010, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 40.1008 e 40.1017. È infine favorevole al 40.1018, mentre su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Le proposte di estendere alle regioni Abruzzo e Molise gli sgravi fiscali previsti a favore del Mezzogiorno di cui al 40.1005 e al 40.1006 sono incompatibili con lo stato dei rapporti con l'Unione europea, invita poi a ritirare l'emendamento 40.1008 e a trasformarlo in ordine del giorno. Invita altresì a ritirare il 40.1017. Per il resto, concorda con il parere del relatore, in particolare circa la più corretta collocazione di alcuni emendamenti nell'ambito dell'esame del disegno di legge sull'assistenza.

Il Senato respinge il 40.1000, nonché il 40.1001, identico alla prima parte dei successivi 40.1002 e 40.1003; conseguentemente la seconda parte di tali emendamenti è preclusa. Il Senato respinge altresì la prima parte del 40.1004, fino alle parole « un anno», risultando così preclusi la restante parte dell'emendamento ed i successivi 40.1005 e 40.1006.

TAROLLI *(CCD)*. Ritira il 40.1007.

VEGAS *(FI)*. Trasforma il 40.1008 nell'ordine del giorno n. 905 *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha già dichiarato di accoglierlo, l'ordine del giorno non sarà posto ai voti.

Il Senato respinge il 40.1009.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Ritira il 40.1010, trasformandolo nell'ordine del giorno n. 906 *(v. Allegato A)*.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non viene pertanto posto ai voti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), il Senato respinge il 40.1011; viene successivamente respinto il 40.1012.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Mantiene l'emendamento 40.1013, sul quale chiede la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica il Senato respinge l'emendamento 40.1013.

BOSI *(CCD)*. Si dichiara disponibile a trasformare il 40.1014 in un ordine del giorno.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Le proposte di deistituzionalizzazione dei bisogni in campo sociale potranno essere affrontate in modo organico nella legge quadro per l'assistenza. Pertanto il Governo accoglierebbe un ordine del giorno in tal senso.

BOSI *(CCD)*. Trasforma quindi l'emendamento 40.1014 nell'ordine del giorno n. 907. *(v. Allegato A)*.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge l'emendamento 40.1015.

TAROLLI *(CCD)*. Chiede di conoscere i motivi per cui l'emendamento 40.1016 sia stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha inserito tale emendamento tra quelli che comportano oneri non coperti o coperture insufficienti.

AZZOLLINI *(FI)*. Ritira l'emendamento 40.1017.

Il Senato approva l'emendamento 40.1018.

CÒ *(Misto-RCP)*. Mantiene l'emendamento 40.1019.

Il Senato respinge gli emendamenti 40.1019 e 40.1020, nonché la prima parte dell'emendamento 40.1021, con la conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 40.1022. Il Senato approva l'articolo 40 nel testo emendato.

PASQUINI *(DS)*. Trasforma l'emendamento 40.0.1000 nell'ordine del giorno n. 908. *(v. Allegato A)*.

ALBERTINI *(Misto-Com.)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 908.

PRESIDENTE. Pertanto esso non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 40.0.1001, 40.0.1002 e 40.0.1003.

VEGAS *(FI)*. Mantiene l'emendamento 40.0.1004.

Il Senato respinge l'emendamento 40.0.1004.

TIRELLI *(LFPIN)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 40.0.1005.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. La proposta di riduzione generalizzata

della tassazione sugli autoveicoli più vecchi contrasta con le finalità ecologiche delle iniziative tese a rinnovare il parco auto in circolazione.

LAURO *(FI)*. Sottoscrive l'emendamento e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), il Senato respinge l'emendamento 40.0.1005. Vengono successivamente respinti anche gli emendamenti 40.0.1006, 40.0.1007, 40.0.1008 e 40.0.1009.

NAPOLI Roberto *(UDeuR)*. Trasforma l'emendamento 40.0.1010 nell'ordine del giorno n. 909. *(v. Allegato A)*.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 40.0.1011 e 40.0.1012.

AZZOLLINI *(FI)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 40.0.1013.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 40.0.1013. Risultano conseguentemente preclusi la seconda parte ed il successivo 40.0.1014. Viene quindi respinto il 40.0.1015. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 40.0.2000, risultano preclusi la seconda parte e l'emendamento 40.0.2001.

AZZOLLINI *(FI)*. Chiede la votazione nominale elettronica sul 40.0.1017.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 40.0.1017, con la conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 40.0.1018. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 40.0.1019, risultano preclusi la seconda parte e l'emendamento 40.0.1020. Viene inoltre respinto il 40.0.1022.

LAURO *(FI)*. L'emendamento 40.0.1023 ha per oggetto la nautica e quindi dovrebbe essere riferito all'articolo 10, precedentemente accantonato.

GIARETTA, *relatore*. Non si oppone.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento.

AZZOLLINI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole sul 40.0.1024.

Il Senato respinge il 40.0.1024 e il 40.0.1025.

PASQUINI *(DS)*. Trasforma l'emendamento 40.0.1026 nell'ordine del giorno n. 910. *(v. Allegato A). (Applausi del senatore Gubert).*

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole, considerando opportuno inserire nel collegato fiscale la questione delle agevolazioni fiscali a favore di persone disabili completamente prive di autonomia.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto esso non verrà posto ai voti.

Considerato il proficuo andamento dei lavori della seduta antimeridiana, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4236 alla seduta pomeridiana.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, in materia di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

PRESIDENTE. In conformità alla risoluzione approvata dal Senato in ordine al DPEF, il disegno di legge n. 4014, attualmente all'esame della 1ª Commissione permanente, deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000. La Presidenza procederà all'accertamento previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, previo parere della Commissione bilancio, che dovrà pervenire entro domani. Verrà pertanto riaperto il termine per la presentazione in Commissione degli emendamenti.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica alle ore 16. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 13,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Battafarano, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Cecchi Gori, Cioni, Del Turco, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Leone, Loiero, Lubrano di Ricco, Manieri, Martelli, Mele, Papini, Passigli, Russo, Semenzato, Toia, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Diana Lino, Dolazza, Lauricella e Robol, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta e Pasquali, in Guatemala per l'osservazione e il monitoraggio delle elezioni politiche.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento (*ore 9,42*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4236) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4236.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che sono stati accantonati l'emendamento 3.0.1 e gli articoli 2, 7, 10 e 24 e che nel corso della seduta antimeridiana del 9 novembre è stato votato l'articolo 28.

Avverto che i tempi residui a disposizione dei Gruppi sono i seguenti:

Misto	h 1.43′
Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa	h 2 13′
Centro Cristiano Democratico	h 1 54′
Unione Democratici per l'Europa-UDeuR	h 1 59′
Verdi-L'Ulivo	h 2 15′
Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord	h 2 24′
Partito Popolare Italiano	h 2 55′
Forza Italia	h 0 38′
Alleanza Nazionale	h 1 06′
Democratici di Sinistra-L'Ulivo	h 6 05′

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 29.1000 e 29.1001.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.1002 e l'ordine del giorno n. 6 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno n. 6.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1002.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, volevo segnalare al relatore e al Governo che mi sembra che questo emendamento voglia introdurre una norma di buon senso, senza modificare la struttura dell'articolo cui fa riferimento. Norma di buon senso – peraltro, già ritrovata nel corso del dibattito in Commissione bilancio in occasione della discussione sulla vendita della gestione patrimoniale – che si concretizza nell'inserire una netta cesura sul fatto che chi è consulente nell'operazione di cartolarizzazione non può essere o non può partecipare alla società che gestisce la cartolarizzazione stessa. È una norma di buon senso sempre applicata: ci sorprese che in occasione della vendita della gestione patrimoniale il Governo non ritenesse questa separazione una cosa importante. Insisto, perché mi sembra questione di grande correttezza: chi già fa il consulente in deroga alle norme di legge (perché questo prevede l'articolo) è opportuno che almeno non sia poi uno dei fruitori dell'operazione di cui è stato consulente.

Voteremo quindi a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1002, presentato dai senatori Toniolli e Asciutti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 6.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 6 intende affrontare un problema legato alla privatizzazione di un comparto connesso con le assicurazioni obbligatorie. Non si capisce come mai sia stata espressa contrarietà dal relatore e dal rappresentante del Governo su un problema che ormai, visto che siamo entrati in Europa, dovrebbe essere «aperto».

Il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in Italia è ornai gestito in forma monopolistica. L'ordine del giorno tende a far sì che il mercato cominci ad aprirsi affinché le posizioni di potere assunte dall'INAIL possano essere confrontate con il mercato, così come avviene in quasi tutti gli Stati europei. Visto che siamo in Europa, cominciamo ad entrarci anche attraverso queste forme di liberalizzazione che sicuramente porterebbero, soprattutto alle aziende, un miglioramento delle spese, in particolare in ordine agli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, ho appreso in questo momento che la Commissione giustizia sta lavorando mentre stiamo votando il disegno di legge finanziaria: ritengo che ciò non si possa fare e sono quindi contrario a che avvenga.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, io ho dato disposizioni acché nessuna Commissione lavori in concomitanza con l'Aula: disporrò accertamenti in merito.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 30.1000 si intende illustrato.

MANTICA. Signor Presidente, siamo di fronte ad un caso particolare. Sull'articolo 30, infatti, è stata posta in atto una grande operazione di visibilità. Ricordo all'Assemblea che questo articolo incide sulla manovra finanziaria per non più di 16 miliardi di lire. Si tratta di un contributo di solidarietà applicato a pensioni di importo superiore ai 140 milioni annui.

Innanzitutto, mi sembra scorretto definirlo «contributo», considerato che si tratta di una vera e propria tassa prelevata dalle cosiddette pensione d'oro. Ricordo, peraltro, che in gran parte alle pensioni d'oro hanno corrisposto nella vita del lavoratore dei contributi d'oro e questo rappresenta indubbiamente un problema, perché allora sarebbe stato più corretto limitare i contributi durante il periodo lavorativo per raggiungere il massimo di pensione.

Detto questo, poiché non ritengo che questo provvedimento sia così influente sulla manovra finanziaria (da qui la nostra richiesta di soppri-

mere l'articolo), noi siamo contrari soprattutto perché ad esso si è attribuito un valore che in realtà non ha in questo contesto. Rientra in una logica tipica della sinistra, per cui pare che sia da condannare chi guadagna molto perché non è giusto che ciò avvenga, ma ricordo che alla pensione d'oro è legato un periodo lavorativo di contributi d'oro.

Siccome il sottosegretario Giarda ha usato l'esempio di casi personali, lo farò anch'io. Per anni, come dirigente d'azienda, ho pagato contributi oltre i 100 milioni di reddito, come si usa dire a Milano «a gratis», cioè non sapendo bene a che fine fossero destinati nel contesto dei versamenti INPS.

Poichè tale meccanismo si è verificato nel corso della vita lavorativa di molti, ritengo che ci troviamo di fronte ad un atto di profonda ingiustizia e non ad un gesto di grande solidarietà sociale.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.1002 si dà per illustrato.

CÒ. Signor Presidente, con l'emendamento 30.1003 si interviene sulla materia in questione indicando un percorso.

Noi siamo d'accordo sul principio sotteso alla norma che è stata introdotta, ma lo consideriamo di una timidezza talmente elevata che abbiamo ritenuto opportuno sostituire l'articolo 30 con un altro, introducendo un forte elemento di moralizzazione. Noi proponiamo che il contributo del 2 per cento si applichi soltanto alla fascia compresa tra il minimo pensionistico INPS e la contribuzione dieci volte superiore a tale minimo. Oltre questo tetto, proponiamo di elevare al 5 per cento il contributo e diamo anche un'indicazione al Governo: esso «è impegnato a presentare una proposta in materia che superi il contributo di solidarietà prevedendo norme che impediscono il formarsi di trattamenti pensionistici superiori dieci volte il minimo INPS». Si tratta di un'articolazione di quella iniziativa di mobilitazione che abbiamo promosso nel paese, che prevede una proposta di legge d'iniziativa popolare per determinare un tetto massimo dieci volte superiore il minimo INPS.

Caro senatore Mantica, il problema non è colpire chi guadagna di più; il problema è che in un momento in cui si chiede rigore e sacrifici per tutti, questi ultimi devono essere proporzionati all'entità dei guadagni e dei trattamenti pensionistici di ciascuno.

GUBERT. Signor Presidente, anche a me fa specie che si chiami con un nome improprio un'imposta addizionale. Per quale motivo il Governo non ha il coraggio di chiamarla con il suo nome? Forse perché sarebbe incostituzionale, per cui si aggira in questo modo la prescrizione.

Se un Governo può tassare in sede di legge finanziaria, al di fuori della legge fiscale, le pensioni o qualsiasi altro reddito, qual è il limite a ciò? Se avesse stabilito il 50 per cento delle imposte per il contributo di solidarietà, si sarebbe potuto parlare ancora di contributo di solidarietà? Questo è consentito o si tratta di una violazione delle norme del vivere civile?

Dal momento che la pensione è un reddito che è stato maturato, se si impone un prelievo quest'ultimo deve chiamarsi prelievo fiscale. A quel punto, è chiaro che non può valere soltanto per le pensioni, ma per tutti i redditi, per cui diventa un aumento della progressività delle imposte. Non si capisce per quale motivo, a parità di reddito chi ha un reddito da pensione deve pagare più imposte di chi invece ha un reddito da lavoro.

È molto farisaico chiamarlo ancora contributo di solidarietà. Quest'ultimo nasce dalla spontanea convinzione che è opportuno sostenere una giusta causa o delle persone bisognose. Esiste anche la solidarietà istituzionalizzata, la quale, però, si realizza nella nostra Costituzione attraverso il sistema redistributivo delle imposte. Non esiste nella Costituzione una forma di solidarietà istituzionalizzata attraverso il sistema dei contributi. Il contributo è dato per un servizio che si intende ricevere (per esempio, all'università si pagano contributi per le spese di laboratorio), ma un contributo di solidarietà che sia un'imposizione fiscale non trova legittimità.

Ecco allora che l'emendamento 30.1004 tende a ridare coerenza al linguaggio della legge. Questo è un vantaggio per tutti, altrimenti si vive di ipocrisie.

D'ALÌ. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento 30.1005 ed illustrarlo.

Intanto mi associo alle considerazioni svolte dai senatori Mantica e Gubert sulla più corretta definizione di questo intervento come imposta; ma il *lapsus* freudiano è tale che il Governo parla di contributo «su» pensioni, mentre, se effettivamente fosse un contributo, dovrebbe essere «da» pensioni: quindi è chiaro che si vuole intendere questa misura come imposta e pertanto si rivela anche lessicalmente scorretta la titolazione dell'articolo.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 30.1005, non vi è dubbio che, se proprio si deve inserire questa norma che noi non condividiamo in finanziaria, la forma più corretta è che lo si faccia rispettando il criterio di progressività dell'imposta, perché non è possibile che da una certa fascia in su, senza limiti, si applichi il 2 per cento: stabiliamo allora le fasce e rispettiamo il principio costituzionale della progressività dell'imposta. Credo che, tra l'altro, questo potrebbe aumentare il gettito, per quanto miserando, di questa norma.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.0.100 si dà per illustrato.

BONATESTA. Signor Presidente, in effetti l'emendamento 30.0.101 non avrebbe bisogno di illustrazione: basterebbe dire, appunto, che si illustra da sé. Dico questo perché è sufficiente leggerlo per capire quello che Alleanza Nazionale chiede. L'emendamento dice che «ai lavoratori sordomuti (...) è riconosciuto (...) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva». Ciò che chiedia-

mo, quindi, è molto chiaro e non è, signor Presidente, qualcosa che sta sulla luna o che non sta né in cielo né in terra: chiediamo semplicemente che ai sordomuti venga esteso, quindi venga riconosciuto, non lo stesso beneficio ma lo stesso diritto che è stato a suo tempo riconosciuto ai ciechi. Inoltre, aggiungiamo che questo beneficio dovrebbe essere esteso, dovrebbe essere riconosciuto a tutti i disabili e addirittura ai familiari che hanno in casa un disabile grave.

Certo, mi rendo conto che è difficile trasmettere questi messaggi e questi concetti quando i rappresentanti del Governo, così come i colleghi senatori, sono in tutt'altre faccende affaccendati perché parlano tra di loro ed anche ad alta voce disturbando chi prova a fare il suo dovere, in questo momento quello di rappresentante delle categorie svantaggiate. Ma, a parte questa difficoltà, io penso che il nostro dovere sia quello di andare avanti cercando ugualmente di sollecitare l'attenzione di chi voglia essere sensibile a questi problemi.

Tornando all'emendamento 30.0.101, sappiamo perfettamente che è un argomento noto; ricordo a me stesso (perché sicuramente i colleghi non ne hanno bisogno, perlomeno quelli della Commissione lavoro) che in Commissione lavoro giace addirittura un disegno di legge di Alleanza Nazionale che chiede il riconoscimento di questo diritto per i sordomuti ed è un disegno di legge che questa maggioranza tiene tranquillamente insabbiato, fermo. Quelle poche volte in cui si è provato ad accennare al problema (esso infatti è noto; come dicevo, è già stato portato all'attenzione di quest'Aula, ne abbiamo parlato in sede di discussione della precedente finanziaria, ne abbiamo parlato anche, ripeto, in occasione dell'approvazione delle nuove norme per il collocamento obbligatorio dei disabili) il Governo e la maggioranza si sono sempre trincerati dietro l'argomento che non si può riconoscere questo diritto perché comporta una spesa eccessiva. Questa è la vera motivazione, ma ce n'è un'altra che sta alla base del diniego fino a questo momento opposto da maggioranza e Governo al riconoscimento per i sordomuti e per le categorie del concetto di lavoro usurante; l'opposizione avanzata dal Governo e dalla maggioranza è che non tutti i lavori che fanno i disabili sono definibili come usuranti. Evidentemente non si vuole capire o si cerca di aggirare l'ostacolo: non è il lavoro ad essere usurante; il problema è che un invalido, o chiunque abbia una menomazione fisica, chiaramente nell'affrontare lo stesso lavoro svolto dal normodotato incontra maggiori difficoltà per cui quell'attività diventa più faticosa e in quel momento usurante. Questo è il principio che la mia parte politica cerca di far approvare con questo emendamento.

Penso di non aver disturbato più di tanto la disattenzione dei colleghi e quindi concludo il mio intervento chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo di accettare tale principio che riconosce ai lavoratori sordomuti il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato sia nel pubblico che nel privato; addirittura aggiungo – e l'ho già anticipato – l'impegno formale di provvedere in un secondo momento ad estendere questo diritto a tutti gli invalidi e, soprattutto, a tutti quei genitori che hanno in casa un portatore di *handicap* grave. Affinché tale problematica venga affrontata in ma-

niera dignitosa e coerente con quelli che sono i principi che andiamo esponendo di volta in volta, non possiamo dimenticare che il portatore di *handicap* deve essere considerato al centro della famiglia e quest'ultima ad avviso di Alleanza Nazionale deve essere al centro dei valori del nostro Paese. Di conseguenza un genitore lavoratore che tiene in casa un portatore di *handicap* grave deve avere il diritto – come tutti gli altri – di godersi il proprio figlio e di potersi a questo dedicare con l'efficienza che il proprio fisico gli permette quando smette di lavorare; infatti mentre altri vanno allo stadio ad assistere alla partita oppure al bar a giocare a carte con gli amici c'è chi deve stare a casa a pensare ad un figlio o ad un familiare meno fortunato di altri, ma che sicuramente non ha meno diritti di altri. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ho chiesto di prendere la parola perché l'argomento sollevato dal collega Bonatesta – per chi eventualmente fosse stato disattento – riguarda una materia che come forze politiche abbiamo il dovere di approfondire. Infatti dalle sue parole sembra che la sua forza politica con la sua proposta sia l'unica a tutelare e difendere i portatori di *handicap* o di malattie di natura invalidante.

Con molta serenità vorrei, invece, ritornare all'oggetto dell'argomento che il senatore Bonatesta conosce bene (in quanto come me membro della Commissione lavoro), che è quello della materia attinente ai lavori usuranti ed ai lavoratori ad essi impiegati. Tale materia dal punto di vista legislativo poggia su due principi fondamentali: innanzitutto il riferimento all'attività lavorativa; non a caso si parla di lavori usuranti con riferimento all'attività di coloro che svolgono un lavoro – l'esempio classico è quello dei minatori e di coloro che lavorano in ambienti particolarmente insalubri – per il quale subiscono alcuni danni nel tempo, al punto che ad essi va riconosciuto un pensionamento anticipato o un *bonus* previsto dalla legge per quelle attività particolari. Questo è il principio fondamentale dal quale nasce la legislazione sull'attività usurante.

C'è poi un secondo aspetto che è quello dell'usura che possono subire particolari soggetti in relazione alle loro eventuali menomazioni fisiche. Si tratta di un altro aspetto della legislazione; pertanto, vorrei che prestassimo attenzione su un concetto fondamentale: allo stato attuale la legislazione (che per altro è stata recentemente rivista dal Ministero del lavoro per quanto riguarda le tabelle dei lavoratori usuranti) inquadra le attività lavori e per queste concede un *bonus* di cinque o dieci anni – lo sa benissimo il collega Bonatesta – a seconda del tipo di attività. Nel caso specifico della menomazione che interessa un soggetto, essa deve essere inquadrata nell'ambito di un principio generale, espresso in una regolamentazione che non può, né deve interessare solo i sordomuti, ma anche, eventualmente,

il non vedente oppure il soggetto spastico o *down*, che pure oggi trova impiego in alcune attività lavorative.

BONATESTA. Senatore Napoli, ma lei è a favore dell'emendamento?

NAPOLI Roberto. Mi lasci svolgere tutto il mio ragionamento.

Non sono favorevole ad introdurre un meccanismo nell'ambito del quale si estrapoli una limitazione funzionale e si introduca un *bonus* – come in questo caso – di 4 mesi, se non nell'ambito di un ragionamento generale che deve riguardare, secondo me, la Commissione permanente competente in ordine ad una legge che sia di carattere generale.

Sono voluto intervenire innanzi tutto perché non condivido questo tipo di emendamento che mi sembra molto particolare rispetto al problema e in secondo luogo perché ritengo comunque che detto emendamento vada inteso come uno stimolo ad un ragionamento che riguardi coloro che hanno determinate limitazioni, in ordine all'attività lavorativa che gli stessi svolgono.

Senatore Bonatesta, l'emendamento 30.0.101 si riferisce ai sordomuti, ma non in relazione alla loro specifica occupazione: potrebbero infatti svolgere un'attività lavorativa (come previsto dalle tabelle dei lavori usuranti) per la quale non soffrono alcuna limitazione. Si tratta di soggetti che considero assolutamente normali e non sarebbe corretto immaginare che un sordomuto debba essere considerato un *minus habens* solo perché presenta una limitazione sensoria: deve essere considerato normale da questo punto di vista e quindi è necessario compiere un riferimento all'attività lavorativa specifica.

Considero l'emendamento in esame incompleto rispetto al ragionamento che, invece, come legislatori dobbiamo svolgere in ordine a questo tipo di limitazioni. Dichiaro dunque il mio voto contrario all'emendamento 30.0.101 per come è stato impostato il problema; sono invece favorevole ad uno stimolo affinché, nell'ambito della legislazione specifica dei lavori usuranti e delle menomazioni fisiche, venga compiuta una valutazione per poter includere un *bonus* ai fini pensionistici per particolari limitazioni fisiche.

Credo che sia questo il ragionamento più corretto, che peraltro la Commissione lavoro, cui appartengo, potrà svolgere e pertanto l'ho voluto sottoporre all'Assemblea come momento di riflessione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo all'Assemblea un po' di comprensione in relazione a quanto mi viene prospettato da parte dei membri della Commissione giustizia. La Commissione giustizia ha bisogno – mi dicono – di 15 minuti esatti per procedere all'approvazione del disegno di legge n. 1502 sulla valutazione della prova, collegato strettamente con l'approvazione del disegno di legge costituzionale sul giusto processo che la Camera dei deputati ha fissato per le ore 12.

Posso autorizzare la Commissione a riunirsi in seduta solo con l'accordo di tutti; chiedo pertanto la comprensione dell'Assemblea e sospendo i nostri lavori fino alle ore 10,30. Prego, però, il Presidente della Commissione giustizia di rendere possibile la ripresa dei lavori dell'Assemblea, che stava procedendo piuttosto speditamente, nei tempi stabiliti.

La seduta è dunque sospesa fino alle ore 10,30.

PINTO. Signor Presidente, la ringrazio.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,32).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'emendamento 30.0.101. Intervengo brevemente per spiegare la motivazione di questa mia decisione.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, non è questa la sede. Adesso dobbiamo ascoltare il relatore ed il rappresentante del Governo. Quindi, procederemo alle dichiarazioni di voto e in quella sede avrà la possibilità di parlare su questo emendamento, che peraltro è inammissibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, non nego che le osservazioni di principio fatte dai proponenti possa avere un fondamento. La sostanza, però, è che l'intervento previsto da questo articolo è veramente limitato: significa che il detentore di una pensione annua di dieci milioni pagherebbe circa 15.000 lire per un triennio, somma che andrebbe ad alimentare un fondo che ha bisogno di essere sostenuto perché riguarda i giovani lavoratori atipici. Si tratta di una manifestazione di solidarietà all'interno del sistema pensionistico veramente di significato limitato. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 30.1000, 30.1001, 30.1002, 30.1003, 30.1004 e 30.1005.

Invito al ritiro dell'emendamento 30.0.100 altrimenti esprimo parere contrario, perché si tratta di materia ordinamentale. Anche sull'emendamento 30.0.101 invito al ritiro, perché si riferisce ad una materia che deve essere affrontata in modo organico.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Condivido le osservazioni e il parere

espresso dal relatore sugli emendamenti in esame; desidero commentare brevemente l'emendamento 30.1003: i risultati che il senatore Cò auspica si otterrebbero con la piena applicazione del metodo contributivo a tutti i lavoratori. *(Il senatore Cò fa cenni di dissenso).* Penso che tale constatazione dovrebbe stimolare qualche riflessione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1000.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1000, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1001, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1002, presentato dal senatore Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1003, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.1004, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1005.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ribadisco che l'emendamento 30.1005 è volto ad introdurre, all'interno di un'anomala previsione stabilita dal Governo, il principio della progressività. Poiché il relatore ha affermato genericamente di condividere alcuni princìpi che ispirano le numerose proposte emendative riferite all'articolo in esame, spero che riconosca la validità e la giustezza di questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1005, presentato dal senatore Pera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.100, presentato dal senatore Montagnino.

Non è approvato.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, le posso dare la parola solo in merito all'invito del relatore al ritiro dell'emendamento 30.0.101, perché lo debbo dichiarare inammissibile.

Se lei accoglie l'invito al ritiro, può intervenire solo per spiegarne il motivo.

MONTELEONE. Signor Presidente, allora intervengo per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, l'emendamento 30.0.101 è inammissibile e, quindi, non può essere posto in votazione. Pertanto, non si può intervenire per dichiarazione di voto.

MONTELEONE. Signor Presidente, la prego di farmi intervenire, perché vorrei apporre la mia firma all'emendamento 30.0.101 non tanto per convincere il relatore che ne chiede il ritiro, ma – se mi consente –

per il fatto che esistono numerosi emendamenti in materia di *handicap*. Voglio permettermi di fare la seguente affermazione.

Questa finanziaria e quelle degli anni passati sono caratterizzate da vari emendamenti relativi alla problematica dell'*handicap*. Vorrei dire a questo Governo o a quello che ad esso succederà che non è possibile, finanziaria dopo finanziaria, esaminare vari emendamenti sull'*handicap*, quando c'è effettivamente bisogno di rivisitare la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 in materia di *handicap*, per fare in modo che tutti i connessi problemi vengano finalmente affrontati nel modo giusto. Non si può in ogni manovra finanziaria speculare sui sentimenti, in ordine ad uno dei problemi più seri e più sentiti. Questa è la mia motivazione, signor Presidente.

Non ho trovato il modo, attraverso la presentazione di altro emendamento, di suggerire prima a me stesso, poi a tutto il Governo e ai colleghi presenti di porre fine alla speculazione anche in materia di *handicap*, ma si tratta di una problematica seria, che non può essere esaminata attraverso semplici emendamenti. Non a caso in Commissione sanità stiamo esaminando una legge speciale per cercare di trovare una soluzione ai problemi legati all'*handicap* grave.

Pertanto, l'invito – lo ripeto – è rivolto prima a me stesso, poi al Governo e ai colleghi affinché si riesamini finalmente la legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 in modo serio, per porre fine – lo ripeto ancora – alle speculazioni su una delle problematiche più serie. *(Applausi del senatore Sella di Monteluce)*.

PRESIDENTE. L'occasione che lei mi offre, senatore Monteleone, mi consente di affermare che speriamo che la Commissione sanità possa concludere i suoi lavori e portare all'esame dell'Aula un provvedimento organico, come lei auspica.

Chiedo al senatore Bonatesta se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 30.0.101.

BONATESTA. Signor Presidente, non accolgo tale invito.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, le ricordo che l'emendamento 30.0.101 è inammissibile.

BONATESTA. Signor Presidente, a tal riguardo siamo già intervenuti in due: io ho illustrato l'emendamento e poi il senatore Roberto Napoli è intervenuto in dichiarazione di voto.

Quindi, signor Presidente, le chiedo la possibilità di intervenire nuovamente, e poi vorrà dire che l'emendamento in questione non verrà posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, la faccio intervenire solo per cortesia.

BONATESTA. Signor Presidente, la ringrazio veramente, anche perché le dichiarazioni del senatore Napoli mi obbligano ad intervenire brevemente.

In effetti, quando il senatore Napoli lamenta «l'invadenza» di Alleanza Nazionale, non capisco a che cosa si riferisca. Evidentemente il senatore Napoli era distratto, o meglio era uno dei tanti distratti durante il mio intervento perché, in caso contrario, si sarebbe reso conto di aver ripetuto per filo e per segno tutto quello che io avevo detto.

Ho sostenuto che non si può affrontare un problema solo per i sordomuti, dicendo che il problema del riconoscimento del carattere usurante dell'invalidità, e quindi non del lavoro, va riconosciuto a tutte le categorie di invalidi. Il senatore Napoli ha affermato la stessa cosa. Anzi, ho aggiunto che questa qualità va riconosciuta anche ai genitori lavoratori che hanno in casa un portatore di *handicap* grave; quindi, sono andato oltre ciò che ha affermato il senatore Napoli, il quale poi ha detto che, perlomeno lui, ha bisogno di dare uno stimolo alla discussione.

Colleghi della maggioranza, non so quanto dobbiate essere stimolati e per quanto tempo. Sono anni che si va avanti con la storia di affrontare in modo globale il problema della disabilità e dei portatori di *handicap*.

Ho sentito citare dal senatore Roberto Napoli – che evidentemente pensa che noi non veniamo documentati in Assemblea – la Commissione che alla fine stabilirà quali sono le attività usuranti; so anch'io che nell'elenco delle attività usuranti, che ho qui, non c'è ovviamente la categoria dei disabili, perché questa non è una mansione, però, tra i criteri seguiti per elaborare questa lista ve ne sono due che penso afferiscano proprio al principio che affermiamo entrambi (solo che io lo affermo con i fatti, mentre il senatore Roberto Napoli e la forza da lui rappresentata lo affermano solamente a parole). Si tratta di due criteri applicabili al nostro ragionamento. Il primo criterio alla base dell'individuazione delle mansioni è l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile. Penso che l'attesa di vita di un disabile sia ben differente e ben minore di quella che possiamo avere io o lei, senatore Roberto Napoli, così come la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età. Quindi, gli elementi ci sono: quali stimoli andiamo ancora cercando?

Andiamo a raccontare di questi stimoli ai disabili quando fanno le loro manifestazioni, però diciamogli pure quello che facciamo qui dentro. I sordomuti, e ritorno nello specifico, non più tardi dell'altro ieri mi hanno inviato una lettera – non so se l'abbiano inviata anche al senatore Roberto Napoli – in cui affermano di essere veramente stanchi delle continue discriminazioni nei loro confronti e di essere disposti ad attuare azioni di protesta ad oltranza se le suddette richieste non verranno accolte. Caro senatore Roberto Napoli, gli risponda pure che si sta ancora stimolando. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Roberto Napoli, sugli emendamenti inammissibili è inutile aprire una disputa. Potrà rispondere al senatore Bonatesta alla fine della seduta; non possiamo però tenere in piedi

un emendamento inammissibile solo per ascoltare le sue considerazioni e quelle del senatore Bonatesta.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 31, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

* FORCIERI. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione di questo emendamento per ringraziare innanzi tutto la Commissione bilancio per aver accolto, a quanto mi risulta praticamente all'unanimità, la proposta di introdurre nel nostro ordinamento questa innovazione, che ritengo importante, e tale è stata positivamente giudicata sia dai *mass media*, che dall'opinione pubblica.

Con l'eliminazione, a partire dal prossimo 1° gennaio 2000, dei contributi figurativi a favore dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei Ministri e dei Sottosegretari si introduce una norma che ha certamente un valore di equità e di giustizia sociale, ma che a mio giudizio rappresenta anche un chiaro segnale della volontà del Parlamento senza cedere ad alcun sentimento antiparlamentaristico, che nel nostro Paese purtroppo a volte è presente in maniera diffusa, di eliminare per tutti, a cominciare dagli stessi parlamentari, posizioni di favore, se non anche di privilegio, ormai certamente ingiustificate e soprattutto intollerabili nel processo di modernizzazione del Paese che deve essere portato avanti con grande decisione.

Vorrei anche ricordare che questa decisione della Commissione bilancio e poi del Parlamento giunge al termine di un processo che ha visto in questi anni i Consigli di Presidenza di Camera e Senato intervenire sulla normativa dei vitalizi, introducendo restrizioni relative all'età, eliminando situazioni di privilegio e realizzando nell'anno scorso una riforma organica di questo sistema che credo debba essere apprezzata.

Penso quindi di poter dire che con quest'ultimo atto il Parlamento fa fino in fondo la propria parte e si presenta all'attenzione dei cittadini e dell'opinione pubblica come quel medico che, prima di curare gli altri, ha pensato di curare se stesso.

Signor Presidente, ho inteso ripresentare la formulazione originale dell'emendamento 31.500, che prevedeva una particolare finalizzazione di queste somme, destinando le stesse non ai fondi previdenziali di appartenenza dei singoli parlamentari ma al fondo a favore dei lavoratori atipici precari, formati soprattutto da giovani, che oggi hanno maggiori difficoltà – ed in futuro ne avranno sempre più – a costruire un proprio autonomo percorso pensionistico. Ritengo che con detta finalizzazione si potrebbe accrescere e accentuare l'equità sociale di questa norma. Tuttavia, ho appreso che in Commissione questa decisione è stata contestata e che si è realizzato un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione, che ha consentito anche a queste ultime di esprimersi positivamente rispetto al complesso dell'emendamento che poi è diventato l'attuale articolo 31.

È in questo senso e con questo spirito, signor Presidente e colleghi, se rimane la volontà, anche in una finanziaria contestata, di dare un segnale unanime del Parlamento nelle direzioni che ho sopra descritto, che manifesto la mia piena disponibilità al ritiro di questo emendamento,

confermando così il testo che ci è pervenuto dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, in effetti è mia intenzione chiedere al senatore Forcieri di ritirare l'emendamento. Su questo punto, vi è stata un'ampia discussione in Commissione bilancio, sede nella quale si sono valutati i pro e i contro delle due soluzioni. È prevalsa all'unanimità l'opportunità di prevedere che la destinazione di queste somme andasse ai fondi che poi alimentano il trattamento pensionistico delle persone interessate. Tengo a ribadire, perché mi sembra importante, che il consenso in sede di votazione è stato unanime. Quindi, ritengo che con il ritiro dell'emendamento, possa essere conservato anche in Aula un ampio consenso su questa norma.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi associo alle valutazioni del relatore e invito anch'io il senatore Forcieri a ritirare l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento?

FORCIERI. Sì, signor Presidente, lo accolgo volentieri. Ritengo che anche senza questo emendamento la norma mantenga interamente il proprio valore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, volevo innanzitutto chiarire un punto, e cioè che in Commissione bilancio abbiamo sì ampiamente discusso questo emendamento a firma del senatore Forcieri, ma anche che non vi è stata affatto unanimità di vedute. Evidentemente il relatore crede che in questo Paese ed in questo Parlamento esista soltanto un'opposizione di centro-destra.

In realtà, avrei voluto dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento sopra citato, perché sarebbe stato un grande segnale lanciato al Paese se queste somme derivanti dai contributi figurativi – finalmente – pagati direttamente dai parlamentari, fossero andate a rimpinguare invece il fondo dei lavoratori atipici che, come sappiamo, ha una dotazione di soli 16 miliardi di lire.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, intendo solo effettuare una brevissima dichiarazione di voto favorevole all'articolo in votazione, precisando però che a mio parere esso potrebbe prestarsi ad interpretazioni sbagliate per quanto riguarda la sua decorrenza. A mio avviso andrebbe chiarito che si tratta di una norma che inequivocabilmente vale solo per l'avvenire e non concerne le pensioni già maturate. Nel testo, infatti, c'è un riferimento ai «ratei di pensione», che potrebbe trarre in inganno. Vorrei che fosse chiaro per tutti, anche ad ogni futuro effetto, che noi interpretiamo questa norma e la votiamo nel senso che quanto essa prevede vale solo per l'avvenire, per i contributi a decorrere dal 1° gennaio 2000 e non riguarda minimamente le pensioni già corrisposte.

Se il relatore e il rappresentante del Governo volessero fornire assicurazioni in questo senso, confermando quanto ho detto sinora, credo che ciò servirebbe ad evitare future interpretazioni sbagliate e l'insorgere di un contenzioso inutilmente sgradevole.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, non c'è dubbio che sia lo spirito di chi ha presentato il testo, sia l'ampia discussione che si è svolta in Commissione faccia intendere la norma, il cui contenuto mi sembra sufficientemente chiaro, nel senso testé esposto dal presidente della Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, come ha udito, c'è conformità di vedute con il relatore rispetto al testo presentato dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 32, al quale è riferito l'emendamento 32.1000, che – ricordo – è stato dichiarato inammissibile.

Metto dunque ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 34 derivano dalla nostra preoccupazione che l'aumento della contribu-

zione per i fondi speciali in esso previsti finisca per tradursi in un maggiore costo dei servizi e quindi in un aggravio posto a carico dei fruitori dei servizi medesimi. Ancora una volta si percorre la strada di risolvere i problemi di bilancio dei fondi pensione attraverso l'aumento della contribuzione. È una strada completamente errata, che non risolve il problema, come d'altronde (l'ho già detto ieri) non lo risolve il rendere obbligatori fondi pensione chiusi, gestiti in modo da evitare che il rendimento possa essere lucrato dai lavoratori, ma finalizzati a sviarlo a favore di altri soggetti.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, l'emendamento 34.1001 propone un'integrazione al comma 1, terzo periodo, perché noi riteniamo che l'articolo cui si riferisce, nel testo proposto, sia incompleto nella sua esplicitazione. Riteniamo, quindi, che vada legato il riferimento presente nel testo anche ai «periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti».

In effetti, nel momento in cui il fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL viene soppresso e fatto confluire nell'ambito dell'assicurazione generale, si pone a nostro parere un problema di *vacatio*, cioè di riferimento rispetto anche ai versamenti effettuati per i periodi assicurativi della fase precedente. La mia, quindi, è una proposta di riflessione rispetto ad un problema che certamente potrebbe determinarsi nel momento in cui quella parte non viene considerata.

Vorrei che i rappresentanti del Governo (rilevo anche la presenza del sottosegretario per il lavoro e per la previdenza sociale, Morese) considerassero questo suggerimento come una riflessione integrativa rispetto ad un articolo che a me sembra incompleto dal punto di vista previdenziale: rispetto al passaggio del fondo ENEL all'assicurazione generale, mancano riferimenti a cosa succederà per chi sia titolare di precedenti versamenti.

Attendo ovviamente anche una risposta rispetto a quanto ho detto.

MANTICA. Do per illustrato l'emendamento 34.1002.

TAPPARO. Signor Presidente, gli emendamenti 34.1003 e 34.1004 sono correlati tra di loro, per cui li illustrerò contemporaneamente.

La prospettiva dei fondi speciali per i servizi telefonici ed elettrici, con il quadro di riferimento ed i movimenti percepibili su Telecom ed Enel, meriterebbero – secondo la mia proposta – maggiori garanzie per la copertura degli oneri relativi alla differenza tra le pensioni relative ai vecchi fondi, ora in via di soppressione, e le pensioni a regime generale. In sostanza, propongo di prorogare i contributi a carico dell'azienda, che nel testo vengono interrotti nel 2002, anche per una forma di garanzia rispetto ai futuri scenari che potrebbero assumere le imprese dei settori elettrico e telefonico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, se ho ben compreso il tenore degli emendamenti 34.1000, 34.1001 e 34.1002, si verificherebbe un peggioramento del trattamento dei pensionati interessati. Se è così, esprimo parere contrario, altrimenti mi rimetto al Governo.

Mi rimetto al Governo anche relativamente agli emendamenti 34.1003 e 34.1004.

Per quanto riguarda l'emendamento 34.1005, capisco la preoccupazione del senatore Vegas, che è condivisibile. Però, ricordo che il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio nell'arco di venti anni. Quindi, l'eventuale impatto sulle modalità di determinazione delle tariffe, conseguente a tale intervento, è spalmato su un arco di tempo molto lungo. Pertanto, invito il presentatore a ritirare l'emendamento in esame, altrimenti il mio parere è contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 34.1000, 34.1001 e 34.1002, vorrei precisare che con l'espressione indicata nel testo presentato dal Governo, ossia: «continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi», è implicito che questa normativa si applica per i periodi assicurativi precedenti all'assicurazione generale obbligatoria. Quindi, è già così. Posso dare assicurazione ai senatori presentatori degli emendamenti in questione che le intenzioni del Governo, con la presentazione di questo testo, vanno proprio nel senso indicato da questi tre emendamenti, il cui eventuale inserimento nel testo deve essere considerato irrilevante. Per questa ragione, e se è sufficiente la mia assicurazione, invito a ritirare i tre emendamenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 34.1003 e 34.1004. Per quanto riguarda l'emendamento 34.1005, ritengo che il testo del Governo già assorba la giusta preoccupazione espressa con l'emendamento presentato dal senatore Vegas e da altri senatori. Però, è già così, dal momento che l'Enel ha interesse a spalmare sui venti anni l'entità del contributo per non peggiorare il proprio conto economico dei prossimi tre anni. Quindi, tali preoccupazioni sono risolte, a mio avviso, dal testo governativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 34.1001, presentato dai senatori Roberto Napoli e Mundi, e alla prima parte dell'emendamento 34.1002, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 34.1002.

Metto ai voti l'emendamento 34.1003, presentato dal senatore Tapparo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.1004, presentato dal senatore Tapparo.

Non è approvato.

Sull'emendamento 34.1005 è stato avanzato un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Ritira l'emendamento, senatore Azzollini?

AZZOLLINI. No, signor Presidente, intendo svolgere una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, noi manteniamo quest'emendamento perché ci è parso evidente, sia dalla replica del relatore sia dall'intervento del Governo, che la preoccupazione per questo problema sia almeno comune.

Non ci convince il particolare suggerito dal relatore relativo all'arco di tempo in cui gli effetti in questione si producono, perché questo significa che si producono comunque, seppure in misura minore, e noi vorremmo invece evitarli, in particolare in questo momento in cui l'aumento delle tariffe è all'attenzione dei cittadini, del Parlamento e del Governo.

Per ciò che invece suggerisce il Governo, cioè che il testo già approvato in Commissione sostanzialmente ovvia alla preoccupazione sollevata con il nostro emendamento, noi riteniamo che sia più chiaro e più esplicito prevederlo espressamente. Ci pare sostanzialmente che il nostro emendamento potrebbe dare chiarezza ad una norma che invece si presta ad interpretazioni plurime e comunque potrebbe dare adito ad un aumento delle tariffe che, ribadiamo, in questo momento economico in cui l'inflazione italiana mostra preoccupanti segni di ripresa e in cui specificamente il processo inflattivo trae origine dall'aumento delle tariffe, sarebbe quanto mai inopportuno; e noi riteniamo che questa norma darebbe un segno molto chiaro nei confronti di tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1005, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 35.1000, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore.* Esprimo parere contrario, signor Presidente.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 36.1000 e 36.1001.

MANTICA. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 36.1002.

Esso acquista significato se si pensa che il fondo gestione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato non ha una sua autonomia, cioè chiude con un esercizio negativo. Poiché questo viene passato a un fondo speciale INPS, noi diciamo che il patrimonio immobiliare rientra nel patrimonio delle Ferrovie dello Stato, per cui, a copertura di questo costo, chiediamo che venga considerato anche il risultato delle dismissioni del patrimonio delle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, il mio parere è contrario su tutti e tre questi emendamenti, quindi anche sul 36.1002, illustrato testé dal senatore Mantica, perché comunque questa previsione rientra in una partita di giro.

Anticipo che il mio parere è contrario su tutti gli altri emendamenti che a diverso titolo intervengono sulla materia pensionistica oppure su materia ordinamentale che ritengo non sia opportuno affrontare. Ancorché questi emendamenti siano stati ammessi, nella mia valutazione li ritengo estranei allo spirito di questo documento.

PRESIDENTE. Quindi lei esprime parere contrario anche su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 36.

RECCIA. Senza sentire l'illustrazione, cioè senza che il relatore abbia avuto occasione di ascoltare le ragioni dei presentatori?

GIARETTA, *relatore*. In questo ha ragione il senatore Reccia, però le motivazioni non sono di merito, ma sono di principio e quindi l'illustrazione non cambierebbe la mia opinione.

PRESIDENTE. Intanto passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 36. Discuteremo in seguito degli emendamenti aggiuntivi.

Metto ai voti l'emendamento 36.1002, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 36, che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Gli emendamenti 36.0.1000 e 36.0.1001 non consentirebbero nient'altro che la libertà di lavorare; permetterebbero cioè alle persone che hanno raggiunto una certa età e che desiderano ancora lavorare di farlo.

Si tratta di emendamenti che si coordinano anche con quello che riguarda la soppressione dell'antistorico e incentivante al lavoro nero divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Credo che il lavoro non sia una sorta di torta che va ridistribuita in fette sempre più piccole bensì una torta che può benissimo lievitare e crescere. Tra l'altro, il fatto che una persona di una certa età lavori consentirà innanzitutto a quest'ultima di sentirsi realizzata come persona e, in secondo luogo, darà vita a un maggiore circuito di reddito in quanto la persona spenderà di più e con ciò creerà lavoro anche per gli altri. La mentalità pauperistica della sinistra che il lavoro degli anziani toglierebbe lavoro ai giovani è antistorica, superata ed economicamente soltanto una pura invenzione che molti creano semplicemente per illudere i giovani. I giovani non si sovrappongono

nel lavoro agli anziani, ma tutti insieme possono contribuire al benessere della società.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 36.0.1002, 36.0.1003, 36.0.1004, 36.0.1005 e 36.0.1006 si danno per illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 36.0.1007, 36.0.1008, 36.0.1009, 36.0.1010, 36.0.8002, 36.0.8003, 36.0.8004 e 36.0.8005 sono stati dichiarati inammissibili.

RECCIA. Vorrei aggiungere la firma all'emendamento del senatore Germanà 36.0.8001.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Reccia.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su questi emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 36.0.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 36.0.1000, nonché l'emendamento 36.0.1001.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1002, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

RECCIA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 36.0.8002.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Reccia.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1003, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1004, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1005, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1006, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.8000, presentato dal senatore Bosi, identico all'emendamento 36.0.8001, presentato dai senatori Germanà e Reccia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUINI. Do per illustrato l'emendamento 37.1000.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 37.1001.

VEGAS. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

GUBERT. Signor Presidente, non illustrerò l'emendamento 37.1000/1 perché è stato dichiarato inammissibile. Desidero però cogliere l'occasione per sottolineare una questione: a chi un parlamentare, che non sia della maggioranza, può rivolgersi per far valere un criterio di obiettività nel giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti? Non ho compreso, infatti, se sull'inammissibilità il giudizio è politico o tecnico: se è politico, capisco che la maggioranza decide come crede, ma se è tecnico la maggioranza non può decidere come vuole, non può esservi una decisione politica!

L'emendamento 37.1000, presentato dal senatore Pasquini, prevede che gli oneri per la rinegoziazione dei mutui riguardino anche la parte del mutuo che non è a carico dello Stato; l'emendamento che ho presentato prevede, invece, che per i mutui a carico dei comuni lo Stato provveda ad uno o più schemi tipo di rinegoziazione: non comporta, quindi, alcuno sbocco oneroso di alcun tipo, ma semplicemente impone la realizzazione di uno schema tipo. Ebbene, è stato affermato che l'emendamento 37.1000/1 da me presentato provoca un aumento del fabbisogno, mentre l'emendamento 37.1000, presentato dal senatore Pasquini, che determina sicuramente oneri sul fabbisogno (a differenza del mio, che potrebbe anche non comportarli) è risultato ammissibile.

Resto leso nella mia dignità di parlamentare se vedo due criteri applicati diversamente non solo quando vi è parità di condizioni, ma anche quando, come in questo caso, vi è un emendamento molto meno onero-

so, o soltanto probabilmente oneroso a fronte di un altro sicuramente oneroso, almeno in termini di fabbisogno, che è stato presentato da un senatore della maggioranza.

Signor Presidente, vorrei sapere chi ha la giurisdizione sull'equa applicazione dei criteri di ammissibilità; esiste qualcuno che ha questo potere o no? Se questo soggetto esiste mi rivolgo a lui, se non c'è, ne prendo atto, ma ritengo che questo modo da far funzionare il Parlamento ne leda la dignità.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, alla luce del nostro Regolamento, gli emendamenti che siano stati giudicati dalla Commissione bilancio non rientranti nell'ambito del contenuto proprio della legge finanziaria ricevono un giudizio assoluto da parte della Commissione stessa, ossia la Presidenza non può non riferire all'Assemblea che è stato pronunciato un parere di estraneità dell'emendamento rispetto al contenuto della legge finanziaria, ciò ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468, che è di antica data in quanto risale al 1978 e successivamente ha subito alcune modifiche.

Gli emendamenti che arrivano all'esame dell'Assemblea e sono dichiarati inammissibili dalla Presidenza, sono imputabili alla responsabilità della Presidenza stessa.

Alla questione che lei ha sollevato ho già fatto riferimento all'inizio delle sedute che hanno all'ordine del giorno le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). Dopo l'approvazione complessiva della manovra finanziaria svolgeremo una riflessione: ho invitato i Gruppi parlamentari a fare attenzione su questo, perché probabilmente dovremo anche disciplinare il rapporto tra ammissibilità e inammissibilità per norme a contenuto non omogeneo, ma quasi tale, rispetto alle quali alcune sono ammesse ed altre respinte.

È una riflessione che dobbiamo svolgere perché la decisione sull'ammissibilità o sull'inammissibilità di un emendamento è un giudizio non certo politico, ma eminentemente tecnico-giuridico rispetto al quale la volontà della maggioranza dovrebbe essere estranea; anche la maggioranza giudica, ma lo deve fare con criteri d'imparzialità e di obiettività. Tutto ciò, comunque, formerà oggetto di una nostra riflessione al termine dell'esame della legge finanziaria.

Non posso non applicare la legislazione ed il Regolamento vigenti.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, desidero segnalare al senatore Gubert che l'emendamento 37.1000/1 da lui presentato è palesemente inammissibile perché privo di copertura. Non c'entra niente l'emendamento 37.1000 del senatore Pasquini, che è stato considerato

ammissibile, sia in Commissione che in Aula, perché non provoca una scopertura.

Al contrario, è palese che quello che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricontrattare i mutui contratti prima del 1996 dai comuni è un emendamento oneroso. Infatti, quando la maggioranza proporrà di autorizzare questa operazione con un emendamento che il relatore si appresta a presentare, quello sarà un emendamento regolarmente coperto.

Non c'è nessuna disparità, secondo me; semplicemente, il senatore Gubert, quando presenta degli emendamenti onerosi, deve prevederne la compensazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, chiederei di riferire tutti gli altri emendamenti in esame all'articolo 24, sul quale – come lei ricorderà – insistono altri emendamenti aventi per oggetto lo stesso argomento e per i quali vorrei proporre una riformulazione che recepisca almeno una parte delle proposizioni in essi contenute, compresa anche quella dell'emendamento del senatore Gubert dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento dei suddetti emendamenti, che verranno esaminati contestualmente all'articolo 24.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore.* Esprimo parere contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 38.0.1000, tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 38, che invito il presentatore ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, si tratta di una moratoria fiscale nei confronti di quelle società che gestiranno servizi pubblici. Il tempo è molto ristretto, ma consente, se non altro – ed è un tema di cui si è dibattuto in quest'Aula lungamente – un passaggio morbido dalla fase della gestione diretta alla fase della gestione tramite una società. Questo serve per avviare un periodo transitorio nel quale i costi e soprattutto le tariffe non esplodano, perché ci sarebbe un traslazione dell'imposta. Credo che si tratti di un emendamento ragionevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 38.0.100 solleva un problema che è oggetto di attenzione.

Poiché questa materia riguarda una tematica che dovrà essere affrontata anche nel corso dell'esame di provvedimenti integrativi di quelli proposti qui al Senato in materia fiscale, ritengo che con questa copertura non possa essere accettato, ma che possa essere eventualmente oggetto di riflessione nell'ambito dell'esame in seconda lettura. Invito quindi al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Vegas.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, gli emendamenti 39.1000 e 39.1006 si illustrano da sé.

BEDIN. Signor Presidente, l'emendamento 39.1001 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.1002, 39.1003 e 39.1004 si intendono illustrati.

CIMMINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.1005 e lo trasformo in un ordine del giorno che farò pervenire al più presto alla Presidenza.

TONIOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.1007. Vorrei precisare che l'emendamento aveva la presunzione di suggerire al Governo di ridurre il peso del debito pubblico, dopo i ricorrenti salassi imposti ai contribuenti italiani, attraverso una rinegoziazione o conversione di quella parte del debito che ha rendimenti elevati, di molto supe-

riori a quelli oggi correnti. In media, attualmente, gravano sul debito interessi del 7 per cento circa, cioè il doppio di quelli oggi correnti e, per una parte ancora rilevante, siamo oltre il 10 per cento. Se non si può agire sui titoli che, passando di mano, hanno già capitalizzato il maggior rendimento, non credo sia del tutto peregrina l'ipotesi di agire sui possessori che dal momento della sottoscrizione li tengono nei forzieri, come ad esempio gli istituti di credito delle casse rurali e le banche nazionali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame. Se ho ben capito, il senatore Cimmino ha preannunziato la trasformazione dell'emendamento 39.1005 nell'ordine del giorno n. 901, che interviene in una materia che sfugge alle mie conoscenze. Si tratta della possibilità che le amministrazioni dello Stato tengano presente negli acquisti di mezzi tecnologicamente avanzati e, in particolare, mezzi aerei con capacità di decollo e di atterraggio verticale. Penso che l'ordine del giorno n. 901 possa essere accolto come raccomandazione, ma in ogni caso mi rimetto al parere del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, l'emendamento 39.1005 riguarda i soggetti che devono gestire attività finanziarie. Si tratta di vedere se tale gestione spetta in misura maggiore al Tesoro o ai consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide. Il testo presentato dal Governo considerava la maggiore qualificazione del Tesoro a gestire le attività finanziarie, mentre l'emendamento 39.1005 conferisce maggiori attribuzioni ai consigli di amministrazione degli enti. Non capisco, signor Presidente, quale relazione sussista tra i mezzi aerei e le attività finanziarie; seguendo comunque il suggerimento del senatore Giaretta accolgo l'ordine del giorno n. 901 come raccomandazione, sperando che, prima o poi, si trovino gli strumenti per trasformare le attività finanziarie in mezzi aerei, che sarebbero attività reali. Quanto ai restanti emendamenti concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1001, presentato dai senatori Montagnino e Bedin, identico all'emendamento 39.1002, presentato dai senatori Grillo e Ventucci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1003, presentato dai senatori Grillo e Ventucci.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Veraldi se ritira l'emendamento 39.1004.

VERALDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo nell'ordine del giorno n. 904.

Considerata la disponibilità del Governo ad accoglierlo come raccomandazione, non insisto per la votazione. *(Il sottosegretario Giarda consente).*

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Veraldi

Metto ai voti l'emendamento 39.1006, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 39.1007 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 39.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiarando il voto contrario sull'articolo 39, vorrei introdurre un elemento di chiarezza perché, nel corso della discussione siamo passati dalle disponibilità finanziarie agli aerei.

C'è un solo elemento chiaro nella previsione dell'articolo 39, ossia che i *manager* pubblici, d'ora in poi, potranno effettuare speculazioni finanziarie senza assumersene la diretta responsabilità. Soprattutto questa maggioranza – ma credo che l'esigenza sia sentita da tutto il Parlamento – che invoca una trasparenza, una correttezza, un principio di assunzione di responsabilità nella gestione degli affari dello Stato, alla fine sta svincolando alcuni *manager* pubblici dalla responsabilità della gestione finanziaria degli enti.

Credo che ciò sia non solo contraddittorio con quanto si è finora affermato e sbandierato, ma addirittura con le più elementari norme di trasparenza nella conduzione degli affari dello Stato. Ritengo, quindi, assolutamente improponibile la previsione del comma 2 dell'articolo 39, il quale prevede appunto che i *manager* pubblici possano effettuare speculazioni finanziarie con l'assenso del Tesoro, il che implicitamente significa che poi non se ne assumono la responsabilità in sede di rendiconto della loro operatività sui mercati finanziari, che tutti sappiamo essere estremamente pericolosi, delicati e - per rimanere in termini di aerei – «volatili».

Può darsi, quindi, che alcune risorse dello Stato, dopo questa previsione, prenderanno il volo: non sappiamo per dove, ma certamente non

avremo neanche la possibilità di sapere per responsabilità di chi. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, all'articolo 40 sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40, che concernano sia la materia fiscale che il lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 40, una preoccupazione ci ha mosso in relazione al cosiddetto assegno di maternità, il quale viene triplicato. Pensiamo che questa possa essere una misura condivisibile, tuttavia richiediamo una certa attenzione per evitare che una misura di solidarietà si possa trasformare in un abuso. Ciò vale principalmente per le madri non italiane, per le quali sarebbe opportuno fissare il requisito di una residenza minima e stabile nel nostro Paese per un certo periodo di tempo; in caso contrario, con i meccanismi esistenti, si otterrà null'altro che una norma che verrà utilizzata per avere sussidi senza alcuna giustificazione.

Gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40 mirano a favorire le famiglie che hanno un figlio a carico, per il quale è prevista una deducibilità fiscale in misura consistente per tutto il periodo in cui è a carico, anche se ha superato la maggiore età.

Mi permetto poi di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 40.0.1011, che elimina la non cumulabilità dei redditi da pensione con quelli da lavoro. A tal riguardo, oltre alle motivazioni che mi sono permesso di esporre nel mio precedente intervento, devo far rilevare che il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con quelli da pensione è una norma assolutamente ipocrita. Infatti, è noto che chi continua a lavorare, pur essendo in pensione, lo fa in nero e quindi sottrae risorse alle entrate dello Stato; invece con l'emendamento in esame, attraverso l'abolizione del divieto di cumulo, si porterebbe alla luce ciò che già avviene in modo antigiuridico. Si tratta di una mera ipocrisia che sarebbe opportuno eliminare.

Un altro emendamento che abbiamo presentato prevede la possibilità di stipulare assicurazioni private autonome contro gli infortuni sul lavoro in alternativa all'INAIL, in modo da poter migliorare possibilmente i trattamenti e diminuire i costi per le imprese. È noto, tra l'altro, che il cuneo fiscale è uno degli elementi che pregiudica la competitività delle imprese italiane.

Altri emendamenti, invece, prevedono degli sgravi contributivi per i lavoratori neoassunti. Notevole importanza attribuiamo all'emendamento 40.0.1017, il quale consente l'introduzione nel nostro sistema dei cosiddetti lavori minimi o minori. A nostro avviso, chi svolge «lavoretti»

o come unico lavoro, per esempio essendo studente, o in aggiunta a quello principale perché lo stipendio non è sufficiente, e da essi riceve una retribuzione non superiore a 500.000 lire mensili, non dovrebbe essere vessato dallo Stato: dovrebbe, cioè, essere libero di guadagnarsi un minimo per integrare il proprio sostentamento, senza dover sostenere oneri burocratici, nè pagare imposte, nè essere soggetto a tutte le altre vessazioni che, in realtà, non fanno altro che limitare la crescita del lavoro.

Si tratta di una norma che fu applicata con grande successo nella Germania liberaldemocratica; l'attuale Germania socialista l'ha naturalmente soppressa e il risultato è stato quello di una diminuzione del lavoro e del reddito dei cittadini, ma questa sembra essere un'abitudine.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di abolire il cosiddetto superbollo diesel. Infatti, la fiscalità in campo automobilistico è infatti notevolmente cresciuta, come dimostra anche la vicenda dell'IVA sul prezzo della benzina. L'automobile è generalmente utilizzata come mezzo per lavorare, per cui non si capisce perché non si possa arrivare al superamento di tale tassa – ovviamente non per tutti, ma per le automobili di minor cilindrata, quelle cioè che costituiscono uno strumento di lavoro e non di ostentazione – che ormai costituisce un relitto e non ha più alcun valore storico, ma solo di vessazione nei confronti degli automobilisti. Questa imposta nacque come una sorta di tassa sul lusso, quando i possessori di automobili erano scarsi; ormai l'automobile è un mezzo di cui tutti devono disporre per lavorare, non si capisce quindi perché tassare questo mezzo di produzione di reddito.

L'emendamento 40.0.1022 riguarda un tema che è già stato in parte affrontato nelle precedenti sedute, la fissazione cioè di un'aliquota fiscale IVA più bassa per le forniture di gas e telefono. Riteniamo che su questi servizi pubblici, ormai di prima necessità, lo Stato non si dovrebbe arricchire, ma dovrebbe anzi consentire, soprattutto per quanto riguarda il telefono, l'espansione dei consumi. Abbiamo infatti notato che lo sviluppo in questo periodo storico coincide con l'espansione e la crescita dell'informatizzazione e delle telecomunicazioni. Ora, il solo fatto che nel nostro Paese i prezzi telefonici siano diminuiti di circa l'1 per cento quando, ad esempio, in Germania nell'ultimo anno sono diminuiti del 10 per cento deve pur significare qualcosa, nel senso che il sistema, tra prezzi, monopoli, tariffe ed imposte fa sì che questo, che sarà il settore trainante per i prossimi anni, sia sostanzialmente compresso e quindi lo sviluppo italiano in futuro sarà limitato da tali meccanismi. Pertanto, la diminuzione dell'IVA potrebbe consentire al Paese una maggiore crescita in settori che guardano allo sviluppo dei prossimi anni.

MANTICA. Signor Presidente, vorrei cogliere anch'io l'occasione per illustrare alcuni emendamenti presentati dal nostro Gruppo all'articolo 40, soprattutto quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Mi si consenta una brevissima considerazione di carattere generale. Non so se i colleghi lo hanno notato, ma stiamo affrontando il titolo IV,

«Interventi per lo sviluppo», capo I, «Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione» del disegno di legge finanziaria ed il Governo ha sostanzialmente introdotto in questa parte del provvedimento la riduzione degli oneri sociali e poi una serie di ulteriori finanziamenti – che vi risparmio, perché sono molto lunghi da citare – fra i quali vi sono alcune «chicche» che vi prego di leggere perché danno un po' l'idea di come si sta legiferando nel nostro Paese.

Questo per dire che, a parte alcuni emendamenti da noi presentati all'articolo 40, più che altro a carattere di tecnica legislativa, con gli altri, quasi tutti firmati congiuntamente con il collega Vegas, che ringrazio per averli illustrati, il Polo tenta di articolare all'interno di questo titolo IV una serie di interventi non certo di grande portata, cioè a carattere macroeconomico, ma che sostanzialmente tendono a rimettere in moto una serie di piccoli circoli virtuosi per cercare di riavviare il processo positivo dello sviluppo.

Noi già sappiamo, perché questo ci è stato anticipato in Commissione, che riceveremo una serie di no da parte della maggioranza e del Governo, neanche molto articolati né molto giustificati. Quasi a dire che non sono ammesse modifiche, ripensamenti o riflessioni su una materia di questo tipo su cui, secondo il Governo – torno a dirlo – si può solo intervenire con una serie di finanziamenti, di buone iniziative o di buone idee, tra le quali quella, fondamentale, sui sentieri montani della provincia di Cuneo, che rispecchiano la pochezza di questa finanziaria.

Ci dispiace perché, avendo voluto confrontarci con la maggioranza sull'impostazione di carattere strategico che ha dato a questa finanziaria, lo sforzo che abbiamo fatto per aprire tavoli di confronto su una serie di argomenti che non interessano né Alleanza Nazionale, né Forza Italia, ma, secondo noi, una gran massa di cittadini, che avrebbero potuto anche permettere di affrontare e risolvere in molti casi i problemi dell'emersione del molto lavoro nero che c'è in Italia (lavoro, che qualche volta non è conseguenza di una libera scelta, ma di una scelta costretta), non è andato a buon fine. Ci dispiace, ripeto, che la maggioranza abbia mancato questa occasione.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, come Gruppo parlamentare, sull'articolo 40, proprio perché si trova nel capo I del Titolo IV, che ha per oggetto: «Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione», abbiamo avanzato alcune proposte di modifica.

L'emendamento 40.1001, in relazione al comma 1 dell'articolo in questione, fa riferimento al premio di natalità. Noi riteniamo che il nostro Paese debba dare un segnale forte rispetto al calo demografico che ormai lo interessa da ben tre anni. Tale calo è oggi causa di problemi non solo nel settore dell'occupazione, nel quale il *turn over* dei giovani che entrano nel mondo del lavoro si è progressivamente ridotto, ma anche nel settore previdenziale. Questo perché in un Paese nel quale il rapporto pensionati-lavoratori attivi sta ormai spostandosi verso quello di due a uno (due pensionati per un lavoratore attivo), una forza politica seria deve porsi il problema di cosa proporre. Noi abbiamo ritenuto di presentare un emendamento al comma 1, in particolare per quanto ri-

guarda la tutela della maternità, ritenendo che l'onere contributivo per maternità previsto a carico del datore di lavoro potesse ridursi dallo 0,20 allo 0,30 per cento, così da incentivare la natalità stessa. Noto che anche altri Gruppi parlamentari hanno sollevato lo stesso problema, che mi risulta essere condiviso. Ci auguriamo che il Governo, pur nelle difficoltà di una finanziaria che pone problematiche di copertura, possa trovare una soluzione.

Altro problema che abbiamo posto come Gruppo, riguarda invece direttamente la lavoratrice che decida di avere un figlio. Un'incentivazione è prevista anche nel testo del Governo, però noi, con l'emendamento 40.0.1009, proponiamo che questo premio venga elevato da 200.000 a 500.000 lire e da 300.000 a 600.000 lire, ritenendo che questo segnale economico indirizzato alla lavoratrice madre possa costituire un ulteriore stimolo ad incrementare il numero dei figli.

Con il successivo emendamento 40.0.1010 richiamiamo l'attenzione su una questione che in Aula non è stata sottolineata da altri Gruppi parlamentari, quella cioè relativa ai lavoratori parasubordinati. Si tratta di un settore in forte espansione nel nostro Paese, con oltre 1.000.000 di persone in esso coinvolte. Come sappiamo, secondo la normativa fiscale vigente è a carico del lavoratore con un contributo del 4 per cento, mentre a carico del datore di lavoro l'onere è dell'8 per cento. Intendo dire che i lavoratori, mi riferisco ai tantissimi giovani che fanno consulenza, dai *pony express* fino a quelli che lavorano presso attività commerciali, trovando in quegli ambiti l'unica risorsa per un minimo guadagno mensile, devono versare in proprio, togliendola ovviamente dal proprio compenso, la somma del 4 per cento. Abbiamo ritenuto di proporre un intervento in questo settore, facendosi carico il Governo, quindi questa maggioranza, di una riduzione di tale onere a carico di tali lavoratori.

Oltre a questo, è però importante guardare anche ad un altro aspetto. Proprio perché con la riforma Dini, la legge n. 335 del 1995, passeremo dal sistema retributivo al sistema contributivo, dobbiamo evitare che questi lavoratori possano trovarsi in futuro senza un fondo pensionistico.

Dunque, è opportuno fare attenzione ad un miglioramento della retribuzione del lavoro parasubordinato, ma anche porre in essere una particolare attenzione affinché in futuro questi lavoratori non finiscano per trovarsi senza copertura pensionistica.

Ci auguriamo, quindi, che questo nostro emendamento possa trovare accoglimento in termini economici, ma rappresenti anche uno spunto di riflessione per questa maggioranza, perché dobbiamo porre particolare attenzione al settore dei lavoratori parasubordinati, tenendo conto di due vincoli: l'onere economico a carico del lavoratore, ma anche la necessità di incrementare il loro fondo pensionistico.

Con questo abbiamo completato il contributo che, come Gruppo, abbiamo voluto dare ad un articolo che riteniamo tra i più importanti del disegno di legge finanziaria. Attendiamo dunque con attenzione le risposte del Governo su questi due problemi: maternità e lavoratori parasubordinati. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR. Congratulazioni).*

* TAROLLI. Signor Presidente, tralascio l'illustrazione dell'emendamento 40.107, nel quale si chiede «il beneficio dell'esenzione del pagamento della tassa automobilistica» relativa «ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola», perché si illustra da sé. Mi soffermerò invece sugli emendamenti 40.1014, 40.10.16 e 40.0.1002.

A questi tre emendamenti è sottesa una logica comune, quella di recuperare lo spazio vitale della famiglia, intendendo per essa non solo il luogo degli affetti, della solidarietà o quello in cui si realizza una funzione di ammortizzatore sociale, ma un soggetto sociale importante, un capitale, un valore che deve essere opportunamente valorizzato, perché valorizzando la famiglia non si fa altro che valorizzare la società.

Abbiamo già avuto modo di motivare come gli interventi sulla famiglia proposti dal Governo in questa finanziaria tendano a colmare un *gap*, un vuoto, un buco nero dell'amministrazione di questi anni del centro-sinistra: l'aumento della povertà. Sappiamo che le famiglie povere, nei tre anni di amministrazione del centro-sinistra, in Italia sono aumentate di oltre 200.000 unità. Sappiamo che sulla spesa pensionistica nel suo complesso le ritenute IRPEF sono passate dal 1996, quando erano previste in ragione dell'8,7 per cento al 12,6 per cento nel 1999, con un aumento, quindi, di quasi il 50 per cento.

Si è, quindi, creato un buco nero proprio con un Governo che dovrebbe prestare la massima attenzione alle povertà, che abbisognava di una pronta risposta, per far fronte alla quale l'Esecutivo ha individuato gli strumenti della riduzione del prelievo IRPEF nei primi due scaglioni e interventi abbastanza articolati con agevolazioni in favore delle famiglie con prole.

Rispetto a tali misure, noi ne proponiamo altre diametralmente alternative, nel senso di una famiglia non intesa da un punto di vista pauperistico, ma come soggetto sociale importante. A tal fine, abbiamo presentato una serie articolata di proposte, una delle quali è stata già analizzata nel corso dell'esame degli articoli precedenti, laddove si cercava di recuperare la funzione importantissima delle giovani coppie al fine di aggredire il fenomeno della riduzione delle nascite, dando loro l'opportunità di raggiungere una certa serenità, prevedendo delle agevolazioni nel momento in cui riuscissero a risparmiare per l'acquisto della prima casa.

Con gli emendamenti in esame, cerchiamo di recuperare altre due funzioni importantissime e vitali, sottolineate anche di recente dal presidente del Censis, De Rita. La prima è quella della famiglia come sede nella quale si possa realizzare il grande obiettivo sociale dell'autonomia dell'anziano, cercando di ridurre il ricorso continuo all'istituzionalizzazione dei soggetti anziani in stato di bisogno e di passare da una logica assistenzialistica della famiglia – come fa questa maggioranza con i suoi provvedimenti – ad una logica incentivante.

Noi quindi proponiamo un riconoscimento economico fino a 60.000 lire giornaliere per le famiglie che ospitano anziani ultrasessantacinquenni in stato di bisogno, tenendo conto anche del reddito e delle possibilità familiari. Questo strumento realizza due obiettivi sostanziali: da

un lato, l'autosufficienza, quindi il mantenimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare, all'interno del proprio ambiente, in un clima psicologico e psicosociale ottimale; dall'altro, la realizzazione di una deistituzionalizzazione di tali bisogni, che procurano un abbassamento notevolissimo delle spese che la loro istituzionalizzazione comporta.

La seconda funzione rappresenta un'inversione di rotta e si realizzerebbe per la prima volta: misurare gli interventi in favore della famiglia non in termini assistenziali, ma di giusta remunerazione, perché se la famiglia è messa in condizione di essere tutelata e di poter estrinsecare tutte le sue potenzialità, essa diventa una ricchezza per tutti.

Un'ulteriore misura prevede poi l'assegnazione, per ogni figlio a carico della famiglia, che realizza così il proprio ruolo educativo, di un assegno fino a due milioni, in modo tale da consentire la piena estrinsecazione della libertà di scelta educativa e da coprire le spese per il diritto allo studio e all'istruzione. Si tratta di una questione che il Senato ha affrontato in maniera organica a luglio, ma che noi intendiamo riproporre perché merita una più attenta considerazione.

Un'altra misura è quella di estendere la riduzione del prelievo fiscale – oggi previsto solo per le prime due fasce, quindi per i redditi inferiori ai 30 milioni – alla terza fascia, vale a dire alle famiglie con un reddito fra i 30 e i 60 milioni.

Con queste misure, più quella in favore delle giovani coppie, discussa nel corso dell'esame dei precedenti articoli, riteniamo di aver offerto agli italiani un sostegno alle famiglie diverso da quello proposto dalla maggioranza, che dà maggiore dignità, maggiore ruolo sociale e più riconoscimenti alla famiglia nel suo insieme, non solo limitatamente alle famiglie povere. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia).*

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 40.1009, 40.1012, 40.1019 e 40.1020.

GUBERT. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per la spiegazione che mi ha fornito in precedenza, anche se l'inammissibilità era per mancanza di copertura, non per estraneità di materia.

Vorrei invece dire al senatore Morando che, se capisco un rigore nel dover coprire eventuali maggiori oneri, non capisco perché questo rigore non venga manifestato quando gli oneri sono certi e l'emendamento però è proposto da un autorevole membro della maggioranza. *(Commenti del senatore Morando).*

Venendo all'illustrazione degli emendamenti, il primo di essi, cioè il 40.1010, riguarda l'estensione delle misure di tutela della maternità a un caso che oggi non è contemplato, neppure nelle innovazioni proposte in questa finanziaria che estendono le misure di tutela della maternità: il caso è quello delle borse di studio.

Attualmente le borse di studio che, per esempio, interessano i dottorandi o i post-dottorati sono tenute al pagamento degli oneri previdenziali pensionistici, però, non contribuiscono alla tutela obbligatoria della maternità e quindi le madri titolari di borse di studio sarebbero escluse

dal beneficio in questione; mi sembra un'esclusione poco giustificata e allora l'emendamento 40.1010 propone di estendere questo beneficio anche alle borsiste.

L'emendamento 40.1011 fa riferimento ad una possibile interpretazione restrittiva del disposto di quest'articolo della legge finanziaria. Infatti, quando si legge al comma 3 che «per ogni figlio nato» è corrisposto un assegno, se il figlio nasce morto viene considerato «nato» oppure no? Io credo che nei confronti di una madre che per nove mesi o per alcuni mesi porta avanti la gestazione, il cui figlio che porta in grembo per qualche motivo non dipendente dalla sua volontà poi muore, vada comunque mantenuto un sostegno, anche se l'atto del generare non ha prodotto un figlio vivo, ma questo non per cause dipendenti dalla sua volontà.

BEDIN. Quindi, anche chi abortisce ha diritto allo stesso sostegno.

GUBERT. No, collega Bedin, non chi abortisce: ho appunto fatto riferimento ad atti non dipendenti dalla volontà della madre; siccome chi abortisce provoca la morte per un atto dipendente dalla sua volontà, ho espressamente escluso nell'emendamento questa fattispecie.

L'emendamento 40.1013 e il successivo 40.1015 si riferiscono entrambi alle condizioni che rendono difficile il condurre a termine una maternità. Ci sono delle situazioni nelle quali il proseguire una maternità richiede più generosità da parte della madre e sono i casi in cui è anche più facile essere indotti ad abortire per evitare le future difficoltà. È il caso, previsto in questi due emendamenti, della madre che sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza, cioè il cui marito sia morto successivamente al fatto di essere gravida; è il caso della madre che si veda abbandonata dal marito, senza propria colpa, successivamente all'inizio della gravidanza; è il caso in cui si sia in gravidanza per violenza subita; ed è il caso in cui si sia accertato che il figlio è affetto da sindrome di Down oppure da altri *handicap* fisici o mentali. In tutte queste circostanze, la cultura moderna tende a sollecitare – sia pure con segnali di crisi crescenti – l'interruzione della gravidanza, cioè l'aborto.

Di questi due emendamenti, il 40.1013 sostanzialmente raddoppia l'assegno nei casi previsti dal disegno di legge finanziaria, mentre il 40.1015 estende a tutte le cittadine italiane il beneficio, a prescindere dalle condizioni fissate nell'attuale formulazione del disegno di legge; in questo caso la restrizione è alle cittadine italiane, proprio perché altrimenti possono crearsi facili aggiramenti della norma da parte di non cittadine.

Io spero che queste misure, che tendono a rendere attiva la prevenzione dell'aborto, impegno – per la verità poco onorato – che lo Stato ha assunto con la legge del 22 maggio 1978, n. 194, siano considerati attentamente da tutte quelle forze che affermano di essere convinte della necessità di prevenire l'aborto. Non è questo l'unico modo di prevenirlo, però certamente ritengo utile un segnale nella direzione della tutela

della maternità nei casi in cui è maggiormente a rischio la vita di un figlio.

Infine, signor Presidente, l'emendamento 40.1018 intende consentire al Governo di legiferare i casi nei quali l'assegno di maternità è dato ad entrambi i genitori. La normativa attualmente vigente prevede che esso venga dato alla madre oppure, in qualche caso, al padre. Le detrazioni per i familiari a carico sono attribuite, in pari misura, alla madre e al padre perché si riconosce che il figlio è di entrambi i genitori e quindi non si capisce il motivo per cui, nell'ambito della tutela della maternità, non possa riconoscersi una responsabilità familiare più complessiva; l'emendamento in questione consentirebbe al Governo di dire in quali casi ciò avvenga. Non ha un significato molto pratico, bensì simbolico, ma credo che sia, comunque, di rilievo.

PASQUINI. Signor Presidente, illustro due emendamenti. Il primo, il 40.0.1000, riguarda l'estensione della deducibilità fiscale del 19 per cento dalle spese per il ricovero di anziani oltre 65 anni in case protette o residenze sanitarie: un beneficio per le famiglie che hanno a carico queste spese per un importo non superiore a 4 milioni annui. Questo sarebbe il massimale perché è quello che corrisponde all'esenzione per atti di liberalità nei confronti di associazioni che svolgono attività assistenziale.

L'altro emendamento, il 40.0.1026, riguarda, invece, i problemi dell'estensione agli handicappati di agevolazioni già introdotte con la legge finanziaria del 1998 per quanto riguarda il possesso di auto. In sostanza, è già stata introdotta la detrazione dell'IRPEF e delle imposte di trascrizione a favore delle famiglie per le quali il disabile risulti a carico. Questa fattispecie, però, non si viene a verificare per gli handicappati mentali, che molto spesso vengono dichiarati interdetti e di conseguenza non possono accedere alla titolarità del possesso dell'auto. Questi individui, che si trovano in una situazione particolarmente difficile e bisognosa di intervento, si vedono negare invece agevolazioni di cui altri portatori di *handicap* meno gravi possono usufruire. Questa è la sostanza dell'emendamento 40.0.1026.

TIRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 40.0.1005 mira a risolvere un problema ormai annoso, evitando che vi sia una differenza di trattamento tra possessori di auto storiche in relazione ai diversi tipi di automezzi.

Non so quali motivazioni potrebbero spingere il Governo ad essere contrario a questo emendamento: se vi è un problema di copertura finanziaria, abbiamo previsto a tal fine una copertura prevedendo una tassa di possesso fissa, che eviti problemi burocratici.

Lo scopo dell'emendamento, però, non è semplicemente quello di favorire una categoria al posto di un'altra, ma è strettamente legato ad evitare un pericolo che si sta manifestando: dati i problemi per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi storici, purtroppo, stiamo attualmente perdendo tutto il nostro patrimonio storico, perché le auto-

vetture, invece di essere rimmatricolate nel territorio nazionale vengono vendute all'estero, dove non vi è questo tipo di problemi; a ciò si aggiunga che, molte volte, per i costumi facili del nostro paese, i documenti relativi vengono riciclati per coprire altre autovetture.

Non so quale sarà il giudizio del Governo – ne sentiremo presto il parere –, ma voglio far presente semplicemente questo pericolo: stiamo perdendo il nostro patrimonio storico di autoveicoli (che non è costituito solo dai modelli dell'Alfa Romeo o dagli autoveicoli ed i motocicli definiti di interesse storico) e penso che un Governo che abbia a cuore anche l'orgoglio dei nostri produttori nazionali ne debba tenere conto. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).*

BONATESTA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 40.0.1020.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 40.0.1023.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 40.0.1024.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 40.1000 ed agli emendamenti 40.1001, 40.1002 e 40.1003, fra loro sostanzialmente identici.

I tre emendamenti successivi, fra loro sostanzialmente analoghi, affrontano un problema senz'altro interessante: sono volti infatti ad omogeneizzare le agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti anche relativamente alle imprese artigiane del Mezzogiorno.

Noi avevamo già esaminato tale questione e nella legge finanziaria dell'anno scorso era stato previsto un intervento per il 50 per cento, la cui estensione richiederebbe, chiaramente, una copertura ulteriore che non è stato possibile reperire e quelle proposte con gli emendamenti in esame non sono condivisibili. Per tali ragioni, esprimo parere contrario agli emendamenti 40.1004, 40.1005 e 40.1006.

Invito il senatore Tarolli a ritirare l'emendamento 40.1007, che tratta una questione in merito alla quale abbiamo già esaminato una decina di emendamenti e pertanto non ripeto le motivazioni del mio invito; se l'emendamento non viene ritirato, il mio parere è contrario.

L'emendamento 40.1008 solleva una preoccupazione che non voglio trascurare: evitare cioè che un provvedimento di grande civiltà giuridica possa prestarsi ad abusi. Desidero ricordare ai proponenti che, peraltro, il dispositivo del comma 3 dell'articolo 40 prevede già una griglia di garanzia piuttosto stretta perché le destinatarie di questo intervento devono essere in possesso della carta di soggiorno, per ottenere la quale sono necessari 5 anni, e devono dimostrare di avere versato con-

tributi lavorativi in quel particolare periodo. Mi sembra, quindi, che vi sia una griglia che già tuteli la norma da possibili abusi. Sottopongo, peraltro, alla valutazione del Governo l'opportunità di prevedere una disposizione che veramente non offra il fianco a distorsioni nella sua applicazione; sull'emendamento 40.1008 mi rimetto, pertanto, al Governo.

Sull'emendamento 40.1009 esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 40.1010, il senatore Gubert vuole inserire anche chi usufruisce di borse di studio nell'ambito delle provvidenze previste. La copertura però non è accettabile. S tratta di un rapporto che tende ad estendersi, ha una sua tipicità rispetto al contenuto proprio della norma; sottopongo pertanto questa proposta al Governo per un'eventuale riflessione in sede di seconda lettura alla Camera dei deputati. Invito, quindi, il senatore Gubert a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.1011 e 40.1012.

Gli emendamenti 40.1013, 40.1014 e 40.1015 hanno un contenuto da esaminare con attenzione, mi riferisco in particolare alla lettera *d)*. Devo ricordare che è in corso, da parte dell'Aula della Camera, l'esame della nuova legge sull'assistenza, che esplicitamente prevede una serie di interventi, anche di natura fiscale, conservando le priorità nell'impiego della sopravvenienza del nuovo gettito fiscale proprio a tutela di una serie di categorie deboli. Mi sembra che tutta una serie di interventi che vengono proposti in questi, ma anche in altri emendamenti successivi, possa trovare una più equilibrata e completa trattazione nell'ambito di quella legge, evitando di prevedere qui delle iniziative che, al di fuori di un quadro generale, possono rischiare di dare origine a discriminazioni che, in una materia così delicata, sarebbero veramente non accettabili. Inviterei, quindi, al ritiro degli emendamenti 40.1013, 40.1014 e 40.1015 ed eventualmente ad una trasformazione, per quanto riguarda il contenuto della lettera *d)*, in un ordine del giorno, altrimenti esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 40.1016, si apre la riflessione sul problema del diritto all'istruzione. Siamo reduci da un ampio dibattito qui in Senato; vi è una riflessione alla Camera, non mi soffermo quindi su questo argomento. Le coperture non sono accettabili, per cui esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 40.1017 mi rimetto al Governo.

L'emendamento 40.1018 è una delle precisazioni su cui si esercita il senatore Gubert, comunque esprimo parere favorevole.

Invito a ritirare l'emendamento 40.1019, perché la materia è stata affrontata nel nuovo disegno di legge sui congedi parentali e in parte nella legge sull'assistenza, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.1020, 40.1021 e 40.1022.

L'emendamento 40.0.1000 è di grande rilievo e ne condivido totalmente il contenuto. Mi attengo, però, all'orientamento che ho espresso su emendamenti precedenti. Credo che proposte di questa natura debbano trovare la loro collocazione nell'ambito della legge quadro sull'assi-

stenza, anche per estendere gli interventi e i riconoscimenti fiscali in favore delle famiglie che hanno anziani nelle residenze sanitarie o nelle case protette alle famiglie che, o non possono, perché non hanno trovato collocazione nelle case protette e nelle residenze sanitarie, oppure perché vogliono e possono tenere in famiglia un anziano. Pregherei, pertanto, il senatore Pasquini di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno. Ricordo che anche in questa materia il testo della legge sull'assistenza richiama la priorità rispetto all'impiego delle risorse aggiuntive derivanti dal nuovo gettito fiscale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.0.1001. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 40.0.1002, per una ragione di merito e per un problema di copertura: si prevede, infatti, un intervento sull'IRAP al di fuori di un disegno complessivo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.0.1003. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 40.0.1004: mi sono soffermato più volte sull'esistenza di un'appostazione in Tabella destinata ad un Fondo di finanziamento per una legge organica relativa ai sordomuti; l'emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.1005, 40.0.1006, 40.0.1007, 40.0.1008 e 40.0.1009. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 40.0.1010; il problema sollevato dal senatore Napoli e da altri senatori è assolutamente rilevante e l'argomento dovrà essere affrontato nell'ambito della riflessione sulla riforma pensionistica. Ringrazio il senatore Napoli per la segnalazione, ma l'emendamento non può essere accolto con la copertura ivi prevista.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.1011, 40.0.1012, 40.0.1013, 40.0.1014, 40.0.1015 e 40.0.1016. Il parere è contrario anche sull'emendamento 40.0.2000: condivido l'importanza delle politiche familiari, ma la previsione di una detrazione di imposta pari al 10 per cento dell'imposta del reddito significa che i cittadini più ricchi beneficeranno di detrazioni di grande rilievo mentre per le fasce più deboli della popolazione la detrazione sarebbe insignificante; non mi sembra una misura di politica fiscale tesa al riequilibrio.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.2001, 40.0.1017 e 40.0.1018. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 40.0.1019, sempre relativo ai soggetti minorati dell'udito, altrimenti il parere è contrario. Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 40.0.1020 e 40.0.1021, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.0.1022, 40.0.1023 e 40.0.1024. Quest'ultimo interviene su un complesso di norme, il cui merito e le cui coperture riguardano più propriamente il collegato fiscale.

Esprimo infatti parere contrario anche sugli emendamenti 40.0.1025 e 40.0.1026.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Desidero soffermarmi soltanto su tre questioni. La prima riguarda

gli emendamenti 40.1005 e 40.1006, presentati dal senatore Mantica, che prevedono l'estensione ulteriore degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno alle regioni Abruzzo e Molise, rispetto al periodo già concordato in sede di Unione europea. La misura andrebbe notificata ai competenti organi comunitari e il suo accoglimento incontrerebbe notevoli difficoltà. Ricordo le difficoltà incontrate dall'attuale Governo nel recuperare posizioni, rispetto all'accordo con il quale, un po' frettolosamente, il Governo Berlusconi concesse nel 1994 l'eliminazione totale degli sgravi fiscali: riaprire questa partita potrebbe risollevare una questione molto delicata.

Quindi, per questi motivi, il Governo non è in condizione di accogliere l'emendamento. Dobbiamo tenere altresì conto del fatto che, a partire dal 2000, l'Abruzzo ed il Molise sono anche formalmente fuori dall'obiettivo 1 e, pertanto, non sarebbe più possibile una misura di questo genere, sia pure per un solo anno.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Vegas in merito alle garanzie sull'effettivo periodo di residenza in Italia di coloro che devono beneficiare dell'agevolazione dell'assegno, mi rifaccio a quanto ha già affermato il relatore. Mi riservo naturalmente, anche attraverso una eventuale verifica, di rilevare se ai paletti già esistenti – come ha puntualmente ricordato il relatore – sia opportuno aggiungerne ancora degli ulteriori.

Infine, vi è un rilevante numero di emendamenti presentati che affrontano un problema delicato, ossia quello dell'invecchiamento della popolazione, del crescere dei cittadini i quali, al di sopra di una certa età, creano difficoltà per il loro mantenimento in strutture pubbliche o in famiglia. Gli emendamenti in esame affrontano la questione da due diverse angolature: dall'angolatura della deistituzionalizzazione e, quindi, si richiede l'intervento a favore della famiglia e dell'angolatura dell'istituzionalizzazione e, quindi, si richiede un contributo in relazione al ricovero in residenze appositamente attrezzate. Si tratta peraltro – come ha già ricordato il relatore – di una questione che costituisce il cuore anche della nuova legge sull'assistenza. Pertanto, tutti questi emendamenti potranno essere affrontati in quella sede, essendovi nella legge finanziaria – come sanno tutti i senatori – una postazione rilevante per consentire, nei primi mesi del prossimo esercizio, l'approvazione della legge-quadro.

Gli emendamenti presentati dal senatore Napoli Roberto trattano questioni che devono trovare spazio nel disegno di legge che, esperita la concertazione, sarà presentato per la revisione complessiva del trattamento previdenziale. Pertanto, vorrei fare mio l'invito del relatore a ritirare questi emendamenti e a presentare eventualmente un ordine del giorno.

Infine, sono stati presentati vari emendamenti che più propriamente riguardano partite fiscali. Come è noto, tra i collegati che verranno presentati, ve ne è uno che riguarda la materia fiscale. In quella sede tali emendamenti potrebbero trovare spazio. Credo che varrebbe la pena che, nella discussione di quel provvedimento, gli emendamenti di carattere fiscale fossero ritirati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.1001, presentato dai senatori Roberto Napoli e Mundi, identico alla prima parte degli emendamenti 40.1002 e 40.1003.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione sono precluse le restanti parti degli emendamenti 40.1002 e 40.1003.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 40.1004, presentato dal senatore Sella di Monteluce e da altri senatori, fino alle parole: «un anno».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione è preclusa la seconda parte dell'emendamento 40.1004 e gli emendamenti 40.1005 e 40.1006.

Chiedo al senatore Tarolli se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 40.1007.

TAROLLI. Signor Presidente, accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 40.1008, ricordo che il relatore si è rimesso, ma non ho sentito il parere del Governo e di ciò me ne scuso, perché è colpa mia.

Quindi, sottosegretario Macciotta, dovrebbe gentilmente ripetere il suo parere sull'emendamento 40.1008.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, ho detto che il Governo ritiene che le argomentazioni sviluppate dal relatore, in relazione ai vincoli legati comunque a questa prestazione, sembrano sufficienti.

Peraltro, accogliendo la segnalazione, il Governo si riserva, eventualmente in occasione della seconda lettura, di definire se, oltre i paletti già esistenti, ne vadano introdotti degli ulteriori. Il Governo, pertanto, vorrebbe pregare il senatore Vegas di ritirare in questo momento l'emendamento 40.1008, formulando eventualmente un ordine del giorno che inviti il Governo a considerare in modo migliore le condizioni di concessione dell'assegno.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, cosa intende fare?

VEGAS. Signor Presidente, sentite le parole del relatore e del rappresentante del Governo io ovviamente ritiro l'emendamento, raccomandando al Governo di studiare tecnicamente la materia, per recuperarla

eventualmente alla Camera. Credo infatti che intendimento unanime sia quello di introdurre una norma di carattere sociale, non già una fonte possibile di abusi. Trasformo pertanto l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 40.1008.

9.4236.905 (*già* em. 40.1008) VEGAS

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha già dichiarato di accoglierlo, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 40.1009, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, sull'emendamento 40.1010 c'è un invito al ritiro; di inviti al ritiro di suoi emendamenti ve ne sono stati più di uno.

GUBERT. Sì, Presidente; mi è stata data anche la possibilità di trasformare tali emendamenti in ordini del giorno. Per quanto riguarda questo emendamento, accetto la proposta del relatore e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria 2000,

impegna il Governo:

in occasione della lettura della medesima alla Camera, a predisporre misure per includere coloro che fruiscono di borse di studio per le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale dell'11 settembre 1998 tra i beneficiari delle misure di sostegno alla maternità previste nella legge stessa».

9.4236.906 (*già* em. 40.1010) GUBERT

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato dal senatore Gubert.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo accoglie questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non viene pertanto posto in votazione.

Senatore Gubert, per l'emendamento 40.1011 vale lo stesso discorso?

GUBERT. Signor Presidente, su questo emendamento non c'è stato un invito al ritiro ma un parere contrario del relatore e del Governo; non mi è stata data la possibilità di dire nemmeno una parola per chiarire il problema. Pertanto, mi dispiace, ma mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.1011.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.1011, presentato dal senatore Gubert.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	45
Contrari	133
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1012, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, anche sull'emendamento 40.1013 c'è un invito al ritiro.

GUBERT. Signor Presidente, penso di non poter accettare l'invito del relatore per una semplice ragione; egli ha confermato la riduzione di questo emendamento a misura assistenziale. Qui non si tratta semplicemente di dare qualcosa in più a chi è povero ma di svolgere positivamente un'azione per tutelare la vita dei figli già concepiti, per i quali il pericolo di aborto è più evidente nei quattro casi qui evidenziati.

Mi dispiace che per il relatore la questione si riduca semplicemente all'assistenza e che non capisca la portata dell'emendamento. Altrettanto, mi dispiace che faccia il Governo. Credo che se ci fosse una reale intenzione di tutela della vita fin dal suo inizio, anche nei casi di difficoltà, questo tipo di riconoscimento andrebbe fatto. Per questo chiedo che la votazione di questo emendamento, avvenga mediante procedimento elettronico.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei rilevare che sull'emendamento 40.1010 avevo predisposto un ordine del giorno, ma la velocità delle votazioni non ne ha consentito di presentarlo.

PRESIDENTE. Il 40.1010 è del senatore Gubert, il quale diligentemente...

NAPOLI Roberto. No, signor Presidente, è mio.

PRESIDENTE. Le ribadisco, senatore Napoli, che l'emendamento in questione è stato presentato dal senatore Gubert, quindi salvo il caso di appropriazione indebita è suo.

NAPOLI Roberto. Mi riferisco alla pagina 211 dello stampato.

PRESIDENTE. Stiamo esaminando gli emendamenti alle pagine 202 e seguenti.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.1013, presentato dal senatore Gubert.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	176
Senatori votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	44
Contrari	128
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Sull'emendamento 40.10.14, c'è un invito al ritiro. Senatore Bosi, lo accoglie?

BOSI. Signor Presidente, il mio intervento è principalmente finalizzato a richiedere l'attenzione del Governo e del Parlamento intorno ad una questione sulla quale tutti ci dichiariamo d'accordo, quella della deistituzionalizzazione dei bisogni nel campo dell'assistenza sociale, che questo emendamento vuole favorire.

Ci dichiariamo, dunque, d'accordo anche sulla necessità di garantire alla famiglia un ruolo migliore nella forma di Stato sociale al quale stiamo lavorando, come propone questo emendamento, il che rappresenterebbe una forma di grande attenzione, di alta sensibilità nei confronti degli anziani, in modo particolare di quelli non autosufficienti, e anche su questo tutti si dichiarano d'accordo.

Quando però proponiamo emendamenti del genere, ci si trova invece di fronte alla sordità soprattutto del Governo, che evidentemente ha una concezione ancora molto farraginosa e non chiara anzi, per così dire, ambigua della forma nuova di Stato sociale.

Di fronte a tutto questo voglio anche ricordare che forme del genere sono già state recepite da molte regioni nel nostro paese. La stessa

regione Toscana ha approvato alcuni anni fa una legge regionale che va nella stessa direzione e mi riferisco ad una regione notoriamente a maggioranza di sinistra.

Questo atteggiamento di diniego da parte del Governo e della maggioranza è quindi davvero molto preoccupante. Ed allora come interpretare l'invito al ritiro dell'emendamento avanzato dal relatore? Signor Presidente, prima di insistere nel mantenerlo, rilevo che il voto contrario rispetto a questo emendamento mostrerebbe la volontà del Parlamento e del Governo di non andare incontro ad una forma così elevata ed importante di attenzione nei confronti della fattispecie che abbiamo preso in considerazione.

Ci rendiamo conto dello sbarramento operato nei confronti degli emendamenti presentati, dettato da un'esigenza di difesa del pacchetto della finanziaria, ma se perlomeno il relatore e il rappresentante del Governo dichiarassero di essere disponibili, a fronte del ritiro dell'emendamento, ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo a recepire con altro atto legislativo l'esigenza della quale ci siamo fatti portatori, potremmo accedere all'idea di ritirare l'emendamento medesimo; altrimenti, insisteremmo per il suo mantenimento.

PRESIDENTE. Il Governo ha udito l'invito rivolto dal senatore Bosi?

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimendo il parere sulle proposte modificative presentate all'articolo avevo già avuto modo di dichiarare che il Governo è interessato alla questione posta dall'emendamento, tant'è che nella tabella A della finanziaria che abbiamo in discussione è prevista un'appostazione che è rilevante per integrare le disponibilità del fondo per l'assistenza che riguarda questa materia, che a regime supereranno i 1.000 miliardi.

In questo senso, quindi, invito i presentatori a ritirare l'emendamento, perché non c'è contrarietà, ma si pone l'esigenza di affrontare questo tema in modo articolato, prevedendone le varie fattispecie, nella legge-quadro dell'assistenza che è già all'esame dell'Assemblea della Camera, ferma solo perché attende idonea copertura finanziaria. È dunque ormai prossima la discussione, una volta approvato il disegno di legge finanziaria, di questa materia.

Naturalmente, il Governo non ha difficoltà ad accogliere un eventuale ordine del giorno in merito, perché si muoverebbe nella logica che ho precisato.

PRESIDENTE. In relazione a quanto testé dichiarato dal sottosegretario Macciotta, c'è dunque disponibilità da parte dei presentatori dell'emendamento 40.1014 a trasformarlo in ordine del giorno?

BOSI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 40.1014 e consegneremo alla Presidenza un ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione, che riporterà in sintesi quanto in esso veniva proposto.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accede all'invito al ritiro dell'emendamento 40.1015?

GUBERT. No, signor Presidente. Mantengo tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 40.1015, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.1016 è stato dichiarato inammissibile.

I presentatori accedono alla richiesta di ritiro avanzata sull'emendamento 40.1017?

AZZOLLINI. Ritiro l'emendamento 40.1017.

TAROLLI. Signor Presidente, come è possibile che l'emendamento 40.1016 sia inammissibile?

PRESIDENTE. È stato dichiarato inammissibile: non possiamo farci niente e non lo posso porre ai voti. Ricordo che ho già dato lettura preventiva dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente: bisogna seguire l'andamento dei lavori. Quando si esamina la manovra finanziaria non bisogna solo tenere conto degli emendamenti o del testo proposto, ma anche del parere espresso dalla 5ª Commissione, che è vincolante rispetto ai lavori d'Aula, nel caso in cui fosse stato espresso in senso negativo, in relazione alla mancanza della necessaria copertura.

È inopportuno, in questo momento, iniziare una discussione sull'inammissibilità degli emendamenti.

TAROLLI. Signor Presidente, voglio ricordarle che in Commissione l'emendamento era perfettamente ammissibile; è stato discusso ed esaminato.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio si è espressa nel senso che l'emendamento 40.1016 comporta oneri non coperti o con coperture insufficienti. Questo è il parere formale della 5ª Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 40.1018, presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Sull'emendamento 40.1019 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Cò, insiste per la sua votazione?

CÒ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1019, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.1020, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 40.1021, presentato dal senatore Sella di Monteluce.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 40.1021 e l'emendamento 40.1022.

Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

È approvato.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bosi, sostitutivo dell'emendamento 40.1014:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 40.1014 ovvero per il sostegno finanziario alle famiglie che assistono gli anziani non autosufficienti».

9.4236.907 (già em. 40.1014) TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

Dal momento che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso parere favorevole su tale ordine del giorno, esso non verrà posto in votazione.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, mi permetto di richiamare di nuovo l'attenzione sulla questione procedurale, che è sostanziale, dell'inammissibilità. Quest'ultima non riguardava l'emendamento 40.1016, ma l'emendamento 40.0.1016, il quale era inammissibile – noi contestavamo – per ragioni di copertura insufficiente; il nostro emendamento, invece, era pienamente ammissibile. Capisco che anche il Presidente possa essere indotto in errore, ma si tratta di questioni radicalmente diverse. L'emendamento 40.1016 era ammissibile, in Commissione come in Aula. Se si dovesse accertare che si è trattato di un errore materiale, vorremmo discutere e votare l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, non è un errore materiale. Ora le leggerò il parere della 5ª Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime a maggioranza parere di nulla osta sugli emendamenti agli articoli da 22 a 47 e sui subemendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti (...) 40.1016, 40.0.1016».

Passiamo alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40.

Sull'emendamento 40.0.1000 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Pasquini, insiste per la votazione di tale emendamento?

PASQUINI. Signor Presidente, su proposta del relatore, ritiro l'emendamento 40.0.1000 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno, di cui do lettura:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che le spese per la permanenza di persone di età non inferiore a sessantacinque anni in case protette, residenze sanitarie per anziani ed altri istituti similari non godono di alcuna agevolazione,

impegna il Governo

ad introdurre la detraibilità fiscale del 19 per cento almeno fino ad un importo di 4 milioni annui su tali spese, anche se sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile».

9.4236.908 (*già* em. 40.0.1000) PASQUINI

ALBERTINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1002, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1003, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 40.0.1004 è stato avanzato un invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

VEGAS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.1004, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.1005.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, mi rendo conto che quest'emendamento tratta una materia che potrebbe essere considerata di valenza molto inferiore rispetto ai temi sociali, pensionistici e quant'altro affrontati dall'articolo 40, ma l'emendamento è semplicemente volto a difendere un patrimonio storico che ci è invidiato da tutti. Non ho sentito nessuna risposta al riguardo da parte del Governo *(Il sottosegretario Giarda conversa),* che anche adesso è disattento, vedo, rispetto a questa questione; avevamo chiesto di conoscere la motivazione della contrarietà a quest'emendamento, ma non l'abbiamo ricevuta. Se la motivazione fosse semplicemente quella di una copertura finanziaria, noi temiamo che questa sia una somma posta semplicemente a preventivo e che non si ritroverà poi a consuntivo, visti i pericoli, di cui abbiamo parlato prima, di esportazione di tutti questi tipi di veicoli.

Capiamo tutto, capiamo che sono più importanti gli sgravi e i contributi al Sud, ma capiamo anche che là questo non potrebbe essere un problema perché là semplicemente il bollo non lo pagano.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, quest'emendamento prevede il pagamento di una tassa fissa annua pari a lire centomila per gli autoveicoli e lire cinquantamila per i motoveicoli con oltre trent'anni di età. Attualmente per i veicoli immatricolati da oltre trent'anni vige l'esenzione dalla tassa di circolazione; tale esenzione è peraltro subordi-

nata all'iscrizione presso il Registro delle auto storiche tenuto dall'ACI. È evidente che la riduzione della tassa di circolazione generalizzata per tutte le auto vecchie contrasta con le finalità ecologiche volte a rinnovare il parco veicolare che sono perseguite da numerosi emendamenti presentati anche su questa finanziaria.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 40.0.1005, perché non ci preoccupano tanto le emissioni che potrebbero causare nell'atmosfera questi veicoli, quanto piuttosto il fatto che essi potrebbero costituire per il turismo motivo di attrazione. Addirittura sarebbe opportuno, potrebbe essere interessante aggiungere le barche d'epoca.

Quindi, oltre ad aggiungere la mia firma all'emendamento 40.0.1005, dichiaro su di esso il voto favorevole del nostro Gruppo.

PETRUCCIOLI. E le motociclette no?...

GIARETTA, *relatore*. Le motociclette sono già previste, magari anche le biciclette...

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Va bene. Arriverò fino alla fine della votazione degli emendamenti aggiuntivi al 40.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 40.0.1005, presentato dai senatori Moro e Tirelli

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	173
Maggioranza	87
Favorevoli	40
Contrari	133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.1006 , presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1007, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1008, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1009, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 40.0.1010 è stato avanzato un invito al ritiro. Cosa intende fare, senatore Napoli?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei leggere all'Aula l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione di quest'emendamento, che ho predisposto, premettendo che siamo andati a verificare ed in effetti, nello stampato che abbiamo davanti, in quest'emendamento, davanti al numero «1010», mancava lo «0», quindi i numeri erano esattamente gli stessi, non avevo torto.

PRESIDENTE. L'emendamento non è 40.0.1010, ma 40.1010: salvo qualche errore materiale, io leggo sullo stampato «40.1010». *(Il Presidente si consulta con gli uffici della Presidenza)*. Ha ragione lei, però a stampa è stato omesso lo «0».

NAPOLI Roberto. La ringrazio, signor Presidente. Lo sapevo perché avevo verificato che c'era un errore di stampa.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria, esaminato l'emendamento 40.0.1010,

impegna il Governo

a rivedere i previsti aumenti di aliquota che abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2000, ai sensi del comma 16 dell'articolo 59 della legge 30 dicembre 1997, n. 449».

9.4236.909 (*già* em. 40.0.1010) NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno non sarà pertanto messo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1011, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1012, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 40.0.1013.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, intendo esprimere il mio voto favorevole su questo emendamento per una ragione che già in altre occasioni ho evidenziato.

La mia parte politica è convinta che oggi le prestazioni in favore del lavoratore in caso di infortunio di malattie professionali siano assoggettate a grande onerosità e che, inoltre, vi sia un'insufficienza delle prestazioni.

È coscienza comune che un'alternativa ad una burocrazia asfissiante potrebbe essere rappresentata da una previdenza realizzata dalle aziende private in favore dei lavoratori. In molti casi questo già esiste ed ha dato buoni risultati.

Certamente si può affermare che a parità di onerosità di versamenti c'è una prestazione a favore del lavoro migliore, più tempestiva e più efficace. Per questa ragione chiediamo all'Aula un voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 40.0.1013, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «nessuna prestazione».

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 40.0.1013, nonché l'emendamento 40.0.1014.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1015, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.0.1016 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 40.0.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «misura proporzionale».

Non è approvato.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 40.0.2000, nonché l'emendamento 40.0.2001.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 40.0.1017.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, la mia parte politica attribuisce un'importanza particolare a questo emendamento. Si tratta di una proposta modificativa che trova riscontro in altre legislazioni europee e che punta a esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e

da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale i redditi di modesta entità, derivanti in particolare dal lavoro precario e stagionale. Sarebbe questo un modo per favorire i cittadini, i giovani in particolare, evitando che redditi di modesta entità siano assoggettati ad oneri finanziari e burocratici. È un modo per favorire l'occupazione giovanile seppure – ce ne rendiamo conto – in maniera precaria, e per garantire a giovani che in qualche modo si rendono utili un reddito pieno anche se di modesta entità. D'altra parte ritengo che l'intervento non determinerebbe una grande perdita di gettito per lo Stato se consideriamo che questo tipo di lavoratori trova comunque il modo di sottrarsi al fisco, lavorando in nero. L'onerosità fiscale sarebbe in questi casi davvero eccessiva – lo ribadisco – non solo sotto il profilo finanziario, ma anche sotto quello burocratico. Per queste ragioni mi sembra doveroso sottoporre all'attenzione del relatore, del rappresentante del Governo e di tutta l'Aula tale emendamento per chiederne la sua approvazione. Chiedo, inoltre, chiediamo che la votazione dello stesso avvenga con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico della prima parte dell'emendamento 40.0.1017, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «lire 500.000».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	169
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	38
Contrari	129

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 40.0.1017 e l'emendamento 40.0.1018.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 40.0.1019, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole: «capacità motorie».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 40.0.1019 e l'emendamento 40.0.1020.

Ricordo che l'emendamento 40.0.1021 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1022, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.1023.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, mi sarei aspettato che il Governo e il relatore mi chiedessero di accantonare l'esame di questo emendamento perché riguarda i diritti marittimi, le tasse e le sovrattasse di ancoraggio e di stazionamento e quindi si riferisce ai problemi della nautica, che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiesto di esaminare successivamente.

Ritengo, infatti, che sarebbe opportuno accantonarlo.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, dato che il senatore Lauro intende intervenire in occasione del dibattito relativo alla nautica, ritengo che possiamo usargli la cortesia di accantonare l'emendamento 40.0.1023, anche perché è volto ad inserire un articolo aggiuntivo e pertanto il suo accantonamento non disturba l'approvazione dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. L'emendamento 40.0.1023 è pertanto accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.0.1024.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame è volto ad estendere la *super* DIT alle imprese non quotate in Borsa.

In questo momento particolare riteniamo che sia opportuno favorire non soltanto la ristretta cerchia di imprese che si quota in Borsa, ma anche l'insieme delle piccole e medie imprese che vedono assicurato l'apporto di capitali freschi da parte del titolare o di nuovi soci e che sono penalizzate rispetto alle altre. È noto che gran parte delle piccole e medie imprese vivaci non sono quotate in Borsa e dunque ci sembra ingiusto che sia penalizzato l'apporto di capitale da parte di soci, vecchi o nuovi, in società che non devono quotarsi.

In tal modo, peraltro, non si favorisce la capitalizzazione in quella che è ritenuta la parte centrale del sistema economico italiano, ossia le piccole e medie imprese.

Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.1024, presentato dai senatori Azzollini e Vegas.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.0.1025, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ci era parso di sentire che saremmo arrivati fino all'articolo 40. Devo dedurre che, concluso l'esame di questo articolo, riprenderemo i nostri lavori oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Si riprenderà all'orario stabilito.

PERUZZOTTI. Ho però interpellato su questo i funzionari, che mi hanno risposto che l'orario di fine seduta è fissato alle ore 13,30.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, il calendario per stamattina prevedeva una seduta dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Tenuto conto del lavoro che abbiamo svolto e della diligenza dimostrata in Aula da tutti i senatori, ho ritenuto di poter anticipare di mezzora il termine della seduta. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Forza Italia e Partito Popolare Italiano).*

PASQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Signor Presidente, continuo a non comprendere le ragioni per cui le agevolazioni fiscali alle persone handicappate proprietarie di autovetture introdotte con la legge finanziaria 1998 non si estendono invece a persone che hanno gradi di disabilità molto più gravi, fino a raggiungere in molti casi l'interdizione. Ricordo che molte persone interdette sono giovani che hanno subito incidenti stradali gravi. Ripeto, non capisco perché a queste persone non si applicano le agevolazioni fiscali già introdotte per forme di *handicap* molto, ma molto più leggere.

Sarei disponibile a ritirare il mio emendamento e a trasformarlo nel seguente ordine del giorno, se il relatore e il Governo si impegnano ad accettarlo:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che alle persone disabili completamente prive di autonomia e che non possono essere intestatarie di un'autovettura in quanto interdette, non si applicano le agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 8 della legge finanziaria 1998, pur in presenza di reddito imponibile,

impegna il Governo ad estendere tale trattamento alle persone che hanno a carico il disabile».

9.4236.910 (*già* em. 40.0.1026) PASQUINI

(Applausi del senatore Gubert).

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, il motivo del mio invito al ritiro o della contrarietà era proprio perché ritenevo opportuno che la materia venisse inserita nel collegato fiscale. Ritengo che l'ordine del giorno possa essere accolto come raccomandazione al Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché sia il relatore che il rappresentante del Governo si sono espressi favorevolmente sull'ordine del giorno, non lo mettiamo in votazione.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4236 ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, in materia di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

PRESIDENTE. Colleghi, come comunicato, con lettera in data odierna, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Governo – in conformità della risoluzione approvata dall'Assemblea del Senato in or-

dine al Documento di programmazione economico-finanziaria – ha dichiarato che il disegno di legge recante: «Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie» (4014), attualmente all'esame della 1ª Commissione permanente, debba essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000 «per la sua essenzialità al conseguimento degli obiettivi di liberalizzazione».

La Presidenza, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, procederà all'accertamento previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento.

Il parere della Commissione bilancio dovrà essere espresso entro la giornata di domani, per consentire alla Presidenza di rendere le proprie dichiarazioni all'Assemblea nella giornata di venerdì 12 novembre.

Sarà cura della Presidenza della 1ª Commissione permanente riaprire brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge suddetto, anche in relazione alle previsioni di cui al comma 2-*ter* del richiamato articolo 126-*bis* del Regolamento.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,03)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236)

Art. 29. **Approvato**

(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

29.1000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 29. – *(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).* – *1.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, definisce modalità e tempi di una o più

operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e considerati inesigibili o di difficile esigibilità».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

29.1001 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È prevista la netta separazione, diretta-indiretta, amministrativa e gestionale, tra i titolari della cartolarizzazione e gli eventuali consulenti finanziari scelti». **Respinto**

29.1002 TONIOLLI, ASCIUTTI

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato, **Respinto**

premesso che:

attualmente esiste una situazione di monopolio in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il datore di lavoro, infatti, subisce l'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un ente che, come tutti i monopoli pubblici è inefficiente e, per di più, gestito secondo criteri fissati dai partiti di governo e dai sindacati;

da ciò discende che le imprese italiane si vedono costrette a pagare premi addirittura doppi rispetto a concorrenti europei come Belgio, Germania e Spagna, a tutto discapito della concorrenzialità dei nostri prodotti,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative concrete per liberalizzare il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla falsariga di quanto è attualmente previsto per l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per le automobili, in modo da aprire il settore al mercato e alla concorrenza, in linea con gli orientamenti dell'Autorità *Antitrust*. In tal modo, infatti, si potrebbe ottenere una maggior efficienza e tariffe più basse per gli imprenditori, ai quali sarebbe garantita da un lato l'opportunità di scegliere la compagnia preferita, e dall'altro la possibilità di cambiarla per una che offra migliori condizioni».

9.4632.6. CASTELLI, MORO, PERUZZOTTI, COLLA, BRIGNONE, ANTOLINI, WILDE, GASPERINI

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30. **Approvato**

(Contributo su pensioni con importo elevato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere – stimato in lire 16 miliardi per il 2000 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 – alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 32.000;
2001: – 30.000;
2002: – 20.000.

30.1000 FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.0.10.

30.1001 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 32.000;
2001: – 30.000;
2002: – 20.000.

30.1002 MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 30. – *1.* A decorrere dal 1° gennaio 2000 per il periodo di due anni sugli importi di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e da qualsiasi altro ente, pubblica amministrazione, organismi istituzionali, casse professionali per quanto attiene pensioni, comprese quelle indennitarie, di benemerenza, complessivamente superiori a dieci volte il minimo pensionistico INPS è dovuto sulla parte eccedente fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo nella misura del 2 per cento. Sulla quota eccedente tale massimale il contributo dovuto è del 5 per cento. Entro sei mesi il Governo è impegnato a presentare una proposta in materia che superi il contributo di solidarietà prevedendo norme che impediscono il formarsi di trattamenti pensionistici superiori dieci volte il minimo INPS.

2. Gli importi di contributi di cui al comma 1 concorrono all'aumento dei minimi di pensione che vengono stabiliti nella misura del 5 per cento per l'anno 2000, e nella misura di un ulteriore 5 per cento per l'anno 2001».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

30.1003 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sostituire le parole: «contributo di solidarietà» *con le seguenti:* «un'imposta addizionale»*; conseguentemente, sostituire le parole:* «è dovuto» *con le seguenti:* «è dovuta». **Respinto**

30.1004 GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «del due per cento» *con le seguenti:* «dell'1 per cento sino a pensioni di importo tra il massimale stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, pari a lire 141.991.000, e 180 milioni di lire, del 2 per cento da 180 milioni a 250 milioni, del 3 per cento per importi superiori ai 250 milioni». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 2.0.3

30.1005 PERA, TONIOLLI, ASCIUTTI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 30-*bis.*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, è sostituito dal seguente:

"2. I progetti di pubblica utilità rientranti nel piano straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, attivati alla data di pubblicazione della presente legge, e mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di dodici mesi, sono prorogabili per due periodi di mesi sei. L'ulteriore fabbisogno economico graverà sulle risorse del Fondo nazionale per l'occupazione"».

30.0.100 MONTAGNINO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 30-*bis.*

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base

di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, per la compensazione dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 12.0.1004.

30.0.101 BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31. **Approvato**

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della nomina. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1º gennaio 2000.

EMENDAMENTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «deve essere effettuato» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge». **Ritirato**

31.500 (Testo corretto) FORCIERI

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32. **Approvato**

(Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: *a)* fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335; *b)* nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Inammissibile**

«1-*bis*. La retribuzione delle due ore di lavoro settimanale compensate come prestazione di lavoro straordinario, di cui agli articoli 63, ter-

zo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234, si intende riferita a dodici mensilità.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.0.10.

32.1000 PALOMBO, PELLICINI, CURTO, PEDRIZZI, MULAS, BONATESTA

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33. **Approvato**

(Norma di trasparenza)

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34. **Approvato**

(Fondi speciali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in

relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.350 miliardi annue. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

EMENDAMENTI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.». **Respinto**

34.1000 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.». **Id. em. 34.1000**

34.1001 NAPOLI Roberto, MUNDI

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i periodi assicurativi anteriori all'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.».

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «lavoratori dipendenti» id. em. 34.1000; seconda parte preclusa

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione numero 2 di cui all'emendamento 2.0.10

34.1002 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Respinto

«Il contributo di cui al comma 2 è prorogabile, per le annualità successive al 2002, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione ai bilanci tecnici ed alle risultanze delle evidenze contabili separate dei rispettivi fondi di cui al comma 1.».

34.1003 TAPPARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1 circa l'applicazione della normativa vigente al 31 dicembre 1999 presso i soppressi fondi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali, dispone misure di razionalizzazione e coordinamento tra le discipline dei fondi di cui al comma 1 e la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria».

34.1004 TAPPARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Respinto

«3-*bis*. Le autorità per l'energia elettrica e per le telecomunicazioni escludono dai costi di produzione delle imprese di loro competenza, ai fini delle determinazioni delle relative tariffe, i maggiori costi di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.3.

34.1005 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35. **Approvato**

(Fondo di previdenza per il clero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: «pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie».

EMENDAMENTO

Sopprimere i commmmi 1, 2, 3 e 4. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

35.1000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36. **Approvato**

(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

EMENDAMENTI

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:* **Respinto**

«*c*-bis) le risorse derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 6».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

36.1002 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nei limiti di un contingente...», *fino alla fine del comma.* **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

36.1000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti». **Respinto**

36.1001 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 36

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Le parole da: «*Dopo l'articolo 36*» a: «istituti pensionistici respinte; seconda parte preclusa

«Art. 36-*bis.*

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. A decorrere dalla data di raggiungimento del limite di età il rapporto di lavoro è trasformato a tempo determinato per la durata contrattualmente pattuita e illimitatamente rinnovabile».

36.0.1000 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Precluso

«Art. 36-*bis.*

1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo l'iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.

2. I relativi contributi previdenziali sono calcolati diminuendo l'aliquota ordinaria in percentuale tale da compensare la mancata percezione del trattamento previdenziale, che risulta incrementato alla base dei contributi versati, anche in eccedenza al quarantesimo anno».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

36.0.1001 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 36-*bis.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i nuovi trattamenti di pensione di anzianità sono calcolati secondo il metodo contributivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate le norme relative al divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi di lavoro».

36.0.1002 GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 36-*bis.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la perequazione automatica relativa alle sole pensioni di anzianità non si applica ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici fino al raggiungimento dei 65 anni di età, per la parte eccedente il doppio del trattamento pensionistico minimo».

36.0.1003 GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 36-*bis.*

1. All'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "per i lavoratori dipendenti iscritti" a: "dell'assicurazione generale obbligatoria" sono soppresse.

2. Le tabelle C e D di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituite dalla seguente:

TABELLA C

ANNO	ETÀ E ANZIANITÀ	ANZIANITÀ
2000	57 e 35	38
2001	57 e 35	38
2002	57 e 35	38
2003	57 e 35	38
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

».

36.0.1004 GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 36-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le parole: "che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni" e il comma 13 è abrogato».

36.0.1005 GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 36-*bis.*

1. Per i lavoratori dipendenti privati, l'indennità di malattia decorre dal sesto giorno di assenza, sempre che questa non sia dovuta a cause di servizio.

2. Per i lavoratori dipendenti pubblici, i primi cinque giorni di assenza per malattia, non dovuta a causa di servizio, non sono retribuiti».

36.0.1006 GRILLO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè agli ufficiali e sottufficiali di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, trasferiti d'autorità trasferite ad una sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza compete, per dodici mesi, in luogo di quelle previste dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, una indennità mensile pari a 30 diarie di missione nella misura intera.

2. Al personale, che trasferisce nelle nuova sede di servizio uno dei familiari conviventi, gli aumenti di cui all'articolo 12 della legge 26 luglio 1987, n. 417, sono raddoppiati.

3. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 12.0.1004.

36.0.1007 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Il servizio prestato in qualità di carabiniere o agente ausiliario in ferma biennale o trattenuto delle Forze di polizia è valido ai fini di quiescenza e di previdenza. La retribuzione spettante è commisurata a quella del carabiniere o agente in ferma quadriennale delle Forze di polizia e deve essere assoggetata alle ritenute assistenziali e previdenziali previste dalla normativa vigente ivi compresa la contribuzione ai fini della indennità di buonuscita. A tal fine l'iscrizione al fondo di previdenza e credito per il personale interessato decorre dalla data di acquisizione della qualifica di cambiamento o agente ausiliario in ferma biennale o trattenuto delle Forze di polizia. La presente disposizione decorre dal 1° settembre 1994».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 12.0.1004.

36.0.1008 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

"*4.* Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto di paracadutista che prestano effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti o svolgono la prescritta attività aviolancistica continuativa presso enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, enti o comandi militari, in funzione di paracadutista".

2. Sono fatti salvi gli effetti economici derivati dalla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, al personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile che ha svolto la prescritta attività aviolancistica fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, si applicano anche al personale delle Forze di polizia che svolge attività aviolancistica analoga a quella prevista per i militari in servizio presso i reparti paracadutisti delle Forze armate».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 12.0.1004.

36.0.1009 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis*.

(Disposizioni riguardanti il personale militare)

1. Alla data di istituzione delle forme di previdenza complementare previste dal comma 20 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse la Cassa ufficiali dell'esercito, di cui alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ed il Fondo previdenza sottufficiali dell'esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 ed alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, con contestuale cessazione della contribuzione da parte degli iscritti.

2. In favore degli iscritti agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto all'importo della prestazione maturata a carico degli enti di cui allo stesso comma alla data di soppressione degli enti medesimi. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, sono erogati al collocamento in quiescenza in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli oneri relativi ai trattamenti calcolati ai sensi del comma 2, restano a carico del bilancio delle rispettive amministrazioni, presso le quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità vanno inoltre imputati i patrimoni attivi e le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonchè il gettito del contributo di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni di cui al comma 2.

5. La gestione dell'assegno speciale degli ufficiali dell'esercito, istituito con legge 9 maggio 1940, n. 371, rimane in vita ad esaurimento. Il beneficio, che resta a carico del bilancio delle rispettive ammini-

strazioni ai sensi e con le modalità di cui al comma 3, compete dal compimento del sessantacinquesimo anno di età nella misura di un quarantesimo rispetto all'intera quota, definita al 1° gennaio 1999 ed annualmente rideterminata sulla base dell'indice dei prezzi di consumo per gli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, per ogni anno di contribuzione versata.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino alla data indicata al comma 1 il premio di previdenza previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1993, n. 930, è concesso al personale avente titolo che cessa dal servizio attivo con diritto a pensione vitalizia.

7. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposzioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 12.0.1004.

36.0.1010 PALOMBO, PELLICINI, MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 36-*bis.*

(Prestito d'onore per il settore della pesca)

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1998, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: "in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili", aggiungere le parole: "o disoccupati"».

36.0.8000 BOSI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Id. em. 36.0.8000**

«Art. 36-*bis.*

(Prestito d'onore per il settore della pesca)

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1998, n. 164, relativo al prestito d'onore, dopo le parole: "in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili", aggiungere le parole: "o disoccupati"».

36.0.8001 GERMANÀ

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Previdenza dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)

1. Nell'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, recante disposizioni su "Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interna", inserire il seguente ultimo comma:

"Le predette assicurazioni sono dovute altresì al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare".

2. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: "agli operai agricoli" aggiungere le seguenti: "ai pescatori assicurati ai sensi della legge n. 250 del 1958"».

36.0.8002 GERMANÀ

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Previdenza dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)

1. Nell'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, recante disposizioni su "Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interna", inserire il seguente ultimo comma:

"Le predette assicurazioni sono dovute altresì al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare".

2. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: "agli operai agricoli" aggiungere le seguenti: "ai pescatori assicurati ai sensi della legge n. 250 del 1958"».

36.0.8003 BOSI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Gestione delle riserve marine)

1. Nella legge n. 979 del 1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare", all'articolo 28, comma 3, è inserita la seguente lettera:

"*i)* tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale".

L'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste e associazioni cooperative della pesca"».

36.0.8004 BOSI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 36-*bis.*

(Gestione delle riserve marine)

1. Nella legge n. 979 del 1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare", all'articolo 28, comma 3, è inserita la seguente lettera:

"*i)* tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale".

L'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste e associazioni cooperative della pesca"».

36.0.8005 GERMANÀ

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 37. **Approvato**

(Mutui con oneri a carico dello Stato)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

All'emendamento 37.1000 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai Comuni, specie di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i Comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico». **Inammissibile**

37.1000/1 GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge.» *aggiungere il seguente periodo:* «Per i mutui a parziale carico dello Stato, le condizioni applicate a seguito della rinegoziazione si applicano anche alle quote di mutuo a carico di soggetti non statali». **Riferito all'articolo 24**

37.1000 PASQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro delle finanze» *inserire le seguenti:* «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti». **Riferito all'articolo 24**

37.1001 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Riferito all'articolo 24**

«2-*bis*. A decorere dal 31 dicembre 2000 è possibile estinguere i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti, contraendo con la medesima un nuovo mutuo alle condizioni di tasso attuale, senza l'onere della penale, o al massimo con una penale ridotta del 70 per cento rispetto a quella prevista dall'articolo 61 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

37.1002 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Riferito all'articolo 24

«2-*bis*. Sono estesi a tutto l'anno 2000 gli effetti della circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 marzo 1999, numero 1, relativa all'estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

37.1003 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Riferito all'articolo 24

«2-*bis*. Il tasso di interesse dei mutui contratti dai comuni e altri enti locali con la Cassa depositi e prestiti in data anteriore al 1° gennaio 1997 come stabilito con decorrenza 1° gennaio 2000 e per il periodo di ammortamento residuo è fissato nella medesima misura praticata per i nuovi mutui concessi dalla medesima Cassa depositi e prestiti dalla data 1° gennaio 2000. La presente disposizione si applica, a richiesta degli enti locali interessati, su ogni tipo di mutuo ancora in ammortamento compresi quelli già oggetto di eventuale rinegoziazione e/o rideterminazione con la Cassa interessata».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

37.1004 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato

(Rimborso dei buoni postali)

1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

«Art. 178-*bis* - *(Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni)* – *1*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro».

EMENDAMENTO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «proprio decreto», *inserire le seguenti:* «sottoposto al parere vincolante delle Commissioni permanenti competenti». **Respinto**

38.1000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE AD UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 38-*bis*.

1. Nei confronti delle società miste costituite ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello della costituzione della società, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si veda la copertura di cui all'emendamento 2.0.3.

38.0.1000 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39. **Approvato**

(Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)

1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente *tranche* di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari in-

ternazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

39.1000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le emissioni di cui al presente comma non possono essere effettuate utilizzando le giacenze di tesoreria degli enti pubblici». **Respinto**

39.1001 MONTAGNINO, BEDIN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le emissioni di cui al presente comma non possono essere effettuate utilizzando le giacenze di tesoreria degli enti pubblici». **Id. em. 39.1001**

39.1002 GRILLO, VENTUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente: **Respinto**

«2. I Consigli di amministrazione degli enti della pubblica amministrazione titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

39.1003 GRILLO, VENTUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Trasformato nell'o.d.g. n. 904

«2. I Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

39.1004 MONTAGNINO, VERALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Trasformato nell'o.d.g. n. 901

«2. I Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide deliberano interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi sono attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

39.1005 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

Respinto

39.1006 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Ritirato

«2-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad anticipare le scadenze di quella parte del debito pubblico per la quale la differenza tra l'interesse in allora promesso e quello corrente moltiplicato per gli anni ancora in essere del titolo del debito pubblico, sia inferiore alla quotazione attuale del titolo».

39.1007 TONIOLLI, ASCIUTTI

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4236-A premesso che:

l'industria nazionale del comparto aerospaziale sta recuperando un ruolo significativo in ambito internazionale, puntando su alcuni centri

di eccellenza tecnologica, con il sostegno essenziale dello Stato per la ricerca, come avviene, in misura peraltro più massiccia, in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea;

nell'ambito delle aree di eccellenza tecnologica che l'Italia ha potuto conseguire, un posto di grande rilievo è stato riconosciuto al programma di sviluppo per il convertiplano BA609-aeromobile di tecnologia innovativa, che lo stesso Ministero dell'industria, nella Relazione sullo stato dell'Industria Aeronautica per il 1998, allegata alla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000, ha definito «di eccezionale valenza tecnologica e rilevanza strategica per la politica industriale del settore»;

i compiti cui sono chiamate le varie Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda la Difesa, la Sicurezza Pubblica, il Controllo del Territorio e dei Mari, la Protezione Civile, il Soccorso, richiedono una crescente valorizzazione delle singole capacità operative, mediante l'ottimizzazione delle risorse disponibili per l'approvvigionamento di mezzi dotati di tecnologie avanzate;

le missioni cui sono chiamate le Amministrazioni competenti, siano esse militari che civili, impongono una crescita della «capacità di rapida dispiegabilità e mobilità, sia sul territorio nazionale, sia fuori area»;

mentre il sostegno del Governo Italiano ai programmi di sviluppo di rilevanza strategica è determinante all'accrescimento del livello tecnologico dell'industria nazionale, i risultati economico-finanziari, ed il mantenimento dei livelli occupazionali possono essere garantiti solo dai volumi produttivi che l'industria è in grado di acquisire, prima sul mercato nazionale, e poi su quello d'esportazione, che notoriamente è fortemente influenzato dalla preventiva adozione del prodotto in sede nazionale,

impegna il Governo affinché:

le Amministrazioni dello Stato interessate ottimizzino l'utilizzo delle risorse assegnate all'acquisizione di nuovi mezzi aerei, orientando le scelte verso mezzi tecnologicamente più avanzati e più idonei a soddisfare le diverse esigenze operative, spesso condizionate sia dalle infrastrutture esistenti che dall'orografia del territorio; a tali esigenze risponde adeguatamente il convertiplano, velivolo innovativo al servizio delle crescenti esigenze di mobilità delle Amministrazioni dello Stato, che con le sue peculiari caratteristiche di aereo con capacità di decollo ed atterraggio verticale, consente di poter soddisfare in modo efficace un più ampio spettro di compiti di istituto.

9.4236.901 (*Già* em. 39.1005) CIMMINO, NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILE

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236-A,

impegna il Governo affinchè:

Non posto in votazione *

i Consigli di amministrazione degli enti titolari di disponibilità liquide possano deliberare interventi di gestione delle medesime disponibilità al fine di aumentarne la redditività e tali deliberazioni siano sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che può avvalersi, ai fini del coordinamento complessivo delle iniziative, del Dipartimento del tesoro. Gli effetti finanziari degli interventi saranno attribuiti agli enti titolari delle disponibilità».

9.4236.904 (*già* 39.1004) MONTAGNINO, VERALDI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 40.

Approvato con un emendamento

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti

all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001, a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate coi decreti di cui al comma 9, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

4. L'assegno di cui al comma 3, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

6. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

7. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti al padre o all'adottante del minore.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

10. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni» *con le seguenti:* «se inferiore a lire 4.500.000, ovvero fino a lire 4.500.000». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.1000 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» *con la seguente:* «0,30». **Respinto**

40.1001 NAPOLI Roberto, MUNDI

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» *con la seguente:* «0,30».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

Le parole da: «Al comma 1» a: «0,30» id. em. 40.1001 seconda parte preclusa

40.1002 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, sostituire la parola: «0,20» *con la seguente:* «0,30».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

Le parole da: «Al comma 1» a: «0,30» id. em 40.1001; seconda parte preclusa

40.1003 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ", nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000," sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno"».

Le parole da: «*Dopo il comma 1*» a: «periodo di un anno» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-*bis*».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «nonchè di quello di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.1004 SELLA DI MONTELUCE, LAURO, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Precluso**

«1-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ", nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000," sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno"».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con un'ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-*bis*».

Al comma 10, dopo le parole: «con esclusione di quello di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «nonchè di quello di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.10.

40.1005 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, MONTELEONE, CUSIMANO, RAGNO, BATTAGLIA, MAGGI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MULAS, CAMPUS

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Precluso**

«1-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ", nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000," sono soppresse. Alla fine del medesimo comma 9, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data della prima iscrizione alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.10.

40.1006 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA, MONTELEONE, CUSIMANO, RAGNO, BATTAGLIA, MAGGI, BUCCIERO, BEVILACQUA, MULAS, CAMPUS

Dopo il comma 2 inserire il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. All'onere derivante, pari a lire 3 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

40.1007 TAROLLI

Al comma 3, dopo le parole: «carta di soggiorno» *inserire le seguenti:* «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno 12 mesi prima del parto,». **Trasformato nell'odg n. 905**

40.1008 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

40.1009 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità», *inserire le seguenti:* «ovvero fruiscano di borse di studio per le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998». **Trasformato nell'odg n. 906**

Inoltre, al medesimo comma 3, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) fruisca di borsa di studio per la quale si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998».

Conseguentemente al comma 1, ridurre, fino a copertura del maggior onere, la riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità.

40.1010 GUBERT

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ogni figlio nato», *inserire le seguenti:* «vivo oppure anche morto, purchè morto naturalmente non per interruzione volontaria della gravidanza». **Respinto**

Conseguentemente al comma 1, ridurre, fino a concorrenza del maggiore onere, la riduzione dello 0,20 per cento.

40.1011 GUBERT

Al comma 3, sostituire la parola: «3 milioni», *con la seguente:* «6.000.000». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

40.1012 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dell'assegno di cui al presente comma è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni: **Respinto**

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre fino a copertura del maggiore onere la riduzione dello 0,20 per cento.

40.1013 GUBERT

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: **Trasformato nell'odg n. 907**

«3-*bis*. Al fine di favorire il processo di deistituzionalizzazione e di limitare il processo di istituzionalizzazione dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti o dei cittadini portatori di *handicap* è istituito in via sperimentale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo fino ad un ammontare massimo di lire 1.000 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Le regioni potranno accedervi mediante appositi progetti-obiettivo, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento e il reinserimento delle persone portatrici di *handicap* o in stato di bisogno sanitario e/o sociale i non autosufficienti nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliere per singolo utente.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 3-*bis*. Il medesimo decreto definisce la composizione delle *equipe* socio-sanitarie nonchè i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi»

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000 – 500.000;
2001 – 1.000.000;
2002 – 1.000.000.

40.1014 TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: **Respinto**

«3-*bis*. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corrisposto per ogni figlio nato un assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale».

Inoltre al comma 4, dopo le parole: «comma 3» *inserire le seguenti:* «e quello di cui al comma 3-*bis*» *e sostituire le parole:* «è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato» *con le seguenti:* «sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre fino a copertura del maggiore onere la riduzione dello 0,20 per cento.

40.1015 GUBERT

Dopo il comma 3, inserire i seguenti: **Inammissibile**

«3-*bis*. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

3-*ter*. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire

60 milioni annue, fino a un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio.

3-*quater*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 3-*ter*.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000 – 1.500.000;
2001 – 1.440.000;
2002 – 1.500.000.

40.1016 TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

Al comma 7, dopo le parole: «carta di soggiorno», *aggiungere le seguenti:* «, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi prima del parto,». **Ritirato**

40.1017 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 8, dopo le parole: «possono essere corrisposti», *inserire le seguenti:* «congiuntamente ai genitori o». **Approvato**

40.1018 GUBERT

Dopo il comma 8, inserire il seguente: **Respinto**

«8-*bis*. Il genitore o il familiare lavoratore, anche adottivo e affidatario, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con *handicap* in situazione di gravità o persona non autosufficiente perchè colpita da malattia cronica e/o malattia mentale, ha diritto ad usufruire di un periodo non inferiore a cinque anni di aspettativa, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita lavorativa, con accreditamento di contribuzione al minimo a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di sostenere e garantire la serenità del contesto e delle relazioni familiari e pertanto integra e non sostituisce le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

40.1019 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 9, dopo le parole: «programmazione economica», *inserire le seguenti:* «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

Respinto

40.1020 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis.* I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

Le parole da: «*Dopo il comma 10*» a: «sono soppressi» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.1021 SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Precluso

«10-*bis.* I contributi di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e quelli di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, dovuti all'INAIL e posti a carico dei datori di lavoro, sono soppressi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione dell'emendamento 2.0.10.

40.1022 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento n. 40.1008.

9.4236.905 (*già* em. 40.1008) VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di discussione della legge finanziaria 2000,

impegna il Governo:

in occasione della lettura della medesima alla Camera, a predisporre misure per includere coloro che fruiscono di borse di studio per

le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale dell'11 settembre 1998 tra i beneficiari delle misure di sostegno alla maternità previste nella legge stessa.

9.4236.906 (*già* em. 40.1010) GUBERT

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 40.1014 ovvero per il sostegno finanziario alle famiglie che assistono gli anziani non autosufficienti.

Non posto in votazione (*)

9.4236.907 (*già* em. 40.1014) BOSI, TAROLLI, D'ONOFRIO, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 40

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Trasformato nell'odg n. 908

«Art. 40-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c*-bis) le spese per la permanenza di persone di età non inferiore a 65 anni in case protette, residenze sanitarie per anziani ed altri istituti similari, che non siano deducibili per altro titolo, per un importo non superiore a lire 4.000.000 annue. La detrazione spetta anche se dette spese siano sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 100.000;
2001: – 100.000;
2002: – 100.000.

40.0.1000 PASQUINI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*-bis), è aggiunta la seguente:

"*l*-ter) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1001 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* oltre lire 30.000.000 e fino a 60.000.000 ..... 32,5".

2. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i soggetti di cui all'articolo 6, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4 del 5, del 6,2 e del 6,6 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7, per il periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2000 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento"».

40.0.1002 TAROLLI, D'ONOFRIO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "lire 9.100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 12.000.000"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1003 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, possono detrarre integralmente dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi d'interpretariato».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.1004 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. All'articolo 5, trentancinquesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli autoveicoli ed i motocicli" sono soppresse le parole da: "d'interesse storico" fino a: "Alfa Romeo"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "I possessori di autoveicoli e motocicli di cui al comma precedente sono tenuti al pagamento di una tassa fissa annua, rispettivamente di lire centomila e lire cinquantamila".

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 2000;
2001: – 2000;
2002: – 2000.

40.0.1005 MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni in materia di svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica: "nel comma 3, primo periodo, tra le parole: "ad esse collegate" e "sono deducibili" sono inserite le seguenti: "ed i crediti non garantiti vantati verso banche residenti nei Paesi non appartenenti all'OCSE, esclusi quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito nel Fondo, nonchè nei Paesi appartenenti all'OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai crediti ivi considerati, il limite dello 0,50 per cento previsto dal citato comma 3 dell'articolo 71 è commisurato al valore di bilancio dei crediti stessi aumentato delle svalutazioni non dedotte nei periodi d'imposta precedenti».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1006 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, il 50 per cento dei proventi realizzati nel periodo 2000-2001 con la vendita di partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il risparmio prevedibile per l'utilizzo di ridu-

zione del debito pubblico per finanziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2001 devono essere cedute tutte le partecipazioni dello Stato in società per azioni».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.1007 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis*.

1. L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento.

3. All'onere si fa fronte con l'aumento proporzionale dell'aliquota dell'imposta sui giochi e le scommesse, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da determinare con decreto del Ministro delle finanze».

40.0.1008 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "lire cinquecentomila" e le parole: "lire trecentomila" sono sostituite dalla seguente: "seicentomila".

Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli olii emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto».

40.0.1009 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Trasformato nell'odg n. 909**

«Art. 40-*bis.*

1. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 59 della legge 30 dicembre 1997, n. 449, è abrogato, fermi restando gli aumenti di aliquota che abbiano decorrenza anteriore al 1° gennaio 2000.

2. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal comma 1, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve provvedere, almeno ogni due anni, alla conseguente variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni».

40.0.1010 NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. I redditi da lavoro dipendente o autonomo sono cumulabili, in deroga a qualsiasi altra disposizione, con i redditi da pensione, per il loro intero ammontare».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.1011 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1012 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Le parole da: «*Dopo l'articolo 40*» a: «nessuna prestazione» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 40-*bis*.

1. In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'istituto non è tenuto a corrispondere nessuna prestazione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.».

40.0.1013 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Precluso**

«Art. 40-*bis*.

1. In alternativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a condizione che le prestazioni a favore del lavoratore in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. In tal caso all'INAIL non è dovuto alcun contributo e l'istituto non è tenuto a corrispondere nessuna prestazione».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55».

40.0.1014 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis*.

1. Per i lavoratori nuovi assunti per l'anno 2000, a condizione che non sostituiscano precedenti lavoratori e che risulti incrementato il numero degli occupati complessivi da parte del rispettivo datore di lavoro, è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali per un periodo di almeno tre anni entro un limite massimo di lire 2.000 miliardi annue».

Conseguentemente, per la copertura, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.1015 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 40-*bis*.

1. Per i lavoratori nuovi assunti per l'anno 2000, a condizione che non sostituiscano precedenti lavoratori e che risulti incrementato il numero degli occupati complessivi da parte del rispettivo datore di lavoro, è concesso lo sgravio dei contributi previdenziali per un periodo di almeno tre anni entro un limite massimo di lire 2.000 miliardi annue».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2000: – 2.000.000;
2001: – 2.000.000;
2002: – 2.000.000

40.0.1016 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Le parole da: «*Dopo l'articolo 40*» a: «proporzionale» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 40-*bis.*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, i soggetti di imposta con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione di imposta pari al 10 per cento dell'imposta del reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo di imposta in cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 15 per cento. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto a carico di ciascun coniuge, la detrazione spetta in misura proporzionale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.2000 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Precluso

«Art. 40-*bis.*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, i soggetti di imposta con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione di imposta pari al 10 per cento dell'imposta del reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo di imposta in cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 15 per cento. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto a carico di ciascun coniuge, la detrazione spetta in misura proporzionale».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.2001 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Le parole da: «*Dopo l'articolo 40*» a: «500.000» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 40-*bis*.

1. I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione non superiore a lire 500.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale.

2. Restano fermi i premi e i contributi, da parte dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.

3. I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 500.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.1017 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Precluso

«Art. 40-*bis*.

1. I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione non superiore a lire 500.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale.

2. Restano fermi i premi e i contributi, da parte dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.

3. I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 500.000».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1018 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Le parole da: «*Dopo l'articolo 40*» a: «capacità motorie» respinte; seconda parte preclusa

«Art. 40-*bis*.

1. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3.

40.0.1019 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Precluso

«Art. 40-*bis*.

1. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 di cui all'emendamento 2.0.10.

40.0.1020 BONATESTA, BORNACIN, FLORINO, MULAS

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 40-*bis*.

1. Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più agevole e sicura la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggior 1970, n. 381, nella stessa misura».

40.0.1021 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI, PORCARI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. L'aliquota IVA per le forniture di gas e telefono è fissata nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1022 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Riferito all'articolo 10**

«Art. 40-*bis.*

1. Il titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 48.000;
2001: – 48.000;
2002: – 48.000.

40.0.1023 LAURO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, le parole: "con l'aliquota del 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con le aliquote del 7 per cento".

2. Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, le parole: "una aliquota media prevista dell'imposta inferiore al 27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una aliquota media dell'imposta inferiore al 20 per cento"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1024 AZZOLLINI, VEGAS

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione delle aliquote impositive)

1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 33 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annue, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annue. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

4. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1999.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2000 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».

Conseguentemente, ridurre il valore degli accantonamenti previsti dalla Tabella C del 50 per cento.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.55.

40.0.1025 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente: **Trasformato nell'odg n. 910**

«Art. 40-*bis.*

(Disposizioni a favore di soggetti portatori di handicap*)*

1. I commi 2, 4 e 7 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico";

"4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esenti dal pagamento dell'imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro";

"7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1, 2 e 3"».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;
2001: – 40.000;
2002: – 40.000».

40.0.1026 PASQUINI

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

considerato che le spese per la permanenza di persone di età non inferiore a 65 anni in case protette, residenze sanitarie per anziani ed altri istituti similari, non godono di alcune agevolazione,

impegna il Governo:

ad introdurre la detraibilità fiscale del 19 per cento su tali spese, almeno fino a 4 milioni annui, anche se sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile.

9.4236.908 (*già* em. 40.0.1000) PASQUINI, ALBERTINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di approvazione della legge finanziaria,

esaminato l'emendamento 40.0.1010,

impegna il Governo

a rivedere i periodici aumenti di aliquote che abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2000, ai sensi del comma 16 dell'articolo 59 della legge 30 dicembre 1997, n. 449.

9.4236.909 (*già* em. 40.0.1010) NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA, CIRAMI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, LOIERO, MISSERVILLE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

considerato che alle persone disabili completamente prive di autonomia e che non possono essere intestatarie di un'autovettura in quanto interdette, non si applicano le agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 8 della legge finanziaria 1998, pur in presenza di reddito imponibile,

impegna il Governo:

ad estendere tale trattamento alle persone che hanno a carico il disabile.

9.4236.910 (*già* em. 40.0.1026) PASQUINI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4236. Emendamento 40.1011 (Gubert)	180	179	001	045	133	090	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4236. Emendamento 40.1013 (Gubert)	176	174	002	044	128	088	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4236. Emendamento 40.0.1005 (Moro e altri)	174	173	000	040	133	087	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4236. Emendamento 40.0.1017 (Prima parte) (Vegas e altri)	169	167	000	038	129	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	
AGOSTINI GERARDO	C	C			
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO		F	F	F	
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	M	M	M	M	
BEDIN TINO	C	F	C	C	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F	F	F	F	
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	
BO CARLO	M	M	M	M	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	
BOCO STEFANO	C	C	C	C	
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	
BOSI FRANCESCO	F	F	F		
BRIGNONE GUIDO	F	F	F		
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	
CADDEO ROSSANO	C			C	
CALVI GUIDO	C	C	C	C	
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	
CAMO GIUSEPPE			C		
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	F	F	F	
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	
CAPONI LEONARDO				C	
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	
CARPI UMBERTO	C	C	C		
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	
CECCHI GORI VITTORIO	C	C			
CIMMINO TANCREDI	C	C	C		
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	
CO' FAUSTO	C	C		C	
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO				F	
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	
CORTIANA FIORELLO	C				
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	
CURTO EUPREPIO	F			F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO			F	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	
DANIELI PAOLO	F	F	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C		
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	
DE CORATO RICCARDO	F	F	F	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C	
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	
DEMASI VINCENZO			F	F	
DE ZULUETA TANA	M	M	M	M	
DIANA LINO	M	M	M	M	
DIANA LORENZO	C	C	C	C	
DI BENEDETTO DORIANO		C	C		
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	
DOLAZZA MASSIMO	M	M	M	M	
DONDEYNAZ GUIDO	C	C			
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO		F	F	F	
D'URSO MARIO	M	M	M	M	
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	
ELIA LEOPOLDO	C	C			
ERROI BRUNO	C	C	C	C	
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	M	M	M	
FISICHELLA DOMENICO	F	F		F	
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	C	C	C	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	C	C	
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	
GASPERINI LUCIANO	F				
GERMANA' BASILIO	F	F	F	F	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	
GIORGIANNI ANGELO	C				
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C	
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	F	F	F	F	
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	
IULIANO GIOVANNI	C	C	C		
JACCHIA ENRICO	C		C	C	
LA LOGGIA ENRICO	F	F	F	F	
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C	
LASAGNA ROBERTO	F	F	F	F	
LAURIA BALDASSARE			C	C	
LAURO SALVATORE	F	F	F	F	
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C	
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	
LO CURZIO GIUSEPPE		C	C	C	
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C	
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	M	M	M	M	
MACERATINI GIULIO	F			F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	
MAGGI ERNESTO	F	F	F	F	
MAGGIORE GIUSEPPE	F	F			
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	F		F	
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	
MANCONI LUIGI	C	C	C		
MANFREDI LUIGI	F	F	F	F	
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M	
MANIS ADOLFO	C	C	C	C	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
MANTICA ALFREDO	F	F		F	
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C	
MARINI CESARE	C		C	C	
MARINO LUIGI	C	C	C	C	
MARRI ITALO	F	F	F	F	
MARTELLI VALENTINO	M	M	M	M	
MASULLO ALDO	C	C	C	C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA		C		C	
MELE GIORGIO	M	M	M	M	
MICELE SILVANO	C	C	C	C	
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	
MISSERVILLE ROMANO			C	C	
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	M	M	M	
MONTELEONE ANTONINO	F	F		F	
MONTICONE ALBERTO	C	A	C	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	
MORO FRANCESCO	F	F	F	F	
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C	
NAVA DAVIDE	C	C	C	C	
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	
NOVI EMIDDIO	F	F			
OCCHIPINTI MARIO	C	A	C	C	
PACE LODOVICO	F	F	F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	
PALOMBO MARIO			F	F	
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	
PAPINI ANDREA	M	M	M	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	A	C	C	C	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	
PASQUALI ADRIANA	M	M	M	M	
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	
PASSIGLI STEFANO	C	C	C	C	
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	C	
PELLICINI PIERO	F	F	F	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	R	
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	C	
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	
PINGGERA ARMIN	F	F	C		
PINTO MICHELE	C	C	C	C	
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	
POLIDORO GIOVANNI	C	C	F	C	
PREDA ALDO	C	C	C	C	
RESCAGLIO ANGELO	F	F	C	C	
RIPAMONTI NATALE	C		C	C	
RIZZI ENRICO			F	F	
ROBOL ALBERTO	M	M	M	M	
ROCCHI CARLA	C	C	C	C	
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M	
RONCONI MAURIZIO	F	F			
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C	
SALVI CESARE	M	M	M	M	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	
SARTO GIORGIO	C	C	C	C	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	M	M	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	C	C			
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F		F	F	
SEMENZATO STEFANO	M	M	M	M	
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F		F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	C	C	C	
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F		
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C	
TAROLLI IVO	F	F	F	F	
TERRACINI GIULIO MARIO	F	F	F		
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	C	F	
TIRELLI FRANCESCO	F	F	F		
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	
TONIOLLI MARCO			F		
VALLETTA ANTONINO	F				
VEDOVATO SERGIO		C	C	C	
VEGAS GIUSEPPE		F	F	F	
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	C	C	C	
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	
VISENTIN ROBERTO	F		F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	

Seduta N. 0711 del 10-11-1999 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
VOLCIC DEMETRIO	M	M	M	M	
WILDE MASSIMO	F	F	F		
ZANOLETTI TOMASO		R	F		
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M	
ZILIO GIANCARLO	C	F	C	C	

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 9 novembre 1999, il senatore Biasco ha comunicato di entrare a far parte, come indipendente, del Gruppo Centro Cristiano Democratico.

Interpellanze

SERVELLO, MANTICA, PASQUALI, BEVILACQUA, COLLINO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che la disciplina del registro dei revisori contabili è stata introdotta nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto legislativo n. 88 del 1992 recante «Attuazione della direttiva n. 84/253/Cee relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»;

che, successivamente, la legge 13 maggio 1997, n. 132, indicendo la prima sessione d'esame, ha dettato nuove norme in materia di accesso al registro dei revisori contabili; in particolare l'articolo 6 del provvedimento prevede l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili per «coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali»;

rilevato:

che le norme sopra citate rappresentano l'una – decreto legislativo n. 88 del 1992 – l'istituzione del registro dei revisori contabili, mentre l'altra – legge n. 132 del 1997 – l'indizione della prima sessione d'esami e quindi, non possono che essere lette in modo coordinato, costituendo la seconda la prima applicazione della norma istitutiva;

che dall'esame degli articoli che in entrambi i testi di legge disciplinano il diritto di esonero dalla prova d'esame (articolo 6, comma 2, legge n. 132 del 1997, e articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 88 del 1992) emerge che questo diritto sorge al momento del superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione; tuttavia, mentre la norma del 1992, istitutiva del registro dei revisori, attribuisce tale diritto anche ai professionisti le cui sessioni d'esame erano in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, quella del 1997, indicente la prima sessione d'esami per i revisori, omette tale riferimento;

che la sessione 1996-97 per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è stata l'ultima che permetteva l'accesso all'albo per quanti erano privi di diploma di laurea; appare pertanto chiara la volontà del legislatore del 1992 di voler garantire l'iscrizione al registro dei revisori contabili anche a questi soggetti che altrimenti, pur in possesso di valido titolo per l'esercizio della professione contabile, avrebbero dovuto necessariamente conseguire un diploma di laurea con un così ingente

dispendio di tempo e di danaro da mettere in condizione di rinunciare alla carriera professionale;

considerato:

che, inspiegabilmente, nello svolgimento della sessione d'esami 1996-97 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri del collegio di Milano e Lodi, pur avendo regolarmente avuto inizio, tale sessione, il 30 novembre 1996 con gli iscritti, le prove orali sono state convocate solamente a partire dal 1° settembre 1997, ben oltre, cioè, la data del 22 maggio 1997 prevista dall'articolo 6 per il diritto d'esonero (quando invece in tutti gli altri collegi d'Italia le stesse si erano concluse entro tale termine);

che non è chiaro per quale motivo il legislatore del 1997 non abbia previsto l'esonero anche per i soggetti le cui sessioni d'esame erano in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento; si rende necessario un certo sforzo d'immaginazione per supporre la manifesta volontà di mettere in atto una discriminazione di tale portata all'interno di una medesima classe di soggetti (coloro i quali hanno partecipato alla sessione d'esame 1996-97 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e p.c.), consentendo solo ad alcuni di questi la possibilità di accedere al registro dei revisori contabili sulla base della mera circostanza di fatto che per alcuni la stessa sessione d'esami cui avevano partecipato si era conclusa entro il 22 maggio 1997 mentre per altri, meno fortunati, si era andati oltre tale data;

che la discriminazione di cui sono oggetto i ragionieri abilitati nella sessione 1996-97 presso il collegio di Milano e Lodi assume una doppia e gravissima valenza: in primo luogo perché costoro non possono ottenere, al pari di colleghi di altri collegi abilitati nella medesima sessione d'esami ma giudicati da commissioni più celeri, l'iscrizione automatica al registro dei revisori; in secondo luogo poiché, anche se iscritti all'albo dei ragionieri, il loro titolo di studio non è più idoneo all'ammissione all'esame dei revisori per cui è richiesto invece il diploma di laurea; è comprensibile che la necessità di conseguire un titolo universitario, quale requisito per poter esercitare la professione, possa rappresentare per molti un ostacolo tanto insormontabile da ingenerare la radicale scelta di abbandonare la professione chiudendo gli studi professionali;

che tutto ciò è intollerabilmente ingiusto oltre che iniquo, considerato che questi soggetti, qualora non decidessero di chiudere anzitempo la carriera professionale, saranno destinati ad un ruolo di professionisti dimezzati in quanto non saranno in grado di competere, senza colpa alcuna, con quanti hanno potuto iscriversi al registro dei revisori contabili; tanto più se si tiene conto degli indirizzi delle norme successivamente emanate o di prossima pubblicazione le quali attribuiscono alle revisioni una sempre maggior rilevanza a scapito delle restanti professioni contabili,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo, considerata anche l'evidente incostituzionalità dell'articolo 6 della legge n. 132 del 1997, per violazione degli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione, intenda intervenire con urgenza per eliminare l'ingiusta disparità di

trattamento a cui sono soggetti i giovani ragionieri iscritti al collegio di Milano e Lodi, in forza della sessione d'esame 1996-97, consentendo loro l'accesso al registro dei revisori contabili con esonero alla prova d'esame, annullando il rigetto e accogliendo le domande d'iscrizione presentate.

(2-00951)

BONFIETTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Considerato:

che il sindaco del comune di Imola ha espresso forte contrarietà per le ventilate intenzioni della divisione Cargo – Bacino logistico Centro Nord – delle Ferrovie dello Stato di concentrare nell'interporto di Bologna il massimo dei trasporti di argilla e feldspato per l'industria ceramica, con il previsto smistamento giornaliero dall'interporto Bologna ad Imola e Faenza di un quantitativo di 200.000 tonnellate/annuo minime, corrispondenti ad un incremento di 7.000 movimenti di camion sulla già satura rete viaria Bologna-Imola;

che il comune di Imola è fortemente impegnato nel tentativo di promuovere una politica di sviluppo del traffico su rotaia, per evidenti ragioni economiche e di salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei cittadini, progettando proprio in collaborazione con le Ferrovie dello Stato l'apertura di un nuovo scalo merci,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per evitare che una divisione delle Ferrovie dello Stato sostenga soluzioni in contrasto con altre dello stesso ente e contro gli orientamenti dell'amministrazione locale, di grave danno per l'assetto complessivo del territorio.

(2-00952)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPALDI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel centro storico di Sutri (Viterbo) sorge una struttura denominata «ex lavatoio», oramai parte integrante del paesaggio urbano;

che all'interno di tale costruzione, realizzata durante il ventennio fascista, che architettonicamente ne riproduce il gusto e lo stile, sono collocate delle vasche medioevali che fino a qualche anno fa svolgevano la funzione di lavatoio pubblico da cui deriva il nome dell'intera struttura;

che l'immobile è sottoposto ai vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939;

che le condizioni del fabbricato sono fatiscenti ed il suo uso è stato interdetto;

che nel giugno del 1998 il consiglio comunale di Sutri ha approvato un progetto di consolidamento e recupero funzionale della struttura da destinare ad ostello della gioventù;

che il primo stralcio di detto progetto esecutivo, dopo averne verificato la compatibilità ed ottenuti i necessari pareri, è stato approvato nell'ottobre del 1998 ed in parte finanziato dalla Fondazione Banco di Roma e prevedeva il consolidamento della struttura;

che, a seguito delle elezioni comunali del novembre 1998, il consiglio comunale di Sutri ha deciso, a maggioranza, di revocare la delibera di approvazione del progetto di consolidamento e recupero dell'immobile, prevedendo la demolizione dell'edificio e mantenendo la collocazione delle vasche nell'area di sedime;

che il piano regolatore generale del comune di Sutri non prevede nel centro storico, in assenza di piano particolareggiato, interventi di demolizione senza ricostruzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, tramite la competente soprintendenza, non si intenda agire immediatamente per evitare che di fatto vengano eluse le attività di vigilanza su un immobile che, essendo sottoposto ai vincoli previsti dalla legge n. 1089 del 1939, può trovare parere favorevole alla demolizione soltanto dopo il formale declassamento rispetto alla attività di tutela. (4-17104)

CAPALDI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che il signor Ilario Morroni, nato a Ronciglione (Viterbo) il 17 luglio 1940, titolare di pensione ed indennità di accompagnamento, con totale incapacità di deambulare, ha ricevuto con raccomandata espresso del 27 maggio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Direzione centrale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, Divisione 10, l'invito a tenersi a disposizione nella mattina del giorno 29 giugno 1999 per essere sottoposto, presso il proprio domicilio, alla visita di verifica per poter usufruire dei benefici di invalidità civile ai sensi della legge 26 luglio 1983, n. 291, dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425, dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che nella mattinata del 29 giugno 1999, fino alle ore 14 ed in compagnia della sorella, il signor Morroni ha inutilmente atteso la visita di accertamento preannunciata ed è rimasto, data l'assoluta impossibilità di muoversi da solo, in casa per la parte restante della giornata senza neppure la possibilità di aprire la porta ad eventuali visitatori (che non si sono presentati) non avendo personale di assistenza;

che in data 10 settembre 1999, con nota degli stessi uffici del Ministero del tesoro che avevano anticipatamente annunciato la visita di verifica per la mattinata del 29 giugno 1999, veniva comunicata al signor Morroni la sospensione delle provvidenze economiche di invalidità civile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non essendosi presentato alla visita disposta per il giorno 29 giugno 1999 presso la commissione medica di verifica di Viterbo al fine di accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire dei benefici di godimento;

che gli uffici del Ministero del tesoro di Viterbo, a seguito di richiesta di notizie da parte dei parenti dell'interessato, avrebbero comunicato che la commissione medica si sarebbe recata presso l'abitazione del signor Morroni alle ore 16,35 del pomeriggio del giorno 29 giugno 1999;

che ci si trova di fronte ad un caso di assoluta gravità in quanto la sospensione delle provvidenze ha comportato per l'interessato un gravissimo stato di *stress*;

che l'INPS potrà provvedere ad un eventuale ripristino del trattamento economico soltanto nei mesi di febbraio-marzo 2000;

che il sistema burocratico attivato per una procedura legittima, la verifica delle condizioni per usufuruire di pensione di invalidità ed accompagnamento, si è nei fatti rivelato una beffa ed un danno nei confronti di un cittadino colpito da una malattia irreversibile, rimasto a disposizione con la necessaria assistenza nelle ore della giornata comunicategli;

che il comportamento burocratico e senza senso messo in atto nei confronti del signor Morroni, coinvolge negativamente l'immagine ed il ruolo del Ministero del tesoro destando seri dubbi sulle capacità di autoriforma di un sistema che nel passato si è fatto deridere per le concessioni delle pensioni facili ed oggi mostra tutta la sua inaffidabilità colpendo i più deboli ed indifesi,

l'interrogante chiede di conoscere:

tramite quali strumenti si intenda censurare e correggere l'atteggiamento messo in atto nei confronti del signor Morroni che – essendo ora privo dei mezzi economici di sostentamento grazie alla brillante trovata di un gruppo di burocrati – ha perso anche la tranquillità di una esistenza peraltro già difficile;

se il Ministro in indirizzo non intenda scusarsi a nome dell'intera amministrazione del Tesoro per un episodio non certo edificante.

(4-17105)

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la fusione di Agip Petroli con la Italiana Petroli comporta una riorganizzazione della rete produttiva e commerciale con la determinazione di esuberi per i quali è intercorso un accordo sindacale con le organizzazioni di CGIL-CISL-UIL dei chimici;

che tale riorganizzazione commerciale inciderà in particolare sulla rete di vendita indiretta, la quale si compone attualmente di circa 50 agenzie commerciali (agenti di commercio) sparse nel territorio nazionale le quali operano in esclusiva con Agip Petroli da 20-30 anni con un numero complessivo di dipendenti di circa 600 unità;

che, per effetto della riorganizzazione testè menzionata, si stanno determinando nelle agenzie commerciali degli esuberi in tutto il paese, nonostante che le strutture in questione facciano registrare indici di professionalità e di produttività elevati;

che ai dipendenti delle agenzie Agip Petroli si applicano le normative contrattuali dei lavoratori del commercio, per i quali, a differen-

za di quanto avviene nell'industria, non è prevista la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali;

che, in particolare, nella regione Sardegna operano due agenzie commerciali, di cui una sull'area Cagliari-Oristano, con 9 occupati, l'altra sull'area di Sassari e Nuoro, con 10 occupati, con una età compresa tra i 33 e i 55 anni d'età;

che la eventuale chiusura delle agenzie creerebbe serie difficoltà di ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici, perchè nella regione i tassi di disoccupazione sono elevatissimi e per giunta non sarebbe possibile attivare l'istituto della mobilità nè utilizzare forme di assunzione quali i contratti di formazione lavoro per l'età avanzata delle persone di cui sopra,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sta avvenendo a pregiudizio dei lavoratori in argomento e quali iniziative intenda assumere per scongiurare il licenziamento di centinaia di lavoratori nel paese.

(4-17106)

FLORINO – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. – Premesso:

che sono state denunciate pesanti irregolarità nella «malagestione» della facoltà di scienze nautiche di Napoli, a carico del rettore, professor Gennaro Ferrara;

che si è esposto in tal senso un ordinario interno alla suddetta facoltà, Lorenzo Mirabile, il quale ha pubblicamente dichiarato lo stato di inefficienza in cui versa attualmente l'Istituto di scienze nautiche a causa di una piena presa di potere assunta da una parte del corpo docente (capeggiata dal rettore), con la relativa adozione di innumerevoli irregolarità tecniche e giuridiche, compiute nel corso degli anni;

che questi si appellerebbe, in primo luogo, al ripristino dell'osservanza e del rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), in materia di «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

che, infatti, sembrerebbe che nel corso del suo rettorato il professor Ferrara abbia costantemente e deliberatamente escluso dalle decisioni importanti, relative alla facoltà, l'intero corpo accademico (o «assemblea», così come definita all'interno del suddetto istituto), adottando un tipo di politica decisamente «oligarchica»;

che, inoltre, sembrerebbe che lo stesso rettore si sia arrogato illegalmente il diritto-potere di destituire un direttore di istituto e di nominarne un altro a suo piacimento, senza preoccuparsi di interpellare i consigli di istituto, contravvenendo a quanto stabilito all'articolo 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

che, viceversa, sembrerebbe che l'operato del professor Ferrara sia pienamente condiviso dal Ministro in indirizzo, il quale, lo scorso 5 agosto ha decretato la «tanto auspicata» (dal professor Ferrara) annessione dell'ISEF all'Istituto di scienze nautiche, tramite l'istituzione della facoltà di scienze motorie;

che tale decisione sembrerebbe aver rappresentato un'ulteriore prevaricazione da parte del rettore, il quale non si è minimamente preoccupato di affrontare una scelta di tale importanza con la collaborazione di tutto il corpo accademico dell'Istituto, che si è trovato (solo a posteriori) messo di fronte ad un dato di fatto e cioè alla «sparizione» della facoltà di scienze nautiche, anche se formalmente definita in termini di «trasformazione» della facoltà;

che, di fatto, il consiglio non sembrerebbe aver mai espresso la necessità di un riequilibrio dell'offerta universitaria, né tantomeno l'utilità di un accorpamento, alquanto singolare, tra l'Istituto navale e l'ISEF;

che non si riescono a comprendere le ragioni per le quali il rettore si sia preoccupato di far proliferare le facoltà senza dapprima adempiere alle proprie funzioni primarie (previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dallo statuto della facoltà sottoscritto dal professor Ferrara) di indubbia utilità organizzativo-funzionale, come, per esempio, la creazione di Dipartimenti, come del resto accade in qualsiasi facoltà che si rispetti;

che, senza andare così lontano, sono da considerare le intollerabili condizioni in cui gli studenti della facoltà in questione, gestita (con compiacenza) dal professor Ferrara, hanno svolto e continuano a svolgere le lezioni: nei cinema, senza servizi igienico-sanitari adeguati e senza laboratori;

che, per altro, a tutt'oggi – stranamente – sembrerebbe non essere stata ancora ufficialmente resa pubblica la convenzione stipulata con la facoltà di medicina;

che il professor Mirabile, nella sua denuncia, oltre a sottolineare le numerose «violazioni delle legge» operate in seno all'istituto (provocandone la sua distruzione), ha chiaramente manifestato i suoi sospetti rispetto all'operato del rettore, riconoscendolo come finalizzato ad interessi puramente personali e strettamente connessi alla presunta candidatura del professor Ferrara come senatore della Repubblica nella tornata elettorale del 2001 nello stesso partito del Ministro dell'università;

che, infine, andrebbe ricordato e recuperato il valore storico-nazionale rivestito da una facoltà come appunto quella di scienze nautiche a Napoli;

che, in ogni caso, non è assolutamente accettabile che si sia proceduto a decidere le sorti di una facoltà tra le più rare nel mondo, senza l'intervento e la supervisione degli organi preposti a ciò,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto sopra evidenziato risponda al vero;

se si concordi con un tipo di gestione in completa inosservanza del dettato normativo vigente e, quindi, dell'intero corpo accademico e degli organi in indirizzo;

infine, per quali ragioni il Ministro in indirizzo abbia ritenuto opportuno allinearsi alla volontà del singolo rettore e/o di pochi docenti nel prendere decisioni importantissime inerenti il destino della facoltà in oggetto.

(4-17107)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che, come noto, a Napoli la «questione degli sfratti» è esplosiva e coinvolge migliaia di famiglie;

che tale situazione (già di per sé grave) è complicata dalle numerose irregolarità formali e sostanziali denunciate dai cittadini in seno ai provvedimenti di sfratto;

che, per altro, la drammaticità di tale problematica è stata chiaramente riconosciuta dal legislatore e recepita, quantomeno nell'essenza, dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, recante «Disposizioni in materia di locazioni e di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»;

che, infatti, nel dettaglio, l'articolo 6 della suddetta legge dispone, qualora ricorrano determinate condizioni, il differimento dei termini per l'esecuzione degli sfratti fino ad un massimo di diciotto mesi;

che, a Napoli, risulterebbero presentate oltre tremila istanze ai sensi del citato articolo 6;

che, però, sembrerebbe che, per gran parte dei provvedimenti sino ad oggi adottati, il tempo concesso per il differimento dei termini dello sfratto non superi le poche settimane, pur in presenza dei requisiti (stabiliti dalla suddetta legge), validi ai fini di un differimento a tempi più lunghi;

che, purtroppo, esistono di fatto dei casi-limiti, di estrema gravità (sia per motivi di salute che finanziari), per cui un differimento di poche settimane serve a ben poco e sicuramente non arreca alcun concreto beneficio a salvaguardia di quelle persone o famiglie, sottoposte a provvedimento di sfratto, sprovviste di una qualunque alternativa se non quella di «andare a dormire per strada»;

che, come emerso da alcune fonti, sembrerebbe che per i provvedimenti di cui sopra vengano utilizzati programmi computerizzati;

che, di conseguenza, la determinazione della data di esecuzione avverrebbe senza una adeguata e puntuale valutazione dei contenuti delle singole richieste e, quindi, delle specifiche circostanze esistenti, in violazione dello spirito e della lettera della legge n. 431;

che, quindi, sembrerebbe che ad un atteggiamento di indifferenza e di evidente sottovalutazione, assunto sia dagli uffici direttamente preposti che dalle autorità e dagli organi competenti, delle drammatiche condizioni in cui versano alcuni richiedenti si aggiunga una deliberata volontà di sostituirsi al legislatore mediante «libere e soggettive» interpretazioni della norma;

che, rispetto a quanto sopra riportato, a Napoli e provincia si è determinata una situazione di forte tensione alla quale è necessario porre rimedio al più presto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero che per la maggior parte delle richieste di differimento dei termini di sfratto, a tutt'oggi accolte, sia stato concesso un periodo massimo di sole poche settimane;

se risulti che per la determinazione delle date di esecuzione vengano utilizzati programmi computerizzati e che, di conseguenza, le esecuzioni risulterebbero tutte concentrate in pochissime date;

se non si ritenga grave e perseguibile la presunta omissione di precise valutazioni delle condizioni del singolo richiedente, come imposto dalle disposizioni normative vigenti in indirizzo;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per regolarizzare la procedura dei provvedimenti di sfratto e di differimento dei termini, questione vitale ed improcrastinabile soprattutto per una città come Napoli.

(4-17108)

RESCAGLIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che, da tempo, va riducendosi il numero degli ausiliari dell'Arma dei carabinieri, al punto da impedire l'intervento delle piccole stazioni, specie nel Nord, che operano in paesi già colpiti da gravi problemi di sicurezza, specie ad opera di drogati e piccoli delinquenti, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per fronteggiare tale preoccupante fenomeno.

(4-17109)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri della giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso:

che di recente è stata approvata la legge 28 luglio 1999, n. 266, il cui articolo 12 contiene la delega al Governo per il riordino del personale dell'amministrazione penitenziaria;

che, contestualmente, le commissioni permanenti I e III del Senato, in seduta congiunta, hanno approvato una risoluzione (n. 0/3919/31 1 e 3) con la quale hanno impegnato il Governo «a mantenere, fino alla emanazione dei decreti legislativi di cui al già citato articolo 12, comma 1, della legge n. 266 del 1999, per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'amministrazione penitenziaria, il trattamento giuridico ed economico già in godimento;

che l'amministrazione penitenziaria non ha ritenuto, a tutt'oggi, di applicare il regime transitorio, conseguente all'abrogazione dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, assumendo che, in attesa della nuova normativa, trovano applicazione le disposizioni del pre-vigente regime;

che nessun effetto hanno sortito i ripetuti solleciti ad adempiere, da parte delle organizzazioni sindacali, mentre perdurano interpretazioni discrezionali e ondivaghe della normativa di supplenza legislativa;

che tale stato di cose ha determinato una situazione inaccettabile per quanto concerne il trattamento del personale direttivo e dirigente dell'amministrazione penitenziaria, con la contemporanea applicazione di istituti derivanti dell'*ex* articolo 40 della legge n. 395 del 1990 e di altri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri;

che tale commistione, giuridicamente insostenibile, sta creando, sul piano pratico, una situazione di incertezza e di confusione, poichè i riferimenti normativi e regolamentari, di volta in volta adottati, inseriscono regimi assolutamente diversi per quanto concerne istituti fonda-

mentali quali l'orario di lavoro, le assenze, i trasferimenti e gli inquadramenti, il lavoro straordinario, eccetera,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare per ripristinare un clima di serenità ed una situazione di irrinunciabile chiarezza all'interno dell'amministrazione penitenziaria nonchè per dare esito all'impegno assunto in Senato dal Sottosegretario al tesoro, onorevole Macciotta.

(4-17110)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. – In merito alla denuncia per occultamento di cadavere di una donna rom, vedova, che, in fuga dal Kosovo, con 4 bambini, ha assistito durante la traversata alla morte per assideramento del figlio di due mesi e lo ha seppellito sulle rive del mare appena sbarcata in Puglia, con un gesto di naturale e antica pietà; la donna rom, già provata in modo drammatico deve ora subire il processo, la restrizione della libertà, la separazione dai figli, rischiando il rinvio in Kosovo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare perchè a questa donna venga offerto sostegno e asilo anzichè la condanna per un reato che soltanto una cultura giuridica intollerante può definire tale.

(4-17111)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nell'ottobre del 1962 (durante la «crisi» dei missili russi a Cuba) il Pentagono ipotizzò due eventuali risposte belliche sovietiche in qualche zona «limitata e decentrata» rispetto al continente europeo;

che una delle due zone fu individuata in Sicilia nella zona orientale, sull'asse Augusta-Siracusa (per la presenza della flotta americana nel Mediterraneo e della zona industriale, come obiettivo militare secondario);

che durante il ventennio successivo, e con uno scenario politico-militare mutato, è stato sottratto all'uso pubblico il costone dei Monti Climiti, che sovrasta la zona industriale, mentre tutta la zona è stata interamente militarizzata con divieto di ogni presenza estranea; è stato imposto il divieto assoluto di avvicinarsi all'area, di fotografare o fare riprese cinematografiche; per anni sono andati avanti lavori di sbancamento, aperture di ampie strade per mezzi pesanti; vi sono stati quotidiani sorvoli ed atterraggi di elicotteri con personale ed ufficiali Nato ed Usa per controllare l'esecuzione dei lavori e le installazioni tecnologiche molto sofisticate;

che nell'ottobre del 1983 furono installati a Comiso gli euromissili Pershing e Cruise, fu potenziata la base aerea di Sigonella, fu installata la rete radar a Testa dell'Acqua nonchè quella della punta sud in territorio di Pachino;

che mai è stata data, dal Governo, risposta a numerose interrogazioni presentate su questi temi,

si chiede di sapere essendo emersa, durante il dibattito al Senato, l'assoluta certezza dell'esistenza di bombe nucleari sul territorio italiano, essendo stata riconosciuta, su richiesta di Rifondazione Comunista e di altri gruppi, l'ufficialità della loro presenza nelle basi di Aviano e Ghedi, essendo certo, in base ad analisi ed informazioni di centri di studi strategici, che la presenza delle bombe nucleari sul territorio italiano riguarda anche altri siti – se fra gli altri siti, non vi sia anche il territorio di Siracusa, come si evince da dati molto credibili e fondati.

(4-17112)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che Pietro Pedalino, detenuto nel carcere di Novara, era stato trasferito, a causa delle gravi condizioni di salute, all'ospedale Maggiore della città; poco dopo il suo arrivo al nosocomio è deceduto;

che le cause della morte sono state imputate in un primo tempo ad un'ulcera duodenale perforata con peritonite, ma i familiari reputano che le cause siano da ricercare nelle lesioni provocate dalle percosse che Pietro Pedalino ha subito dagli agenti della polizia durante l'arresto;

che è stata disposta l'autopsia che dovrà accertare le cause della morte; il legale della famiglia, inoltre, ha avanzato una serie di richieste che la procura deve vagliare per accertare la dinamica dei fatti: gli orari di fermo, di arresto, eccetera, oltre alla nomina di un perito di parte,

si chiede di sapere se non si reputi necessario disporre una ispezione per accertare quali siano state le vere cause della morte del detenuto Pietro Padalino.

(4-17113)

BIANCO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che nel corso degli anni '80 e primi anni '90 le normative in materia vitivinicola prevedevano l'imposizione della distillazione obbligatoria del vino da tavola in riferimento a dati produttivi annuali elaborati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

che tale imposizione diventava sempre più onerosa ed insopportabile per i produttori vitivinicoli sia privati che inseriti in organismi cooperativi, che riuscivano a commercializzare tutta la loro produzione dovendo, nel caso, ricorrere alla «cessione d'obbligo»;

che dal 1989 l'Ispettorato repressione frodi ha iniziato a perseguire coloro che si rifiutavano di distillare perchè non disponevano di prodotto e ciò ha generato proteste e manifestazioni di piazza da parte dei vitivinicoltori a causa della comminazione di pesanti sanzioni;

che dal 1993, di fatto, prendendo atto che tale imposizione era assunta ed ingiustificata rispetto alla reale situazione di mercato, la distillazione obbligatoria non è stata più attuata;

che, nonostante la sospensione dell'obbligo a distillare, l'Ispettorato repressione frodi, in particolare quello di Conegliano (Treviso), ha continuato a perseguitare i vitivinicoltori privati arrivando a sottoporre a pignoramento mobiliare gli stessi per sanzioni non pagate;

che in questi giorni, nella provincia di Treviso, si sono verificate situazioni spiacevoli in occasione di visite effettuate da funzionari dell'Ispettorato frodi di Conegliano in aziende inadempienti alla distillazione, per sollecitare il pagamento delle sanzioni e ventilando l'asportazione dei beni mobili già pignorati e non venduti nelle aste già effettuate;

che da quanto risulta, in data 5 novembre 1999, negli uffici dell'Ispettorato repressione frodi di Conegliano, un vitivinicoltore è stato pubblicamente intimidito da un funzionario che ha minacciato il sequestro del vino della sua azienda perchè il titolare non aveva pagato le sanzioni comminategli per la mancata distillazione pur essendogli già stati pignorati beni mobili;

che tale situazione si verifica solo nei confronti di piccoli produttori vitivinicoli privati pur risultando, all'interrogante, inadempienti alla distillazione obbligatoria anche decine di cantine sociali cooperative del Veneto nei confronti delle quali non risulta disposta alcuna sanzione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi di Roma;

considerato che l'Unione europea non ha mai comminato alcuna sanzione all'Italia per la mancata distillazione del vino per le quantità imposte annualmente e che pertanto risultano ingiustificate le sanzioni imposte ai produttori vitivinicoli sin dal 1989,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per accertare e perseguire i comportamenti intimidatori assunti dai funzionari dell'Ispettorato frodi di Conegliano ai danni di produttori vitivinicoli;

se non si ritenga di procedere all'emanazione di specifici provvedimenti che prevedano la decadenza e l'estinzione di tutte le ordinanze ed ingiunzioni, nonchè delle relative sanzioni a carico dei vitivinicoltori, e pongano, così, fine agli inutili contenziosi che sono pendenti da quasi dieci anni e che, oramai, rappresentano una inutile voce di costo, non solo per i vitivinicoltori interessati, ma anche, e soprattutto, per i contribuenti.

(4-17114)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia*. – Premesso:

che il collegio ispettivo, disposto a seguito anche dei numerosi atti di sindacato ispettivo dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con apposito decreto del 28 luglio 1999 e con il compito di procedere ad un'indagine in ordine alle regolarità formali, sostanziali e procedurali dei concorsi interni per titoli e colloqui espletati dall'ASI nel 1998 a completamento dell'inquadramento del personale ha terminato i suoi lavori nei termini prescritti, producendo un circostanziato rapporto corredato da relativi documenti ed atti;

che le risultanze del collegio ispettivo, che sono allo stato attuale anche all'attenzione del dirigente generale preposto al servizio per lo sviluppo della ricerca di cui all'atto di sindacato ispettivo n. 4-16951, a

quanto è dato di sapere, porrebbero in evidenza numerose irregolarità commesse dai vertici dell'ASI e dalla commissione esaminatrice nell'espletamento dei concorsi, di rilevanza tale da comportare l'annullamento delle procedure concorsuali e di tutte le deliberazioni conseguenti assunte dall'ASI in materia di personale;

che i vertici dell'ASI nel frattempo non solo continuano con disinvoltura ad assumere personale a tempo determinato e ad acquisire consulenze con elevati emolumenti, secondo quanto rilevato in precedenti atti di sindacato ispettivo (interrogazioni 4-16815 e 4-16988), ma, quel che è più grave, stanno procedendo alle nomine dei dirigenti da allocare nella struttura organizzativa approvata dal consiglio d'amministrazione dell'ASI il 29 ottobre 1998 tenendo conto proprio degli esiti del concorsi oggetto di inchiesta da parte del Ministero vigilante e suscettibili di annullamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro vigilante non intenda provvedere ad emanare le disposizioni di sua competenza in applicazione delle risultanze del collegio ispettivo di cui in premessa, invitando nel frattempo l'ASI a sospendere ogni iniziativa in materia di trasferimenti, comandi, assunzioni e nomine di dirigenti della nuova struttura organizzativa, ivi comprese le valutazioni di personale affidate ad una società esterna, di cui all'atto di sindacato ispettivo 4-16988, condotte in modo illegittimo e palesemente lesivo nei confronti del personale;

se il Ministro vigilante non intenda trasmettere, come già richiesto nell'atto di sindacato ispettivo 4-16797, la relazione del collegio ispettivo alle procure di competenza per l'accertamento delle responsabilità civili e penali in cui potrebbero essere incorsi gli amministratori dell'ASI e i membri della commissione esaminatrice nell'espletamento delle loro funzioni;

se il Ministro vigilante non intenda provvedere alla trasmissione immediata ai Presidenti di entrambi i rami del Parlamento delle risultanze del collegio ispettivo che comproverebbero ulteriormente la cattiva e disinvolta gestione dei vertici dell'ASI su cui sono già all'esame del Parlamento proposte di legge concernenti la costituzione di una commissione di inchiesta parlamentare.

(4-17115)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che alle ore 2,30 circa del 7 novembre 1999, a causa di una violenta burrasca si è staccato dagli ormeggi lo «Space Boat» (matricola 3L-4046 di circa 2000 tonnellate), natante a pianta circolare e strutturato su due piani da anni adibito a centro commerciale e ristorante; il natante era ormeggiato davanti al grande parcheggio del centro storico di Sirmione (Brescia);

che la violenza delle onde ha spinto il natante per circa due chilometri fino a farlo incagliare contro il pontile del ristorante Vecchia Lugana di Sirmione, distruggendo tutti i pontili trovati sul

percorso, causando quindi ingenti danni a privati cittadini ed imprenditori;

che il contesto nella sua globalità è stato oggetto, fin dal 1994, di alcune interrogazioni da parte dello scrivente, senatore Wilde, soprattutto in relazione alle garanzie legate alla certificazione di nave, rilasciato dal Rina (registro navale italiano), n. 33807 del 1° agosto 1989, visto che si potevano aprire legittimi dubbi sulla sua manovrabilità e sicurezza, specialmente se poteva permettersi un carico di mille persone, dubbi che si sono dimostrati oggi fondati nonostante le garanzie date dal Rina;

che tale struttura rappresenta un modo nuovo di costruire che potrebbe essere ampliato per attività alberghiere, centri congressi, teatri e tutto ciò che la fantasia può creare; visto che non esiste una chiara legislazione in merito, e note le problematiche legate all'ambiente ed ai beni culturali ed ambientali puntualmente superate da sospensive del TAR, è inderogabile attivare una seria indagine relativa al «prototipo» sia in relazione all'impatto, sia in base alla sicurezza ed eventualmente prendere provvedimenti;

che, essendo noto l'incidente e la inaffidabilità dimostrata con ingenti danni causati a privati, che sarebbero stati di ben altra portata se ci fossero state a bordo le 1.100 persone previste dal piano delle «sfuggite», è inderogabile legiferare in merito e valutare se tale natante sia da considerarsi a tutti gli effetti nave sicura ed affidabile;

che i Ministri in indirizzo devono verificare tutti i vari passaggi degli *iter* burocratici regionali, locali e soprattutto la responsabilità relativa alla certificazione del Rina che ha permesso la costruzione di un natante che si è dimostrato incontrollabile;

che è importante rilevare che non è la prima volta che succedono fatti del genere visto che il natante una volta è stato recuperato a Peschiera del Garda ed un'altra nello stesso luogo dov'è finito ora,

si chiede di sapere:

da chi e quando sia stata rilasciata la nuova licenza visto che il natante era in possesso della licenza Rina del 1° agosto 1989, n. 33807, ma successivamente i lavori di modifica della struttura hanno alterato le caratteristiche ordinarie e così anche la nuova destinazione d'uso da discoteca a centro commerciale;

essendo note le disposizioni e gli adeguamenti relativi all'Unione europea, se non si ritenga opportuno porre il Rina in condizione di libera concorrenza con altri istituti, anche internazionali di certificazione, onde evitare di mantenere il monopolio del delicatissimo settore e trovarsi con licenze di questo tipo;

essendo noto che il carico massimo presunto come risulta dal piano della «sfuggite» dello Space Boat è di ben 1100 persone, se siano state rispettate tutte le modalità di legge relative alla sicurezza ed ai servizi obbligatori e – essendo noti i fatti – se il natante possa ancora ritenersi sicuro e manovrabile;

se al momento dello stacco degli ormeggi sulla nave ci fossero dei custodi, se siano stati utilizzati i motori di cui doveva essere dotata l'imbarcazione, se abbiano funzionato, se non perchè;

se corrisponda a verità che i primi ad intervenire siano stati i carabinieri ed i *vigilantes* locali, ma il natante aveva già distrutto alcuni pontili e comunque se gli stessi non hanno potuto evitare altri danni data l'impossibilità di manovra del natante;

se siano stati eseguiti puntuali controlli relativi all'efficienza dei motori, degli ancoraggi e della raccolta dei rifiuti, e quando l'ultima volta;

se i motori fossero sufficienti per potenza a garantire sicurezza di manovra, in assenza di motore come si manovri, se la carena della nave fosse a basso pescaggio e se la timoneria potesse comunque garantire la sua funzione;

se esistano responsabilità dei funzionari dell'Ufficio di navigazione di Desenzano del Garda in relazione ai controlli ed ai vari verbali sottoscritti in relazione delle numerose uscite;

chi abbia rilasciato l'autorizzazione all'installazione di tre pali conficcati nel suolo demaniale, opportunamente allineati e che permettono l'appoggio del pontile d'imbarco al natante creando di fatto un approdo;

se i ponteggi idraulici atti a tenere ancorato il natante abbiano avuto regolare autorizzazione ed eventualmente quando e da chi, visto che non hanno tenuto;

come mai la regione Lombardia, pur avendo manifestato preoccupazione per tale tipo di costruzione e dimostrato più volte di intervenire senza successo, visto che il TAR di Brescia ha sempre neutralizzato gli interventi, non si sia mai attivata al fine di ricercare soluzioni e proposte legislative nuove;

che abbia rilasciato le licenze per l'esercizio pubblico di ristorante e bar e per i vari negozi, visto che di fatto è da almeno un decennio che il natante è ormeggiato nello stesso luogo ed è difficile quindi riconoscerlo come nave (con i diritti e le licenze ad essa collegate);

se esistano responsabilità del sindaco di Sirmione, in relazione agli ormeggi e al pontile di attracco;

se non sia il caso di valutare attentamente la sicurezza del natante il quale, pur ormeggiando in fondali bassi ed abbastanza riparati, in presenza di alcuni centimetri di rialzo del lago e di un'onda più alta del previsto, è diventato incontrollabile, grazie anche alla sua altezza che ha fatto da «vela»;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e se non siano da verificare e valutare attentamente le responsabilità di coloro che hanno rilasciato le varie certificazioni Rina.

(4-17116)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia*. – Premesso:

che il decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999 sul riordino dell'ASI prevede all'articolo 5, comma 5, che il collegio dei revisori

dei conti eserciti le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabili;

che l'articolo 2403 del codice civile in ordine ai doveri del collegio sindacale prevede tra l'altro che il collegio sindacale stesso possa procedere anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo e possa chiedere agli amministratori notizie sull'andamento di determinati affari;

che l'articolo 10 del predetto decreto legislativo prevede tra l'altro che l'attuale collegio dei revisori dei conti sia collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di provenienza proprio per porlo nelle condizioni di dedicare la massima attenzione ad un ente delicato e complesso come l'ASI;

che il collegio sindacale dell'ASI, costituito ad oggi dal dottor Filocamo (presidente) e dai dottori Guantario e Germani, nominati con decreto del Ministro vigilante, come è stato rilevato in numerosi atti di sindacato ispettivo parlamentare tra i quali 4-16988, 4-10503, 4-15355, 4-13433, 4-12491, 4-15802, 4-16797, non sembra aver svolto finora in modo consistente e rilevante il suo operato ed in modo conforme al codice civile che prescrive, il controllo puntuale degli atti di cui è precipuo dovere dei sindaci segnalare le eventuali irregolarità commesse dagli amministratori,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i criteri che presiedono alle nomine dei sindaci degli enti da parte dei Ministeri vigilanti con specifico riferimento agli enti pubblici ed a prevalente partecipazione pubblica;

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro abbiano mai accertato se l'operato del collegio dei revisori dei conti si svolga in modo conforme a quanto prescritto dal codice civile e se abbia mai proceduto a censure di atti manifestamente irregolari deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ASL;

se sia corretto e conforme al decreto legislativo richiamato in premessa che i revisori dei conti dell'ASI svolgano funzioni di sindaci in altri enti pubblici, distogliendo la loro attenzione dall'ASI per cui il legislatore nel decreto di riordino ha sottolineato la necessità della collocazione fuori ruolo.

(4-17117)

BONFIETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato:

che la stampa sia tedesca che italiana ha dato ampio risalto alle notizie di stragi naziste rimaste nel nostro paese, colposamente, impunite;

che la grave situazione era già stata denunciata dal Consiglio superiore della magistratura militare in data 23 marzo 1999;

che un documentato studio storico a cura dell'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea ha delineato il meccanismo: «la documentazione sulle stragi naziste era stata accentrata presso la procura generale presso il tribunale supremo militare, poi sotto

la direzione dei magistrati Umberto Borsari, Mirabella, Enrico Santacroce, tutti di nomina governativa, molto probabilmente non venne forse neppure esaminata, mancano perfino le traduzioni della documentazione proveniente dalla Commissione alleata anglo-americana, non venne smistata alle competenti procure militari territoriali, nonostante i fatti in questione siano crimini di guerra, più particolarmente reati a danno di persone estranee ai combattimenti, con prevalenza di maltrattamenti, violenze ed omicidi, come configurati dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra, e venne archiviata, con molta probabilità anche materialmente, in modo che ne fosse difficile il ritrovamento;

che quanto si è verificato è frutto di determinazioni contrarie alla legge adottate da un organismo privo di ogni competenza in materia che comunque hanno impedito l'esercizio dell'azione penale contro chi si è macchiato nel nostro paese dei reati di cui sopra,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per accertare ogni tipo di responsabilità e per eventualmente permettere che i responsabili dei massacri nazisti e delle azioni contemplate dal codice penale di guerra vengano giudicati nel nostro paese.

(4-17118)

BONFIETTI. – *Al Ministro della difesa*. – Considerato:

che il Consiglio superiore della magistratura militare ha trasmesso al Ministero della difesa in data 23 marzo 1999 una gravissima relazione con la quale si denuncia l'insabbiamento di ogni azione nei riguardi dei crimini perpetuati dai nazisti durante la guerra sul nostro territorio;

che da tale documento si apprende che «la documentazione sulle stragi naziste era stata accentrata presso la procura generale presso il tribunale supremo militare, poi sotto la direzione dei magistrati Umberto Borsari, Mirabella, Enrico Santacroce; molto probabilmente non venne forse neppure esaminata, mancano perfino le traduzioni della documentazione proveniente dalla Commissione alleata angloamericana, non venne smistata alle competenti procure militari territoriali, nonostante i fatti siano crimini di guerra, più particolarmente reati a danno di persone estranee ai combattimenti, con prevalenza di maltrattamenti, violenze ed omicidi, come configurati dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra, e fu archiviata, con molta probabilità anche materialmente, in modo che ne fosse difficile il ritrovamento»;

che risulta addirittura che siano stati inviati alle procure competenti fascicoli, nessuno escluso, che non comprendono indicazioni sugli autori dei reati, mentre in quelli trattenuti figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o privato denunciante;

che si sono verificate centinaia di archiviazioni con moduli ciclostilati recanti la stessa data, 14 gennaio 1960, a firma Enrico Santacroce;

che quanto si è verificato è frutto di determinazioni contrarie alla legge adottate da un organismo privo di ogni competenza in

materia che comunque ha impedito l'esercizio dell'azione penale contro chi si è macchiato nel nostro paese dei reati di cui sopra,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per accertare ogni tipo di responsabilità e per eventualmente permettere che responsabili dei massacri nazisti e delle azioni contemplate dal codice penale di guerra vengano giudicati nel nostro paese.

(4-17119)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la società Centro Europa 7 srl che gestisce l'omonimo circuito nazionale ha ottenuto il 31 luglio 1999 una concessione nazionale sulle sette assegnate;

che per legge (articolo 16, comma 20, legge n. 223 del 1990) tale società, entro 6 mesi, deve dare inizio alla regolare trasmissione dei programmi; per fare ciò bisogna che il Ministro competente indichi ed assegni le postazioni e le frequenze su cui operare (così come prevede l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo del 1999;

che la società, però, nonostante abbia vinto la gara, non ha ricevuto nulla in quanto non vi sarebbero frequenze disponibili;

che tale indisponibilità deriva anche dal fatto che una frequenza è illegittimamente occupata dalla società RTI, la quale con «Retequattro» continua a trasmettere (per di più a tempo indeterminato) nonostante non abbia mai ottenuto una regolare concessione (come, invece, ora Europa 7) ma solo un'autorizzazione provvisoria e nonostante da cinque anni si trovi in posizione dominante (come sentenziato espressamente dalla Corte costituzionale), possedendo essa illegittimamente tre reti;

che i vari Governi, pur sollecitati a risolvere il problema, non hanno mai provveduto, preferendo sempre rinviare la soluzione o comunque proponendo norme procrastinatorie *ad hoc* di dubbia legittimità costituzionale e con scadenze indeterminate (quali il comma 6 ed il comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997);

che ancora oggi, nè da parte dell'*Authority* nè da parte di altri è stato indicato il termine preciso entro il quale i programmi irradiati dall'emittente Retequattro dovranno essere trasmessi esclusivamente via satellite;

che la credibilità dell'azione di Governo passa anche attraverso la determinazione ed il coraggio che si dimostra nell'affrontare e risolvere disparità di trattamento così delicate ma così evidenti,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per permettere alla società Centro Europa 7 di esercitare i suoi diritti conseguenti alla concessione nazionale ottenuta il 31 luglio 1999 a seguito di regolare gara;

come si intenda agire e quali provvedimenti si intenda adottare per riportare nella legalità la «posizione dominante» di RTI nel campo delle concessioni televisive;

quali provvedimenti si intenda prendere in relazione alla rete televisiva «Retequattro» che non è in possesso di regolare concessione ma di semplice «autorizzazione provvisoria».

(4-17120)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il 5 novembre 1999 a Torino in un'affollata e tesa assemblea è emersa la grave situazione abitativa della provincia che conta oggi oltre 500 sfrattati; la drammatica situazione rischia di avere gravi conseguenze sull'ordine pubblico se il Governo non provvede rapidamente al congelamento degli sfratti in corso e programmati per i prossimi mesi, in attesa che si producano gli effetti positivi dei contratti agevolati e delle detrazioni fiscali agli inquilini meno abbienti previsti dal fondo sociale di cui si continua a parlare a livello nazionale e regionale ma che tuttora è ancora inesistente a livello torinese;

che è necessario prendere atto che le agevolazioni previste dalla legge n. 431 del 1998 produrranno i loro effetti solo a fine 2000 mentre gli sfratti delle famiglie meno abbienti sono già iniziati e le città e i comuni non hanno assolutamente la possibilità di offrire loro un alloggio pubblico alternativo come esplicitamente dichiarato nel corso dell'assemblea con la partecipazione dei sindaci e assessori di tutta la provincia;

che si delinea quindi un 2000 con acutissime tensioni sociali se non si provvede per tempo ad impedire che diverse centinaia di famiglie siano sfrattate, cui si aggiungono i casi sociali e tutti coloro che hanno concorso ai bandi generali e che oggi si ritrovano senza quel bene fondamentale che è la casa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per evitare che peggiori questa situazione.

(4-17121)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nei giorni scorsi – secondo notizie di stampa – il Presidente della sottocommissione alla ricerca militare della Camera Usa, nonchè deputato repubblicano Curt Weldon, sulla scia delle testimonianze resegli dallo storico dell'«Archivio Mitrokhin», l'inglese Christopher Andrew e un ex-agente dello stesso Kgb, Oleg Gardievskij avrebbe affermato che l'Italia sarebbe uno dei Paesi della Nato in cui il Kgb – la ex polizia segreta sovietica – avrebbe nascosto «valigie nucleari» della potenza da 1 a 10 Kilotoni e che il nostro paese sarebbe stato «uno dei massimi bersagli del Kgb»;

si chiede di sapere se gli interrogati siano a conoscenza dei fatti denunciati dal deputato Curt Weldon che sono allarmanti e destano viva preoccupazione e quali iniziative intendano adottare per rassicurare la popolazione, spiegare le ragioni del silenzio su di un fatto di simile, inaudita gravità, nel caso in cui i servizi statunitensi avessero già informato le autorità italiane e, in caso affermativo, quali immediate misure siano state adottate.

(4-17122)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che per i tibetani il Panchen Lama è l'emanazione di Amithabha, il Buddha della Infinita Luce, una delle più importanti autorità di rango spirituale del buddismo tibetano di scuola Gelug-Pa, la stessa del Dalai Lama;

che il 14 maggio 1995 il Dalai Lama ha dichiarato di riconoscere dall'esilio un bambino nato il 24 aprile 1989, Gedhun Choekyi Nyima, come vera reincarnazione del X.mo Panchen Lama, scomparso nel 1989;

che il 24 maggio 1995 il Comitato politico consultivo del popolo cinese ha condannato la dichiarazione del Dalai Lama, giudicata «nulla e illegale»;

che nei giorni successivi al riconoscimento Gedhun Choekyi Nyima, la sua famiglia, il suo abate, Chadrel Rinpoche, e un gruppo di monaci del monastero di Tashi Lumpo, nella regione dello Tsang in Tibet, sono tenuti in ostaggio dalle autorità cinesi in una località segreta;

che il 29 novembre 1995 le autorità cinesi, con una cerimonia-farsa al tempio del Jokhang a Lhasa, hanno insediato un altro bambino tibetano, Gyatsen Norbu, figlio di funzionari del Partito comunista cinese, al posto del legittimo XI.mo Panchen Lama;

che nel 1997 lo stesso ambasciatore cinese all'ONU ha dichiarato che «il governo (cinese) ha preso il bambino sotto tutela su richiesta dei genitori»;

che, a seguito delle campagne promosse da numerose organizzazioni internazionali di carattere umanitario e politico, tra cui anche il Partito radicale, Gedhun è stato riconosciuto come il «più giovane prigioniero politico del mondo»;

che le ultime notizie nel 1998 filtrate dalla Cina popolare sulla località segreta nella quale si trova in ostaggio il bambino giungono dalla provincia cinese del Gansu;

che lo stesso Dalai Lama in una intervista rilasciata ad un quotidiano italiano nei giorni della sua visita nel nostro paese ha dichiarato che il Panchen Lama può correre seri pericoli fino al punto di chiedere alla comunità internazionale di aiutarlo a difendere la sua integrità fisica e psichica;

che in data 4 novembre 1999 è apparsa sugli organi di informazione internazionali la notizia della avvenuta morte nel carcere n. 1 di Lanzhou, nella provincia cinese del Gansu, di un bambino dell'età di 10 anni che testimoni oculari avrebbero riconosciuto come l'XI.mo Panchen Lama,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in possesso di elementi tali – alla luce anche di informazioni ottenute dalla recente visita di Sua Santità il Dalai Lama in Italia e dai suoi incontri con numerosi esponenti della maggioranza relativa – da suffragare l'ipotesi della morte nel carcere di Lanzhou n. 1 di Gedhun Chockyi Nyima, l'XI.mo Panchen Lama;

di quali notizie il Governo disponga sulle repressioni e sugli arresti in Tibet a seguito della notizia della morte dell'XI.mo Panchen Lama;

in caso affermativo, se non si ritenga doveroso informare l'opinione pubblica italiana sull'aggravarsi della situazione delle repressioni e delle violazioni dei diritti dell'uomo in Tibet;

se non si ritenga altresì doveroso mettere in atto tutte le misure diplomatiche necessarie affinchè siano aperti al più presto negoziati pubblici sino-tibetani sotto la bandiera delle Nazioni Unite, così come richiesto da Sua Santità il XIV. Dalai Lama.

(4-17123)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'ufficio dell'Acquedotto Pugliese di San Vito dei Normanni (Brindisi) continua ad essere chiuso ormai da tempo;

che i cittadini-utenti che devono rapportarsi con qualche funzionario possono farlo solo telefonicamente, chiamando l'ufficio di un altro centro e precisamente quello di Ceglie Messapica (Brindisi);

che in merito a quanto sopra, l'amministrazione comunale di San Vito dei Normanni ha già chiesto di incontrare i dirigenti brindisini dell'Acquedotto Pugliese;

che questo stato di cose penalizza fortemente la popolazione, soprattutto quella anziana,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare.

(4-17124)

MONTAGNINO. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha stabilito all'articolo 14 le modalità con cui prestare le garanzie a favore dello Stato da parte di tali imprese;

considerato:

che il decreto ministeriale n. 406 del 1998 ha sostituito e abrogato il precedente regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche e integrazioni, modificando altresì le categorie e le classi di iscrizione per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

che l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è subordinata alla presentazione della idonea garanzia finanziaria e che quindi per quanto previsto nel decreto ministeriale n. 406 del 1998 tornava urgente apportare le necessarie modifiche alle leggi che precedentemente determinavano modalità e importi delle garanzie anzidette, al fine di poterli adeguare alle nuove categorie e classi;

che con decreto ministeriale del 23 aprile 1999 il Ministero dell'ambiente, riconoscendone il carattere di urgenza, ha provveduto ad

apportare le necessarie modifiche al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, con il quale sono stati determinati le modalità e gli importi delle garanzie che devono essere prodotte da parte delle imprese di trasporto rifiuti) al fine di consentire alle stesse di prestare dette garanzie ai sensi del decreto ministeriale n. 406 del 1998;

rilevato:

che a tutt'oggi il Ministero dell'ambiente non ha ancora provveduto ad apportare le modifiche necessarie per la prestazione delle garanzie da parte delle imprese che effettuano la gestione degli impianti per conto terzi;

che la mancanza delle modalità e degli importi per le garanzie da prestare da parte delle imprese che effettuano la gestione degli impianti per conto terzi, sta mettendo in grave difficoltà operativa le sezioni regionali dell'Albo nazionale degli smaltitori che, in assenza delle dovute garanzie (per quanto previsto dal decreto ministeriale n. 406 del 1998), sono impossibilitate a iscrivere le imprese aventi diritto;

che quanto sopra riportato comporta gravi danni alle imprese che si trovano nell'impossibilità di gestire gli impianti di smaltimento per conto terzi e in particolare le discariche sub-comprensoriali di rifiuti solidi urbani che, com'è noto, visto lo stato di necessità soprattutto in Sicilia, sono più che necessarie;

si chiede di conoscere, nell'interesse della collettività per quali ragioni a tutt'oggi non sia stato ancora pubblicato il decreto attuativo relativo alle garanzie da prestare a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in impianti per conto terzi come previsto dal decreto ministeriale n. 406 del 1998, considerato che tale provvedimento riveste lo stesso carattere di urgenza del citato decreto ministeriale 23 aprile 1999 (modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti.

(4-17125)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'ACI, a seguito dell'intervento della competente autorità, ha perduto la posizione di unico gestore per il soccorso stradale sulle autostrade;

che tale fatto ha determinato l'esigenza di ristrutturare la società ACI 116, formalmente privata ma a totale capitale pubblico, con il conseguente ridimensionamento della forza lavoro;

che la vertenza che ne è scaturita si è conclusa con un accordo nel corso del 1998 presso il Ministero del lavoro, in base al quale 176 dipendenti in esubero sarebbero stati assunti dall'ACI;

che tale accordo è stato, nella sostanza, recepito dall'articolo 46 della legge n. 448 del 1998, che ha autorizzato l'ACI ad indire

apposite selezioni di idoneità riservate ai lavoratori in esubero ai fini dell'inquadramento nei ruoli del proprio personale;

considerato:

che l'ACI, avendo disponibilità complessiva di organico, d'intesa con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica – ha indetto e concluso le selezioni e ha chiesto l'autorizzazione ad immettere nei propri ruoli i 176 lavoratori così individuati, ma, nonostante le sollecitazioni più volte poste in essere presso le competenti autorità, l'ente non è stato ancora autorizzato a procedere alle assunzioni;

che la situazione dei lavoratori interessati è divenuta insostenibile, in quanto è in scadenza in questi giorni il trattamento di mobilità, per cui sussiste il rischio, ormai, che si debbano determinare i licenziamenti;

che, in ragione della drammaticità della situazione, della previsione specifica della legge finanziaria vigente e della eccezionalità del caso, il Ministero della funzione pubblica, chiedendo l'avviso del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, si è espresso in modo favorevole all'assunzione;

che la Ragioneria generale dello Stato, nonostante i pareri tecnici favorevoli dei propri uffici, non ritiene di poter concedere l'autorizzazione, adducendo come motivazione l'avvenuta saturazione del numero di personale da assumere nella pubblica amministrazione,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano assumere in merito i Ministri interrogati, constatata la posizione della Ragioneria generale dello Stato, per evitare la vanificazione dell'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro e l'elusione della previsione legislativa, con la conseguenza del licenziamento di 176 lavoratori, la cui situazione dev'essere considerata meritevole della massima attenzione.

(4-17126)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento delle protezione civile e dell'ambiente*. – Premesso:

che sul lago di Garda negli ultimi giorni, a causa delle continue piogge, molte banchine portuali e passeggiate a lago sono sfiorate dal livello alto dell'acqua;

il giorno 4 novembre 1999 l'idrometro di Peschiera segnava 142 centimetri sopra lo zero idrometrico, per aumentare ulteriormente il giorno 7; nella notte tra il 6 ed il 7 novembre 1999 pioggia e vento fortissimo provenienti dal Nord hanno creato danni e grossi problemi a tutte le proprietà ubicate lungo il litorale;

che l'emergenza è stata anticipata ed evidenziata attraverso un comunicato da parte della Comunità del Garda, inviato il giorno 4 novembre 1999 all'ufficio idraulico del Magistrato del Po al fine di aumentare il deflusso a valle attraverso il Mincio;

che in relazione all'esigenza del controllo dei livelli del lago di Garda lo scrivente ha presentato numerose interrogazioni parlamentari, le cui risposte hanno sempre minimizzato l'esigenza di attivare in tempi reali i deflussi, soprattutto in concomitanza dei rialzi dei livelli causati dalle forti piogge;

che regolare i deflussi durante le burrasche è importante per risolvere il problema del proliferare della maxiflora, ma anche in relazione a ciò non c'è stata alcuna volontà di soluzione e si è sempre minimizzato il contesto;

che i Ministri in indirizzo devono trovare soluzioni e dare risposte immediate in quanto siamo solo a novembre, per cui ulteriori piene potrebbero causare grossi problemi a tutta la Comunità del basso Garda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire immediatamente presso il Magistrato alle acque del Po, al fine di dare garanzie e risposte concrete a tutta la Comunità del Garda onde evitare ulteriori problemi, disagi e danni, come successo nella notte tra il 6 e 7 novembre 1999; si fa presente che siamo solo a novembre e deve ancora iniziare la stagione delle piogge;

quali siano le reali motivazioni che impediscono al Magistrato alle acque del Po di controllare in tempi reali i flussi del Garda ed eventualmente neutralizzare le emergenze;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e se si ravvisino responsabilità.

(4-17127)